



**XVI CONGRESSO ORDINARIO DELL'UNIONE CAMERE PENALI  
ITALIANE  
BOLOGNA 30 SETTEMBRE - 1-2 OTTOBRE 2016**

*Relazione del Presidente*

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
segreteria@camerepenali.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005



## **1. L'IMPEGNO PER L'UNIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.**

Questa Relazione rappresenta un consuntivo che cerca di essere particolareggiato anche in previsione di un Congresso Ordinario elettorale. Riteniamo sia corretto evidenziare l'attività svolta, i risultati conseguiti ed anche tracciare una guida che possa essere utile per chi dovrà governare l'Unione nei prossimi due anni.

Ciononostante la Relazione non ha la pretesa di essere esaustiva, ma potrà trovare nei documenti predisposti dalla Giunta in questi due anni di lavoro, e consultabili sul sito, un adeguato approfondimento.

Il primo aspetto da verificare è se il Programma di Venezia sia stato attuato e in che misura.

Pensiamo, con tutta la sobrietà del caso, di aver cercato di mantenere ogni impegno con grande determinazione. Qualche cosa l'abbiamo già ricordata a Cagliari, durante il Congresso straordinario, e, quindi, risulterebbe sovrabbondante soffermarsi più di tanto su quanto è già stato oggetto di Relazione in quella sede.

Difesa d'Ufficio, Specializzazione, Riforma della custodia cautelare, introduzione della particolare tenuità del fatto e della Responsabilità civile dello Stato e dei magistrati hanno visto il contributo fattivo e riconosciuto dell'Unione delle Camere Penali.

Il rapporto con le Camere Penali territoriali è stato costante ed intenso. I componenti della Giunta hanno partecipato, secondo quanto possibile, a ogni iniziativa, evento e confronto organizzato sul territorio. Il che ha consentito di mantenere quei contatti ai quali faceva riferimento il Programma di Venezia.

Ci auguriamo, e speriamo davvero, che ciò sia stato avvertito. La Giunta ha inteso sempre essere vicina alle Camere Penali quando ciò sia stato richiesto e quando sia stato necessario, sostenendo proposte, agitazioni e astensioni locali, rispondendo alle più varie richieste, ma sempre nel rispetto della autonomie e della indipendenza delle stesse. Autonomia e indipendenza che continuiamo a ritenere costituiscano la forza e la vitalità della nostra Associazione su base federativa.

Abbiamo dato vita ad alcuni nuovi Osservatori e Commissioni e inteso rafforzare la attività autonoma degli stessi nel rispetto del programma congressuale di Venezia, valorizzando la partecipazione e il contributo dei Colleghi. Abbiamo ritenuto necessario far comprendere come l'Unione fosse una "entità complessa", alla cui realizzazione concorrevano coralmemente una molteplicità di avvocati impegnati nell'elaborazione e non solo nella osservazione dei fenomeni.



L'intento riteniamo sia stato raggiunto: i contributi sono stati sempre correlati alla identità politica dell'Unione, manifestando peculiarità e specificità nei vari settori di studio e analisi.

Il percorso così attivato ha avuto un proficuo sviluppo che dovrà essere ulteriormente coltivato, ampliando la partecipazione anche per la necessità di occuparci di nuove aree di interesse. L'esperienza va valutata positivamente non solo per il contributo offerto, ma anche per la accresciuta identità e senso di appartenenza.

Il Centro Marongiu ha svolto un'attività qualitativamente eccezionale, organizzando convegni di altissimo profilo: siamo convinti, però, che debba essere rinforzato con una ulteriore divisione di compiti per rispondere, assieme a Osservatori e Commissioni, alle contingenze e alle necessità sempre più pressanti di studio e di approfondimento.

Altro aspetto che desideriamo rilevare è quello relativo ai frequenti contatti tra Osservatori e Commissioni, il che ha consentito di realizzare una fruttuosa sinergia ed un continuo scambio competenze e informazioni.

L'attenzione per i giovani, per l'Europa, per i diritti degli ultimi, per il carcere, per la formazione e la specializzazione, e la comunicazione riteniamo possano essere riconosciute e apprezzate, per quanto diremo in seguito.

Il rapporto con il Consiglio delle Camere Penali è stato intrattenuto secondo quanto previsto dallo Statuto e nel Programma di Venezia. Abbiamo sempre cercato, nei limiti del possibile, di rendere più snelli i lavori, informando i Presidenti con una precedente comunicazione. La presenza del Presidente è stata contenuta nei limiti di quanto utile e opportuno, per illustrare l'attività della Giunta e recepire eventuali indicazioni e critiche.

L'attività politica è stata incessante e il confronto con la magistratura serrato, quantomeno sino alla nuova presidenza dell'A.N.M.. In seguito il dibattito è stato effettuato con magistrati che si sono resi disponibili al dialogo.

L'impegno è stato costante. Sul punto rinviamo a tutti i documenti e ai comunicati, nonché al testo di emendamenti e relazioni inoltrate, suoi vari argomenti, alle diverse Commissioni di Camera e Senato, alle Istituzioni, anche in occasione delle numerosissime audizioni.

Come è noto, abbiamo dovuto concentrarci, in particolare, sul disegno di legge di origine governativa di riforma del codice penale e di procedura penale già noto nell'agosto del 2014, nonché sui disegni di legge parlamentari sulla prescrizione. Riteniamo di aver informato tempestivamente e continuamente, con la pubblicazione sul sito di ogni notizia relativa alle



interlocuzioni intercorse. In occasione del Consiglio delle Camere Penali abbiamo illustrato diffusamente lo stato delle riforme e le iniziative che sarebbero state intraprese.

Allegata alla presente Relazione troverete una comparazione fra il testo iniziale del DDL e quello licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato attualmente all'esame del Parlamento, per cui ognuno potrà effettuare le valutazioni di merito che riterrà.

Intendiamo peraltro sottolineare come l'azione della Giunta non si sia limitata a cercare di correggere un disegno di legge disorganico e asistemico, che non ci è mai piaciuto, e che traeva spunto dai lavori di varie Commissioni; abbiamo dovuto cercare di respingere emendamenti peggiorativi, quali quelli a tutti noti in materia di prescrizione.

Continuiamo a ritenere che esprimere moderata soddisfazione per alcuni miglioramenti costituisca un fatto logico e, così, ad esempio ci piace sottolineare come, allo stato, in virtù di proposte presentate dall'Unione gli avvocati torneranno a prendere la parola nelle udienze camerali nelle quali si tratta di misure cautelari reali, in contrasto a quanto statuito non molto tempo addietro, nel dicembre 2015, dalle Sezioni Unite.

Ed ancora, come anche grazie all'intervento dell'Unione, dalla disciplina riguardante i cd. *Trojan* sia stata esclusa la semplice associazione per delinquere, anche in questo caso difformemente a quanto deciso dalla nota recentissima sentenza delle Sezioni Unite. Il resto lo demandiamo al seguito della presente Relazione.

Vorremmo aggiungere la strenua difesa di principi e valori attivata in questi due anni con un numero davvero rilevantissimo di convegni, tavole rotonde e la diffusione del nostro pensiero attraverso i media. Non può sfuggire che anche il Congresso Straordinario di Cagliari è stato dedicato alla difesa dei principi costituzionali tanto rilevanti quanto trascurati.

## **2. LA QUESTIONE DELLE RIFORME FRA POLITICA E MAGISTRATURA.**

**Il DDL<sup>1</sup> e la riforma del processo penale.** Il Disegno di Legge di riforma del processo penale è già stato oggetto della relazione elaborata in occasione del Congresso Straordinario di Cagliari, poiché come è noto ha visto la luce a seguito di un Consiglio dei Ministri tenutosi nell'agosto del 2014 (DDL presentato dal Ministro Orlando, di concerto con i Ministri Alfano e Padoan) ed è stato successivamente presentato alla Camera dei Deputati (C2798) nel dicembre dello stesso anno,

---

<sup>1</sup> DDL n. 2067/S e connessi: "modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena".



iniziando così un *iter* parlamentare particolarmente ricco di interventi e di modifiche, talvolta significative, che ha visto l'Unione impegnata in una costante interlocuzione con la politica.

Data l'eterogeneità dei temi trattati e la natura non sempre coerente delle soluzioni adottate, non era possibile, così come non lo è tutt'ora, dare un giudizio definitivo sull'articolato normativo.

Unica linea guida di carattere generale che pare poter essere colta come filo conduttore delle modifiche suggerite dal DDL è la "efficientizzazione" del procedimento penale.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare diffusamente nei vari documenti di Giunta, in cui è stato trattato il tema dello spirito delle riforme in atto, non si colgono più le tensioni ideali passate, cui eravamo soliti nella contrapposizione tra rito inquisitorio e rito accusatorio; questi temi hanno di fatto abbandonato il campo e lasciato spazio a un dibattito alimentato prevalentemente da scelte dettate da opportunità organizzative, finalizzate alla deflazione del processo, alla riduzione dei carichi giudiziari e dei costi della giustizia.

A riprova di ciò e a discapito della rubrica del DDL, nello stesso non si introduce alcuna modifica al "processo" nella sua parte centrale, quella dibattimentale (salvo quanto si dirà in senso negativo sulla partecipazione a distanza), né si introducono particolari garanzie difensive (tale certamente non potendosi intendere la limitazione della facoltà di differire il colloquio con il difensore *ex art.* 104 c. 3 c.p.p. solo a reati di particolare gravità, poiché l'unica via seria sarebbe stata quella di eliminare del tutto tale possibilità).

Cionondimeno alcune scelte prospettate non appaiono inopportune, laddove razionalizzano il sistema, senza incidere negativamente sulle garanzie difensive.

Va poi segnalata un'altra spinta "riformatrice" che connota – questa volta in senso negativo – alcuni punti del DDL, producendo effetti non solo irragionevoli, ma addirittura in piena contraddizione con altre soluzioni adottate nel medesimo testo normativo: il populismo penale.

L'effetto si avverte in quegli emendamenti approvati alla Commissione Giustizia della Camera che hanno portato all'aumento delle pene e alla rimodulazione delle circostanze in relazione ai delitti di furto e rapina.

Modifiche che, se definitivamente approvate, produrrebbero ulteriori effetti di carcerizzazione in pieno contrasto con la riforma dell'ordinamento penitenziario, anch'essa prevista dal medesimo DDL, che mira condivisibilmente alla rieducazione ed alla risocializzazione del reo.

Il fenomeno è ormai tristemente noto e può semplicemente descriversi come la volontà del legislatore di cercare facile consenso, rispondendo ai legittimi timori dei cittadini rispetto a fatti di delinquenza comune, con un aumento di pene che, pur essendo del tutto inutile allo scopo, riscuote immediata e diffusa approvazione popolare.

Venendo al merito, senza pretesa di completezza e di una disamina analitica, che certamente non sarebbe consentita nella presente sede, appare opportuno evidenziare quanto di condivisibile vi fosse nella formulazione originaria del DDL.

- (i) In primo luogo l'introduzione dell'estinzione del reato per condotte riparatorie in relazione ai reati procedibili a querela. Si tratta di un istituto che si inserisce in un più ampio e coerente disegno promosso nel corso di questa legislatura, che tende a creare percorsi alternativi di definizione dei procedimenti, con la finalità di decongestionare



- il processo; nella stessa prospettiva, come è noto, sono già stati introdotti gli istituti della messa alla prova e dell'irrelevanza del fatto (oltre alla sospensione del processo per gli irreperibili dettata anche da istanze sovranazionali).
- (ii) La delega al Governo al fine di determinare la procedibilità a querela di alcuni reati attualmente procedibili d'ufficio (reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena massima non superiore a quattro anni).
  - (iii) La riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, con il divieto di applicazione per fatti non previsti come reato al momento della loro commissione, nonché con la rivisitazione, in riferimento ai soggetti imputabili, del settore del cosiddetto "doppio binario", nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale.
  - (iv) La delega al Governo per la riforma del Casellario Giudiziale, con la previsione di una generale semplificazione ed adeguamento ai principi dettati dall'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali.
  - (v) La definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.
  - (vi) La riforma del sistema delle impugnazioni che, anche all'esito delle modifiche apportate nell'*iter* parlamentare, si presenta come più razionale ed efficiente, a titolo esemplificativo – poiché il tema è troppo vasto per essere sottoposto ad una trattazione analitica – si pensi all'impugnabilità del decreto di archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere, rispettivamente devoluta al Tribunale, per mezzo di reclamo e alla Corte di Appello, anziché alla Corte di Cassazione, alla reintroduzione, pur con caratteristiche differenti, il c.d. "patteggiamento in appello", ora "concordato anche con rinuncia dei motivi in appello" (art. 599 bis c.p.p.).
  - (vii) La delega per l'attuazione della sia pur "tendenziale" riserva di codice, al fine di rendere i precetti penali più facilmente conoscibili ed incidere così sull'efficacia specialpreventiva e quindi rieducativa della funzione della pena. Si tratta di un tema da sempre trattato e fortemente voluto dall'Unione, che finalmente ha incontrato la sensibilità e la condivisione del legislatore. Un aspetto che pare essere stato colto da pochi e che, invece, laddove dovesse tradursi in legge (delega), comporterebbe una piccola rivoluzione nel sistema penale sostanziale.
  - (viii) La delega sulla riforma dell'Ordinamento Penitenziario.

Va sottolineato poi che, nel corso dell'esame parlamentare l'interlocuzione dell'Unione con la politica è stata intensa e per certi versi sicuramente proficua.

Siamo stati sentiti in audizione alla Commissione Giustizia della Camera e abbiamo in quella sede presentato un documento nel quale erano sintetizzate le principali ragioni di critica al DDL.

Su espresso invito di alcuni parlamentari, abbiamo tradotto le critiche esposte in altrettante proposte di emendamenti, poi depositati da rappresentanti di forze politiche appartenenti ai più vari schieramenti ed in parte accolti.



Nella successiva fase di discussione in aula abbiamo nuovamente visto presentare i nostri emendamenti (eccettuati ovviamente quelli che avevano già trovato il voto favorevole della Commissione) e abbiamo mantenuto una costante interlocuzione con il Governo, sia attraverso il Ministro, che il Vice Ministro, che l'ufficio legislativo del Ministero, che con il Capo di Gabinetto, che con i responsabili dei partiti politici.

Abbiamo poi indirizzato un nuovo scritto fortemente critico al Ministero in relazione al noto emendamento presentato in Commissione Giustizia dal Governo, relativo alla partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento.

Concluso l'iter presso la Camera dei Deputati abbiamo proclamato il 3 novembre 2015 l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni dal 30 novembre al 4 dicembre 2015, non solo in relazione ai temi trattati nel DDL, ma anche ad altri che qui per sintesi non ripropongo, rimandando al contenuto della menzionata delibera.

Nel corso della manifestazione indetta a Roma il 2 dicembre 2015, abbiamo avuto importanti conferme da rappresentanti della politica sull'effettiva incidenza dell'interlocuzione con essi stabilita nel corso dell'esame del DDL (conferme che, peraltro, ci erano già state date in occasione del Congresso di Cagliari, in particolare dall'allora Vice Ministro Enrico Costa) e sul positivo effetto dell'astensione.

In particolare, l'On. David Ermini, responsabile Giustizia del P.D., ci ha riferito che l'originaria impostazione del Governo di affrettare i tempi di approvazione del DDL, evitando che fossero effettuate modifiche nel successivo passaggio al Senato, per scongiurare la "navetta" tra i due rami del Parlamento, aveva lasciato spazio, anche grazie ai nostri rilievi critici proprio in riferimento al "processo a distanza", a posizioni maggiormente riflessive e anche di disaccordo all'interno dello stesso partito democratico.

La previsione ha trovato riscontro nella fase successiva a Palazzo Madama dove il dibattito, tutt'altro che limitato, è stato molto vivace ed è tutt'ora in corso.

Il dialogo col Legislatore è proseguito appunto alla Commissione Giustizia del Senato, ove l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di invitare alle audizioni informali solo l'Unione delle Camere Penali Italiane e alcuni Procuratori della Repubblica limitatamente però, per quanto riguarda questi ultimi, al tema delle intercettazioni.

La nostra audizione si è articolata su due giorni, il 27 e 28 aprile u.s., a seguito di espressa richiesta dei Senatori che, esaurita l'esposizione delle nostre ragioni, hanno manifestato la volontà che tornassimo il giorno successivo per una fase di approfondimento che consentisse loro di formulare domande in merito alle questioni sollevate.

Anche in questo caso abbiamo depositato un documento scritto nel quale abbiamo sintetizzato le nostre posizioni e su richiesta di alcuni Senatori, messo loro a disposizione emendamenti da noi formulati e dagli stessi poi depositati.

Il documento con le nostre osservazioni è stato pubblicato sul sito del Senato e risulta essere l'unico acquisito dalla Commissione nel corso delle audizioni, oltre alle circolari di varie Procure in merito alle intercettazioni (Roma, Torino, Firenze e Napoli).



Successivamente, con delibera del 7 maggio u.s. abbiamo nuovamente proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, per i giorni dal 24 al 26 maggio u.s., organizzando una giornata di studio in occasione della manifestazione nazionale del 25 maggio u.s. sottolineando le criticità relative ai temi della prescrizione, delle intercettazioni, della partecipazione al processo a distanza e più in generale sulla deriva giudiziaria orientata alla progressiva limitazione delle garanzie di difesa, denunciando il tentativo di condizionamento in atto da parte di altri ordini dello Stato nei confronti del legislatore.

Nuovamente la giornata del 25 maggio u.s. è stata occasione di confronto con rappresentanti della politica che sono intervenuti al dibattito (tra i quali il Senatore Vincenzo Nico D'Ascola, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, l'On. Cosimo Ferri, Sottosegretario alla Giustizia e nuovamente l'On. David Ermini, responsabile giustizia del PD), rappresentando le loro posizioni, ma anche prendendo atto e talvolta dimostrando di condividere le nostre.

La scelta di proclamare nuovamente l'astensione è stata determinata anche dalla consapevolezza che il dibattito si sarebbe nuovamente acceso, in particolare sul tema della riforma della prescrizione e delle intercettazioni, proprio in ragione del fatto che le posizioni più "estreme", rappresentate dalla magistratura associata, non avevano trovato seguito in sede parlamentare.

L'ipotesi si è poi puntualmente concretizzata con la presentazione di dodici emendamenti (tra i circa ottocento complessivamente depositati) da parte dei relatori del DDL Senatori Felice Casson e Giuseppe Luigi Cucca in tema di prescrizione, due in particolare: il primo destinato ad interrompere definitivamente il corso della prescrizione in caso di condanna in primo grado, il secondo finalizzato a farla decorrere non dal momento in cui il reato si è consumato, bensì dall'iscrizione nel registro degli indagati.

La reazione è stata immediata, con la comunicazione agli organi della politica che un'ipotesi del genere avrebbe visto l'opposizione ad oltranza dell'avvocatura penale associata.

La ferma contrapposizione interna alla stessa maggioranza generata da tale iniziativa, sorretta anche dalla chiara posizione assunta immediatamente sul punto dall'Unione, ha contribuito al ritiro della firma da parte del Senatore Cucca e la presa di distanza del Capogruppo del PD al Senato.

Nella fase successiva di passaggio del DDL all'esame dell'aula la situazione si è nuovamente proposta e l'Unione è intervenuta inviando due distinte lettere aperte ai Senatori, una del 12 settembre 2016, contenente osservazioni fortemente critiche in relazione alla partecipazione al processo a distanza e una del 19 settembre 2016, sempre di serrata critica rivolta alla riforma della prescrizione così come approvata in Commissione (pur migliorata in qualche sua parte, ma ferma nel suo impianto originario che prevedeva periodi di sospensione dopo le sentenze di condanna di primo e secondo grado).

Anche in questo ultimo passaggio parlamentare, tutt'ora in corso, il contatto con il Governo e con autorevoli esponenti della maggioranza e dell'opposizione è stato serrato e finalizzato non solo a sostenere le proposte da noi formulate, ma anche a scongiurare che i molteplici emendamenti di segno opposto, in particolare in tema di prescrizione (ne erano stati presentati anche dal Sen.



Lumia), ma non solo, potessero trovare accoglimento, compromettendo così gli esiti favorevoli già raggiunti nel corso dei vari passaggi dell'esame del DDL.

Tutti i documenti elaborati dalla Giunta sopra ricordati sono stati pubblicati sul nostro sito e sono pertanto a disposizione per la consultazione.

Come già rilevato, va sottolineato che il DDL nel suo *iter* parlamentare ha subito numerose e significative modificazioni, prevalentemente nella direzione da noi auspicata.

Due punti originariamente qualificanti (in senso negativo) la riforma erano l'introduzione del nuovo istituto di "condanna a richiesta dell'imputato" (art. 448 *bis* c.p.p.c) e la delega per la riforma dell'istituto dell'appello, attraverso la previsione della proponibilità solo "per uno o più dei motivi tassativamente previsti".

Il primo (il cui presupposto era la confessione dell'imputato) avrebbe dovuto, nella prospettiva del Governo, fungere da strumento di efficace deflazione del dibattimento (essendo possibile comminare pene fino ad otto anni, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione del rito da un terzo alla metà); il secondo avrebbe dovuto, surrettiziamente, svolgere la medesima funzione nel secondo grado giudizio, destinando un gran numero di appelli alla declaratoria di inammissibilità, peraltro da pronunciarsi all'esito di un'udienza camerale.

Entrambe le previsioni sono state soppresse, anche in accoglimento delle nostre osservazioni critiche e dei nostri emendamenti, già all'esito dell'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Per converso, sempre all'esito dell'esame della Commissione, è stata limitata la facoltà di ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero e della parte civile, in caso di conferma in appello della sentenza di proscioglimento, alle sole ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c) c.p.p., escludendo così la possibilità di lamentare vizi afferenti la motivazione.

Limitazione che si aggiunge a quelle già originariamente previste nel DDL che consentono al Procuratore Generale di appellare solo nei casi di avocazione e stabiliscono la legittimazione del Pubblico Ministero ad appellare le sentenze di condanna solo quando sia stato modificato il titolo di reato, o esclusa una circostanza aggravante ad effetto speciale o che preveda una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Nessuna ripertimetrazione, dunque, del potere di appello della difesa, ma solo di quello dell'accusa.

Altro istituto che connotava l'impianto originario del DDL era quello che prevedeva l'introduzione di un primo vaglio di ammissibilità dell'impugnazione da parte del Giudice *a quo*, inerente profili di carattere esclusivamente formale, privi di valutazione discrezionale (difetto di legittimazione, provvedimento non impugnabile, modalità di presentazione dell'impugnazione, rispetto dei termini e mancanza dei motivi), verso il quale abbiamo manifestato la nostra ferma contrarietà, sia per ragioni sistematiche (incompatibilità col sistema accusatorio), che organizzative (inutile aggravio di oneri per giudici e cancellerie del Tribunale).

In accoglimento dei rilievi formulati dall'Unione, la previsione della declaratoria di inammissibilità da parte del Giudice *a quo* è stata, in un primo momento, modificata con



l'esclusione della valutazione circa la mancanza dei motivi e, quindi, definitivamente soppressa dalla Commissione Giustizia del Senato.

Le posizioni espresse dall'Unione hanno poi trovato un significativo riconoscimento in relazione al controllo dei tempi dell'esercizio dell'azione penale.

All'esito dell'esame in Commissione Giustizia della Camera è stata introdotta una delle norme di maggior rilievo del DDL, anche per le ricadute che comporta sul tema della prescrizione, ovvero l'obbligo per il Pubblico Ministero, una volta scaduti i termini di indagine, di richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale entro tre mesi, prorogabili una volta su richiesta motivata, o quindici mesi, per reati di particolare gravità/complessità tassativamente indicati).

Ove il termine non venga rispettato, il Procuratore Generale è tenuto all'avocazione del procedimento.

La norma è destinata a incidere (seppure non sia stata prevista una sanzione processuale, come pure avremmo voluto, sul modello delineato dalla Commissione Fiorella) sull'obbligatorietà dell'azione penale.

Come è noto, infatti, quasi il 70% delle prescrizioni maturano in fase di indagine preliminare proprio a seguito della discrezionalità con cui il singolo Pubblico Ministero sceglie se movimentare o meno un determinato fascicolo.

La prescrizione opera, dunque, attualmente come "valvola di sfogo" di un sistema che non è in grado di dare risposta all'elevato numero di nuovi procedimenti in arrivo ogni anno ed è affidata a scelte dell'organo della pubblica accusa prive di qualunque controllo.

Abbiamo introdotto, nelle note critiche indirizzate al Senato e negli emendamenti, il tema del tutto dimenticato delle misure cautelari reali, chiedendo che anche in relazione ad esse (che negli ultimi quindici hanno visto un'enorme espansione applicativa) sia previsto quale presupposto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che l'udienza davanti alla Corte di Cassazione si svolga con le forme dettate per il rito camerale dall'art. 127 c.p.p., ovvero con la partecipazione del difensore, per ovviare all'inaccettabile compressione delle garanzie difensive derivante dalla pronuncia delle Sezioni Unite Maresca del dicembre 2015, che con un deciso *revirement* l'ha negata, ritenendo applicabile il rito cartolare previsto dall'art. 611 c.p.p.

La previsione circa l'applicazione del rito partecipato davanti alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso *ex art.* 325 c.p.p. è stata recepita attraverso l'inserimento di un'espressa previsione in tal senso nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia del Senato ed è entrata così a far parte del testo del DDL.

Resta il tema di estremo rilievo di una più complessiva riforma del sistema delle misure cautelari reali, che porti all'estensione dell'applicazione delle garanzie già previste in materia misure cautelari personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sussistenza di gravi indizi quale presupposto applicativo e la perentorietà dei termini di trasmissione degli atti in caso di istanza di riesame.

All'esito dell'esame davanti alla Commissione Giustizia del Senato è stata, altresì, inserita la previsione secondo la quale l'elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio non è efficace se non vi è il consenso del difensore stesso.



Tale previsione appare particolarmente apprezzabile, non solo perché incide su una quantità molto elevata di procedimenti, aumentando significativamente le garanzie per l'indagato di un'effettiva conoscenza degli atti processuali e dispensando il difensore da complesse attività di ricerca dell'assistito (che si rivelano spesso infruttuose), ma anche perché la volontà iniziale della politica, manifestata attraverso la predisposizione di vari emendamenti in tal senso, era di segno esattamente opposto e mirava ad una semplificazione delle notificazioni da effettuarsi in via generale, anche nei confronti dell'indagato/imputato, presso il difensore a mezzo PEC.

Altro elemento certamente positivo, frutto dell'effettiva e costante interlocuzione con la politica, è stata la soppressione da parte della Commissione Giustizia del Senato della relazione introduttiva che, nell'impianto originario del DDL era stata introdotta attraverso la modifica dell'art. 493 c.p.p. al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza delle prove delle quali è richiesta l'ammissione.

Si sarebbe trattato del ritorno ad un passato rispetto al quale non possono certo esprimersi giudizi positivi, posto che l'esposizione introduttiva, nell'esperienza comune, era divenuta l'occasione per il Pubblico Ministero di formulare una requisitoria anticipata, portando il Giudice a conoscenza degli esiti delle attività di indagine e producendo così un effetto condizionante sull'intero giudizio. Sicuramente opportune sono anche le modificazioni apportate al testo originario della delega sulla riforma dell'Ordinamento Penitenziario, che enunciava principi eccessivamente generici, poi adeguatamente specificati, anche a seguito delle osservazioni svolte sul punto dall'Unione in sede di audizione sia davanti alla Commissione Giustizia della Camera, che del Senato.

In particolare è stato introdotto il diritto alla presenza dell'interessato nel procedimento di sorveglianza e la celebrazione di un'udienza pubblica; la previsione di norme che favoriscano l'integrazione di persone detenute straniere; una giurisdizione specializzata per i minori affidata al Tribunale per i minorenni; una trattazione speciale per gli aspetti attinenti l'esecuzione di pena dei detenuti minorenni e dei giovani adulti, finalizzata alla socializzazione, alla responsabilizzazione ed alla promozione della persona; l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la concessione o la revoca dei benefici penitenziari; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché dei contatti con il mondo esterno.

Da salutarsi con grande favore anche la previsione, introdotta nel corso dell'*iter* parlamentare, di una relazione annuale al parlamento sui procedimenti per ingiusta detenzione, che si aggiunge a quella già introdotta dalla recente legge di riforma delle misure cautelari (L. n. 47/2015), che impone di riferire gli esiti dei procedimenti nell'ambito dei quali siano state emesse misure cautelari personali.

E' emerso che dal 1992 ad oggi lo Stato sia stato condannato a pagare oltre seicento milioni di euro a seguito di oltre venticinquemila ricorsi per ingiusta detenzione e questi dati sono stati resi noti solo da questo Governo.

E' altrettanto noto però che questi numeri forniscono solo in parte il quadro del ricorso abusivo alla carcerazione preventiva, perché molti imputati assolti non vedono poi riconosciuto il loro diritto all'indennità, anche in ragione di un orientamento molto restrittivo elaborato sul punto dalla Corte di Cassazione.



Il contenuto della relazione sopra menzionata (se correttamente elaborata) contribuirà a disvelare finalmente la reale dimensione del fenomeno ed inciderà positivamente ed auspicabilmente sull'abuso della carcerazione preventiva.

Certamente negativa ed anche in contrasto con la finalità deflattiva della riforma, è l'espressa previsione che la scelta del rito abbreviato comporti la rinuncia a far valere nullità ed inutilizzabilità (peraltro già statuita dalla giurisprudenza ormai consolidata) e ad eccepire l'incompetenza per territorio.

Sul punto abbiamo nuovamente insistito davanti alla Commissione Giustizia del Senato, chiedendo inoltre che la facoltà di rinunciare all'abbreviato, già prevista in caso di nuove contestazioni, fosse riconosciuta anche nell'ipotesi di esercizio del potere di integrazione probatoria *ex officio* del Giudice, ma le osservazioni non sono, almeno per ora, state recepite.

Restano aperti al dibattito i temi che hanno determinato le ragioni delle nostre astensioni, che ho sopra richiamato: prescrizione, partecipazione a distanza e intercettazioni.

Quanto alle intercettazioni abbiamo ottenuto che la selezione del materiale intercettativo rilevante ai fini del procedimento avvenga "nel rispetto del contraddittorio tra le parti", fatte salve le esigenze di indagine.

Va poi segnalato che l'esame davanti alla Commissione Giustizia del Senato ha portato significative modificazioni alla norma di delega, recependo anche (in parte) le regole dettate nelle circolari emanate da alcune Procure in tema di riservatezza delle comunicazioni, i cui capi degli uffici sono stati sentiti in sede di audizione.

In particolare è stato delineato un sistema (sempre *sub specie* di delega) nel quale è previsto che le intercettazioni non allegate alla richiesta cautelare siano custodite in uno speciale archivio e che di essi non possa essere rilasciata copia al difensore, che ha però diritto all'esame e all'ascolto.

Responsabile della tenuta di tale archivio è il Pubblico Ministero, individuato quale soggetto che deve garantire la riservatezza di tali comunicazioni e in particolare di quelle contenenti dati sensibili, che non siano pertinenti alle indagini o che riguardino soggetti estranei alle indagini.

Allo stesso modo di tali conversazioni non deve essere effettuata neppure la trascrizione sommaria nel verbale di intercettazione, proprio al fine di evitare che ne sia divulgato in qualsiasi modo il contenuto.

Attraverso l'assoluta impossibilità di ottenere copia delle intercettazioni ritenute irrilevanti e l'individuazione del Pubblico Ministero quale soggetto responsabile della tenuta delle stesse, si vuole raggiungere l'obiettivo di evitare che il deposito, così come attualmente disciplinato, rappresenti un alibi per chiunque voglia indebitamente diffondere intercettazioni che non attengano all'indagine, ma che possano essere di interesse, legittimo o meno, per i *media*.

La limitazione della libertà personale determinata dall'intercettazione trova, infatti, la propria giustificazione esclusivamente all'interno e nell'ottica del procedimento penale ed in essa deve restare confinata, senza che conversazioni private non pertinenti all'indagine e captate con tali modalità possano essere diffuse nel nome di una non meglio definita libertà di stampa, che spesso si trasforma in una libertà di indebita invasione della sfera privata.



Nella fase di esame davanti alla Commissione Giustizia del Senato la norma di delega è stata, altresì, arricchita di nuovi principi, a seguito della nota pronuncia della Sezione Unite “Scurato” in materia di captatore informatico (c.d. *Trojan horse*), anche su sollecitazione dell’Unione.

Le nuove previsioni tendono sia a limitarne l’utilizzo – escludendo dal novero dei reati per i quali è consentito l’art. 416 c.p. e prevedendo che l’attivazione non sia permanente – che a imporre una regolamentazione di carattere tecnico per l’impiego di *software* predeterminati che non consentano indebite intrusioni oltre il perimetro del provvedimento autorizzativo e garantiscano la riservatezza del risultato delle captazioni.

Sul tema il punto di equilibrio raggiunto non è però ancora soddisfacente, sia perché è necessario prevedere espressamente che sia il giudice, nel decreto autorizzativo, a indicare il luogo domiciliare nel quale può essere attivata la captazione (al fine di scongiurare una serie indeterminata ed imprevedibile di intercettazioni domiciliari in luoghi che nulla hanno a che fare con le indagini), sia perché appare indispensabile escludere il delitto di cui all’art. 416 c.p. non solo da quelli per i quali è impiegabile il captatore informatico, ma in via generale dalla previsione speciale dettata dall’art. 13 del D.L. 152 del 1991 che, in deroga alla disciplina del secondo comma dell’art. 266 c.p.p. consente l’intercettazione di comunicazioni tra presenti in luogo domiciliare anche se non v’è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Sempre in tema di intercettazioni abbiamo ottenuto la modifica della norma di delega nella parte in cui faceva riferimento alla riservatezza delle conversazioni tra difensore e assistito inserendo genericamente il primo tra le persone “occasionalmente coinvolte nel procedimento”. Il difensore ora non è più compreso tra le persone occasionalmente coinvolte, ma, come è giusto, è rappresentata una chiara distinzione tra chi esercita la funzione difensiva, con le garanzie ad essa connesse, rispetto ai terzi occasionalmente coinvolti nel procedimento.

Quanto alla disciplina della prescrizione, pur restando invariato, come già osservato, l’impianto originario, sono state recepite nostre osservazioni in merito alla necessaria esclusione dalle cause di sospensione del decorso del termine prescrizionale della perizia richiesta dalla difesa e al decorso del termine di sospensione di un anno e mezzo dal termine previsto dall’art. 544 c.p.p., anziché dall’effettivo deposito della sentenza, com’era originariamente previsto. Entrambe le modifiche appaiono significative, anche se per ragioni diverse.

La prima avrebbe legato all’esercizio di una facoltà difensiva la sospensione della prescrizione, quasi che il tempo del processo non dovesse essere già inteso come momento dedicato, per sua stessa natura, allo svolgimento di tali attività.

La seconda avrebbe determinato l’effetto di sommare alla sospensione di un anno e mezzo, il termine previsto per il deposito della sentenza, procurandone così l’ulteriore allungamento per un periodo fino a novanta giorni.

In merito alla partecipazione a distanza al dibattimento che, pur essendo stata forse l’oggetto delle nostre critiche più ferme e serrate – mosse anche al Congresso di Cagliari -, è rimasta sostanzialmente invariata. Abbiamo ottenuto quantomeno la previsione dell’obbligo di motivazione per il decreto con cui il Giudice la dispone per ragioni di sicurezza nei confronti di



detenuti imputati di reati diversi da quelli previsti dagli artt. 51 comma 3 *bis* e 407, comma 2, lettera a) c.p.p., mentre prima era prevista una mera comunicazione.

Di tutti questi temi abbiamo ampiamente trattato sotto ogni profilo, esaminandone ogni risvolto tecnico negli atti indirizzati al Parlamento e al Governo, descrivendone la natura e gli effetti, anche su un piano più propriamente politico in vari documenti, tra cui le delibere di astensione e le lettere aperte da ultimo inviate ai Senatori.

Rimando, dunque, al contenuto dei ricordati documenti, senza indugiare oltre su tali temi che, per una compiuta trattazione richiederebbero un spazio non certo compatibile con le finalità della presente relazione.

Si allega comparazione tra testo originario del DDL e testo approvato in Commissione Giustizia del Senato.

**Il paradosso dei progetti di riforma del codice antimafia.** Il sistema di prevenzione ed il sottoinsieme di esso, oggi assai in voga, corrispondente alle misure a carattere patrimoniale, rappresentano uno snodo centrale nella politica del governo di contrasto alla criminalità economica.

La materia è nota, ha origini antiche e sta conoscendo una stagione di grande sviluppo in senso repressivo, cui non fa da *pendant* un adeguato dibattito e men che meno un sistema di garanzie entrambi tesi a limitarne gli effetti potenzialmente devastanti per i soggetti che vengano raggiunti dai provvedimenti ablativi del patrimonio o altrimenti limitativi della loro attività economica.

Questo accade perché la categoria della prevenzione si è storicamente posizionata al centro di un crocevia di interessi convergenti, riguardanti:

- la possibilità per qualsiasi classe al governo di accreditarsi politicamente come tutore della sicurezza collettiva;
- la necessità di creare un dispositivo flessibile, incisivo e di subitanea applicazione, idoneo a fronteggiare le diverse emergenze sociali;
- l'esigenza di dotarsi di uno strumento non dichiarato di lotta politica.

Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, è evidente che i governi attuali non hanno più tra le proprie finalità quella di mandare al confino sindacalisti, anarchici o internazionalisti, ma è altrettanto chiaro come – in analogia alla repressione dei fenomeni del brigantaggio e del *malandrinaggio*, al tempo fronteggiati proprio attraverso misure amministrative “di polizia” poste al di fuori del sistema penalistico *tout court* – la prevenzione si sia da tempo accreditata come strumento elettivo per la lotta delle “*perenni emergenze*” che connotano gli attuali assetti sociali.



Il lato oscuro è però allarmante e corrisponde proprio al contraltare di termini come “efficienza” e “flessibilità”, dietro i quali si intravede in filigrana il collasso del sistema di garanzie di matrice illuminista.

L’inaugurazione del cosiddetto “codice antimafia” ha dunque elevato la prevenzione al rango di sistema parallelo a quello penale, luogo ove si possono eseguire misure afflittive di carattere personale, senza aver commesso reati, e di carattere patrimoniale, le quali, attraverso l’espropriazione di beni, disvelano anche una natura propriamente criminogena, riducendo o annullando del tutto le possibilità lecite di partecipazione alla vita sociale.

L’applicazione di tali misure avviene poi attraverso quella che riteniamo essere una sacca del processo “inquisitorio”: il procedimento di prevenzione, appunto, nome sinistro evocativo dell’eclissi dei principi di cui al 111 della Carta Costituzionale.

L’ulteriore, tragica connotazione riguarda proprio la natura dei fenomeni che la prevenzione auspica di poter fronteggiare - quelli cosiddetti emergenziali - capaci di riprodursi in forme diverse, come si è da noi potuto constatare trascorrendo dalla stagione della criminalità organizzata a quella del terrorismo internazionale per giungere poi ai fenomeni di tipo corruttivo.

Tant’è che pur essendo stato varato appena cinque anni addietro, il codice antimafia ha già subito diversi interventi di *restyling*, tutti ovviamente di segno fortemente espansivo-repressivo, l’ultimo dei quali, corrispondente al disegno di legge 2134, inteso a consentire l’applicazione di misure di carattere patrimoniale anche agli indiziati dei reati di corruzione ovvero di “assistenza agli associati”.

La peculiare devianza del sistema di prevenzione rispetto ai canoni del “giusto processo” è stata sino ad ora giustificata attraverso ondivaghi richiami, vuoi alla natura amministrativa della confisca, vuoi alla vocazione squisitamente preventiva di essa, e più in generale sulla scorta di una copertura convenzionale motivata a sua volta dall’eccezionale esigenza di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, mediante l’utilizzo di efficaci misure di tutela dell’economia sana contro l’infiltrazione in essa dei proventi delle attività delle imprese mafiose.

L’Unione Camere Penali non poteva rimanere inerte rispetto a questa pericolosa deriva.

Innanzitutto, è stato elaborato un documento di critica serrata del disegno di legge citato, contenente una serie di proposte di modifica o di eliminazione degli articoli del provvedimento in discussione, miranti ad ampliare i diritti di difesa e ribadire il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.



Questo testo è stato poi presentato dalla Giunta UCPI alla Commissione Giustizia del Senato in un'audizione tenuta nel mese di maggio del 2016 e fatto oggetto di ampia discussione.

Inoltre, già da un anno è stato istituito dalla Giunta un Osservatorio sulle misure patrimoniali, finalizzato proprio a monitorare lo stato dell'evoluzione legislativa, del cosiddetto diritto vivente, della giurisprudenza internazionale e comunitaria.

Ne è anche qui scaturito un primo documento, incentrato sui temi di maggior interesse.

Si va, per l'appunto, dalle misure di prevenzione patrimoniali alle prospettive aperte dalla nota Sentenza Grande Stevens contro Italia; da un altro classico esempio di *truffa delle etichette*, costituito dalla cosiddetta "confisca allargata" alla confisca per valore equivalente sino ai temi più controversi sul piano applicativo corrispondenti all'amministrazione giudiziaria dei beni e alla tutela del terzo nelle misure patrimoniali.

Il lavoro è stato presentato al recente *Open Day* di Rimini ma, costituendo il più tipico esempio di *work in progress*, permetterà all'UCPI di continuare a monitorare lo stato dell'arte di uno dei nervi scoperti del sistema attuale, anche attraverso l'organizzazione di convegni tematici.

Dai lavori potranno ricavarsi ulteriori proposte al fine di poter incidere in modo ancor più concreto nel dibattito sul disegno di legge.

L'Unione sarà impegnata a rimarcare con forza l'affermazione di alcuni principi di garanzia insopprimibili che si articolano, solo per ricordarne alcuni fra i più significativi, nella direzione di:

- recuperare la effettività del diritto di difesa nei procedimenti applicativi delle misure patrimoniali (siano esse confische di prevenzioni o confische allargate applicate al di fuori del processo, in sede di incidente di esecuzione);
- respingere i tentativi di espansione indiscriminata dei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della misure, perseguiti anche attraverso la eliminazione delle connotazioni della abitudine e patrimonialità delle condotte da porre a base per la inclusione del proposto nella categoria dei soggetti pericolosi;
- assicurare un diritto alla prova pieno ed incondizionato;
- impedire l'arretramento del sistema rispetto a principi già acquisiti nella giurisprudenza, anche delle Sezione Unite, sia in termini di opponibilità dei proventi non dichiarati al fisco per giustificare la assenza di sproporzione patrimoniale, ( per la confisca allargata) che per la necessaria correlazione temporale fra acquisto dei beni e pericolosità sociale;
- ostacolare la chiara regressione rispetto a principi anch'essi acquisiti, derivante dalla previsione della possibilità di applicazione della confisca allargata in presenza di dichiarazione di estinzione del reato;



L'auspicio è di intervenire in tempo utile affinché con la forza comunicativa dell'etichetta dell'Antimafia non si cristallizzi ulteriormente un sistema totalmente eccentrico rispetto al sistema di garanzie ed ampiamente lesivo di diritti costituzionalmente tutelati.

**2. LA MAGISTRATURA ITALIANA FRA RIFORMA E AUTORIFORMA.** La questione "magistratura" rimane la vera e propria emergenza della giustizia italiana. L'U.C.P.I. non ha mai mancato di sottolineare questo aspetto in ogni occasione.

La necessità di una riforma dell'ordinamento giudiziario che preveda innanzitutto la separazione delle carriere o come forse è più corretto dire dell'ordine dei magistrati della decisione da quello dei magistrati del pubblico ministero oggi, e non solo da oggi, è ritenuta come non ulteriormente procrastinabile. E' avvertita non solo dai giuristi e dai costituzionalisti, ma anche oramai da ampi settori della più avvertita opinione pubblica e, persino, da una parte della magistratura.

Sono urgenti, però, anche quelle riforme che, intanto, possano rimediare alle più evidenti distorsioni del sistema giudiziario ed in particolare quelle che riguardano l'assetto organizzativo e il governo della magistratura e la indipendenza della funzione giudiziaria.

Circa un anno fa il Ministro della Giustizia aveva annunciato l'avvio di un percorso di riforma del sistema giudiziario e insediato due commissioni ministeriali. Avevamo sin da subito rilevato la insufficienza degli stessi propositi di questo percorso e, nello stesso tempo, ne avevamo pronosticato la inutilità. Le commissioni, a trazione "magistratura", in quanto composte in via quasi esclusiva da magistrati provenienti tutti dalle correnti della magistratura associata e già noti per avere ricoperto incarichi *extra-giudiziari* con designazione anche di componenti del CSM, in effetti dopo sei mesi di lavoro hanno prodotto ben poco. Un articolato di riforma dell'ordinamento giudiziario che sostanzialmente nulla tocca dell'attuale sistema se non alcuni aspetti marginali di tipo organizzativo, addirittura con qualche arretramento persino rispetto all'ultima riforma. Si attendevano, per esempio, risposte chiare su "magistrati in politica e fuori ruolo" per esempio. Su questo aspetto è stato riproposto uno schema insufficiente e inidoneo, già in qualche modo auspicato dallo stesso CSM.

L'UCPI, anche attraverso la elaborazione di una proposta articolata, da anni insiste nel dire che non può essere consentita la spola dei magistrati tra funzioni giudiziarie e incarichi nella politica e ciò può eventualmente avvenire soltanto attraverso la introduzione di una regola chiara e cioè quella per la quale il magistrato che sceglie di partecipare alla vita politica del paese (nel parlamento, nel governo, nelle assemblee elettive delle autonome locali e negli organi di governo delle stesse) debba necessariamente lasciare la funzione giudiziaria e non farne più ritorno. Si tratta di una esigenza, ed alla luce anche di quanto accade ancora in queste settimane, di una urgenza che è oramai avvertita da tutta l'opinione pubblica.

Il magistrato che assume un ruolo parlamentare o di governo fa una scelta di campo che compromette in via definitiva, anche solo sotto il profilo dell'apparenza, la sua autonomia e la sua indipendenza.



Le proposte in campo, elaborate dalla commissione ministeriale, vanno in tutt'altra direzione, limitandosi alla introduzione di alcune limitazioni territoriali, temporali e funzionali, come se il valore - di rilevanza costituzionale e che rappresenta l'essenza stessa della magistratura - dell'indipendenza potesse essere salvaguardato, per esempio, esclusivamente mediante l'esercizio delle funzioni giudiziarie del magistrato in altro distretto o circondario rispetto a quello in cui è stato eletto o ha esercitato incarichi di governo.

Un altro delicato fronte è quello che riguarda il funzionamento del CSM: continuiamo a registrare, al di là degli annunci, posizioni di assoluta conservazione dell'esistente. Si pensi al sistema elettorale per i componenti togati del CSM.

Quello attuale, che pure rappresenta un passo in avanti rispetto al sistema proporzionale per liste, che ha garantito per anni il governo delle correnti della magistratura associata, alla fine si è dimostrato insufficiente. Il collegio unico nazionale mantiene forte e pressoché inalterato il governo delle correnti nel CSM e sui singoli magistrati, con le ovvie ricadute sulla indipendenza.

La commissione, "a trazione magistrati", sul punto, non è riuscita a trovare una soluzione, limitandosi a prospettare in una relazione tutta una serie di possibili sistemi elettorali su base proporzionalistica o, comunque, con previsioni di recupero proporzionalistico. L'avevamo detto con chiarezza l'anno scorso: la magistratura non può riformare se stessa.

La magistratura non vuole riformare il sistema giudiziario e il prevedibile fallimento delle due commissioni ministeriali, governate da soli magistrati, è il risultato di questa costanza.

Anche per quanto riguarda il CSM l'UCPI ha avanzato proposte di riforma del sistema elettorale mediante la introduzione di collegi uninominali separati per magistrati giudicanti e magistrati requirenti.

La diffusione dei collegi uninominali avrebbe il pregio di diminuire il peso delle correnti organizzate; da qui l'ostracismo della magistratura associata a soluzioni di questo tipo.

L'ordinamento giudiziario è tema che non riguarda esclusivamente la magistratura, ma la società.

È dunque necessario confrontarsi con la magistratura e interloquire con la politica coinvolgendo l'opinione pubblica con la consapevolezza che il dibattito, per l'interesse che suscita, deve essere aperto e pubblico. Le iniziative politiche in materia di riforma del CSM, e del sistema elettorale dello stesso, devono e possono essere condotte anche nel più ampio contesto dell'iniziativa sulla separazione delle carriere.

La recentissima riforma del regolamento interno del CSM non pare aver raggiunto l'obiettivo della trasparenza e della correttezza delle nomine che si era prefissato, perché i lavori del Consiglio sono pubblici, ma quello delle Commissioni no. Neppure l'eliminazione delle nomine cd. "a pacchetto" risolve il problema di un sistema elettorale che fa ancora sì che gli incarichi direttivi e semi-direttivi siano espressione delle correnti e frutto di accordi. Insomma, non solo i lavori del Consiglio dovrebbero essere pubblici, ma anche quelli delle Commissioni, e i *curricula* dei candidati dovrebbero essere pubblicati e resi così noti. La diretta *streaming* assicurerebbe inoltre l'effettiva possibilità di accesso da parte dei cittadini a lavori che incidono sul funzionamento del sistema-giustizia.



**3. L'UNIONE E L'EUROPA.** L'Unione delle Camere Penali, attraverso l'Osservatorio Europa, ha perseguito l'obiettivo di realizzare non solo uno strumento di conoscenza e di divulgazione, ma anche deputato a segnalare alla Giunta tutte le questioni di interesse in modo che essa possa intervenire con azioni di stimolo o di critica in ambito politico, nella fondamentale materia della giustizia sovranazionale.

Nell'ambito della sua attività, l'Osservatorio continua a seguire con particolare interesse e preoccupazione l'iter della proposta di istituzione della Procura Europea, anche partecipando con propri relatori a conferenze sul tema, occasioni preziose per far conoscere l'opinione dell'avvocatura penalistica al riguardo.

L'Osservatorio ha monitorato l'emanazione di direttive, raccomandazioni e regolamenti emessi nell'ambito della cooperazione giudiziaria nel settore penale. Ciò al fine di esaminare e studiare la loro compatibilità con i principi del processo accusatorio e del giusto processo. Basti pensare alle direttive e alle proposte sulla protezione della vittima e sulla presunzione di innocenza, alle direttive sul rafforzamento dei diritti della difesa nei procedimenti penali e al Protocollo XVI, alla direttiva afferente l'informazione sul processo penale, al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, al *Legal aid*, all'applicazione della direttiva sul diritto alla traduzione e all'interprete, all'ordine europeo di investigazione penale, al rapporto CEPEJ. Tutti temi su cui sono stati elaborati documenti critici e di approfondimento.

Ugualmente dicasi per le direttive e i progetti di direttiva riguardanti il diritto penale sostanziale, ove l'analisi e la comparazione delle diverse formulazioni incriminatrici e delle previsioni sanzionatorie da introdurre negli Stati membri offrono spunti di riflessione assai complessi, come accade con riguardo a significative nuove garanzie riconosciute dalla Corte EDU in tema di *ne bis in idem* o di limiti alla *reformatio in pejus* in appello, ma anche con riguardo alla valutazione restrittiva delle nullità collegate al pregiudizio effettivo e all'equità complessiva del processo, pur in presenza di rilevate violazioni di legge.

Altro tema di notevole importanza è l'attuazione dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e cioè l'adesione della UE alla CEDU al fine di dare massima diffusione alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, in conformità a quanto statuito nel 2009 dal Trattato di Lisbona. È nota la posizione di aperto contrasto manifestata dalla CGUE con il parere 2/13 del 18.12.2014. Tuttavia tale posizione ha aperto un vivace dibattito cui l'Osservatorio Europa ha partecipato anche recentemente con propri documenti. Certo i tempi sono assai lunghi perché i negoziati vanno a rilento ma certamente non si deve abbassare la guardia.

Vorremmo rammentare l'organizzazione, con la Scuola Nazionale e in collaborazione con l'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, del primo Corso di Alta Formazione in diritto penale europeo che si è concluso ad aprile 2016 con la tavola rotonda e la cerimonia di consegna degli attestati. Nel mese di giugno sono poi state effettuate due visite di studio alla Corte EDU per



partecipare alle udienze avanti la *Grand Chambre*. Esperienza riuscita che verrà replicata nei prossimi mesi anche avanti la Corte Penale Internazionale.

A margine del corso di diritto penale europeo, l'Osservatorio organizza con le singole Camere Penali dei "Mini Corsi" di 4-6 incontri per dare in tempi contenuti un'idea delle tematiche più importanti a livello di diritto penale europeo. A Busto Arsizio si è concluso nel mese di giugno e a Verona si terrà tra ottobre e novembre.

Il coordinamento in stretta collaborazione con la Commissione per i Rapporti con l'Avvocatura Internazionale diretta da Nicola Mazzacuva ha dato i suoi frutti. Infatti, lo scorso 22 gennaio si è tenuto a Bologna l'importante convegno intitolato "Il diritto penale del (per il) nemico" che è stato anche l'occasione per progredire nella adesione di ulteriori associazioni di penalisti alla Unione dei Penalisti Europei.

Continuano in modo proficuo anche i rapporti con le associazioni dell'avvocatura a livello europeo, come CCBE, ICB, UIA e ECBA nonché con l'International Criminal Court, Eurojust, Europol, Olaf, Commissione LIBE presso il Parlamento europeo, partecipando a incontri, conferenze, convegni e convocazioni. Preme, in merito, porre in risalto l'importante Convegno Internazionale dal titolo "La centralità del ruolo dell'Avvocatura per la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali", organizzato dalla Camera Penale Veneziana, e dall'Unione delle Camere Penali attraverso la Commissione per i rapporti con l'Avvocatura internazionale e l'Osservatorio Europa, nel quale sono state evidenziate le criticità del particolare momento, legato anche al terrorismo e la difficile battaglia anche culturale dei penalisti e dell'avvocatura per la difesa dei diritti fondamentali e la tenuta della democrazia.

Da segnalare anche la neo formata ICCBA (*International Criminal Court Bar Association*), organismo indipendente e rappresentativo dell'avvocatura avanti la Corte Penale Internazionale. Elisabetta Galeazzi, componente dell'Osservatorio, è stata eletta componente del *Membership Committee* e quindi UCPI sarà rappresentata ai massimi livelli.

L'Osservatorio continua a collaborare in *partnership* con l'EIUC (*European Inter University Centre for Human Rights and Democratisation*) con particolare riguardo alla organizzazione di corsi specialistici sulla tutela dei diritti umani per avvocati penalisti avanti la CEDU e la CGUE.

Negli scorsi mesi è stato avviato un progetto di monitoraggio sul territorio nazionale sui contrasti della normativa sostanziale e processuale interna così come "vive nella prassi della giurisprudenza di merito e di legittimità" con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. A tal fine è stato inviato a giudici e avvocati uno stampato da utilizzare per le relative segnalazioni, in modo da poter poi stilare un rapporto sugli esiti del monitoraggio. I dati raccolti sono in corso di elaborazione e studio.



La Giunta UCPI, in collaborazione con l'Osservatorio Europa, è intervenuta *ad adiuvandum* avanti la Corte EDU nel procedimento *Vanaria c. Italy* concernente la questione se sia rispettosa della CEDU la normativa italiana che consente di dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, determinandone l'inammissibilità, poiché ciò preclude di rilevare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato maturato dopo la sentenza impugnata.

Il prof. Vittorio Manes, componente dell'Osservatorio, ha partecipato, come patrocinatore di una delle parti, alla discussione avanti alla *Grand Chambre* del caso *Hotel Promotion Bureau c. Italy* in tema di applicazione della confisca in assenza di sentenza di condanna, questione che viene attentamente monitorata per gli evidenti riflessi sulla tutela del principio di non colpevolezza e di difesa effettiva. In entrambi i casi si è in attesa della pubblicazione della decisione della Corte.

Va, infine, ricordato che l'Osservatorio Europa segnala in una "Newsletter", ormai mensile, le sentenze della Corte di Giustizia della UE e della Corte EDU in materia penale che rivestano particolare importanza ed interesse, oltre a tutte le informazioni più rilevanti in ambito europeo e internazionale, come convegni, corsi, conferenze e pubblicazioni.

Da segnalare con soddisfazione poi il lavoro svolto dalla Commissione per i rapporti con l'Avvocatura Internazionale, nata dall'esigenza di instaurare un continuo dialogo con organizzazioni analoghe all'Unione Camere Penali Italiane presenti negli altri Stati dell'Unione Europea, ovvero di sollecitare colleghi penalisti di altri Paesi alla creazione di organismi di tal natura onde consentire che l'attività propria posta in essere oggi dall'Unione nell'ambito della formulazione delle leggi interne, possa essere anticipata al momento della formulazione delle proposte di direttive comunitarie, le quali incidono sempre più pesantemente sulla formazione del diritto penale interno.

La Commissione si è, infatti, attivamente spesa in questa direzione per promuovere processi di aggregazione e coesione, facendosi promotrice di numerose iniziative che a partire dal 17 maggio 2014 – data in cui a Livorno le associazioni rappresentative di Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Turchia e S. Marino procedevano alla firma del primo statuto provvisorio della Unione Internazionale degli Avvocati Penalisti Europei – hanno portato alla creazione di un costante dialogo e all'apertura di importanti spazi di dibattito.

I frutti di tale attività si sono colti, in modo evidente, in occasione del convegno internazionale dal titolo "Il diritto penale del (per il) nemico", organizzato a Bologna il 22 gennaio 2016, all'indomani dei drammatici fatti di Parigi, dove oltre a delinearsi la via comune che i membri dell'Unione Internazionale dovranno seguire, si è ufficializzata l'adesione dei Colleghi penalisti tedeschi all'Unione.

Tale convegno, si è caratterizzato per la massiccia adesione dei Colleghi Penalisti di tutta Europa e non solo, ed è stata l'occasione per manifestare vicinanza e solidarietà all'intera popolazione



Francese, con momenti significati e toccanti, quale quello in cui tra la commozione di tutti i presenti e in un ossequioso silenzio si diffondevano nell'aria le note della Marsigliese.

Il convegno è stata anche l'occasione per riflettere e approfondire le problematiche legate al ruolo dell'Avvocato nella tutela dei diritti fondamentali della persona, con un'attenzione particolare all'annosa questione della repressione degli Avvocati Turchi, testimoniata dall'importante e toccante relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, Ümit Kocasakal.

Nell'ambito del progressivo approfondimento delle tematiche legate al contesto comunitario e internazionale, L'Unione ha patrocinato in data 1 e 2 luglio 2016, a Venezia, congiuntamente all'Osservatorio Europa UCPI, alla Commissione per i rapporti con l'Avvocatura internazionale, alla Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici" e all'Ordine degli Avvocati di Venezia, un importante incontro sul tema della tutela dei diritti avanti alla Corte EDU e alla Corte Penale Internazionale, dove tra le varie tematiche trattate si è voluto dare risalto alla centralità del ruolo dell'Avvocato per la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali.

In sintesi, attraverso i contatti posti in essere dai componenti della Commissione si è inteso dare attuazione e operatività all'Unione Europea dei penalisti e in virtù di tale lavoro nella mattinata del 30.9.2016 sarà firmato il regolamento che, secondo le norme transitorie dell'Unione, dovrà portare alla celebrazione del Congresso istitutivo della Associazione.

Nel mese di febbraio del 2016, data la opportunità di avviare i rapporti con i Colleghi penalisti di Belgio e Lussemburgo - per la loro vicinanza con le sedi del Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia, tra i principali destinatari dell'azione che l'UCPI si propone di portare avanti - si sono avuti i primi contatti, con incontri di un esponente della Commissione presso la Corte di Giustizia della Unione Europea in Lussemburgo ed il Tribunale di Arlon.

In seguito ai tragici fatti di Bruxelles del marzo scorso, tali contatti sono stati intensificati fino alla designazione, da parte del 'Batonnier' (Presidente) dell'Ordine degli Avvocati del Belgio del sud e Lussemburgo, di un delegato consigliere dell'Ordine alla prosecuzione delle relazioni con la Commissione e la successiva adesione alla Unione Internazionale, inizialmente prevista per il questo Congresso, ma tuttora in forse per una contingenza personale di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, che probabilmente non renderà possibile la presenza del Collega belga (avv. Dimitri Soblet) a Bologna.

Infine, la Commissione ha preso contatti - attraverso una sua componente madrelingua russa Collega Ekaterina Piazzolla - con l'avvocatura dei Paesi dell'Est, "in primis" con la Russia, attraverso i consigli dell'Ordine di Mosca e di San Pietroburgo. Malgrado la diversa impostazione culturale e storica, confidiamo nella possibilità di tradurre tali iniziali rapporti in un proficuo e stabile scambio culturale che possa ulteriormente ampliare gli orizzonti dei rapporti già esistenti con l'Avvocatura internazionale.

**4. L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA E LE SUE CONNESSIONI CON LA POLITICA GIUDIZIARIA.** Così come ricordato in un documento pubblicato sul sito dell'Unione delle Camere Penali italiane, nella sezione dedicata all'Osservatorio sull'informazione giudiziaria, da tempo gli avvocati penalisti sono consapevoli che sulla scena della politica giudiziaria, ma anche



della quotidiana attività professionale, campeggia ormai un “soggetto”, ulteriore a quelli tradizionali contemplati dal codice: l'informazione giudiziaria.

Da sempre l'Unione delle Camere Penali è intervenuta, con propri documenti o comunicati, sulle modalità di presentazione da parte della stampa sia dei temi della politica giudiziaria sia di singole vicende giudiziarie, intravedendo i pericoli, per i diritti del cittadino e per le stesse sorti delle regole del giusto processo, rappresentati - anche all'interno delle dinamiche processuali - dalle subdole modalità con cui, sempre più spesso, l'informazione interviene su temi legati alla giustizia. Anche se è un'osservazione abbastanza ovvia e forse banale, la stampa (tramite prese di posizione o interviste “mirate”; la pubblicazione di atti e intercettazioni; la prassi della "fuga di notizie" etc.) riesce spesso a condizionare, a volte anche consapevolmente, singole vicende giudiziarie. Così come, per altro verso, anche i grandi temi sollevati dall'avvocatura penale (diritti civili; garanzie; separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante; ruolo della magistratura in una società improntata a principi liberaldemocratici; la specializzazione forense) sono condizionati dai mezzi di comunicazione.

Dare pubblica rilevanza ad una posizione piuttosto che ad un'altra, fare filtrare una notizia in un certo momento, assicurare uno spazio di intervento a un soggetto del panorama giudiziario invece che a un altro, riesce a “(de-)formare” l'opinione pubblica, a indirizzarla, a farle assumere determinate posizioni.

È chiaro che in certi limiti tutto questo è inevitabile e attiene alla fisiologia del fenomeno per la parte “fisiologica” del fenomeno, corrisponde al compito, sacro, dell'informazione. Ma tutti sappiamo, nel contempo, che in Italia il confine della fisiologia, sul tema dell'informazione giudiziaria, viene spesso varcato.

Ciò avviene per evidenti limiti connessi al *background* culturale di chi si occupa dell'informazione giudiziaria (esiste certo una concezione etica della giurisdizione, ma anche dell'informazione giudiziaria ...) ma anche in ragione della ben nota impropria “alleanza” che spesso si stabilisce tra informazione e magistratura inquirente.

E questo avviene, in modo perverso, a prescindere da ogni area politica di riferimento dei vari mezzi d'informazione.

La risposta da parte dell'avvocatura penale era stata fino a questo momento consegnata a una puntuale quanto sacrosanta critica e ad opportune denunce di singoli aspetti del fenomeno.

Tuttavia, l'attuale Giunta ha ritenuto opportuno rendere organica, al di là di singoli episodi e prese di posizione, l'attività di “monitoraggio” dell'informazione giudiziaria in Italia per creare i presupposti per un'azione di politica giudiziaria che, dopo una prima fase di analisi del fenomeno, elabori idee per supportare concrete iniziative dell'associazione.

Il lavoro della Giunta e dell'Osservatorio in questo primo biennio si è dedicato allo studio dell'informazione giudiziaria, alle sue caratteristiche ed ai suoi effetti. Lavoro che ne ha assorbito quasi integralmente le risorse anche se non è stata trascurata un'attività di denuncia - che ha avuto buoni riscontri sui mezzi di informazione- in ordine a casi singoli ritenuti più rilevanti.



**Il lavoro svolto nel biennio e l'evoluzione dell'analisi politica.** Come accennato, dunque, nel biennio, il lavoro dell'Unione sul tema, anche tramite il proprio Osservatorio e con l'importante collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, è stato finalizzato alla preparazione di un "libro bianco" sull'informazione giudiziaria che è in dirittura d'arrivo e i cui risultati – molto interessanti - saranno resi noti a breve, nelle prossime settimane.

Ciò è stato possibile attraverso la "schedatura" di 21 importanti quotidiani nazionali (ed anche delle cronache locali di alcuni di essi) per esaminarne e valutarne, secondo parametri prestabiliti, la "qualità" e la "impostazione" informativa sui temi della cronaca e della politica giudiziaria.

Naturalmente si tratta di un primo *step*, poiché vi è consapevolezza della necessità dell'estensione dello stesso all'informazione televisiva e a quella on line. Lo sforzo organizzativo, tuttavia, ha richiesto di concentrarsi anzitutto sulla informazione della carta stampata che, comunque, ha un peso specifico ancora rilevante nella società italiana, specie nei c.d. "ambienti che contano".

I primi mesi di lavoro (dal gennaio al giugno 2015) sono stati impiegati nella discussione dei criteri e dei parametri di rilevazione per "istruire" i colleghi dell'Osservatorio che avrebbero dovuto fungere da rilevatori. Ovviamente questo è avvenuto sotto la guida dell'Università di Bologna (nella persona del Prof. Michele Sapignoli) per rispettare i criteri scientifici imposti dai canoni di una corretta rilevazione statistica.

A svolgere la funzione di rilevatori statistici, infatti, sono stati gli avvocati dell'Osservatorio che - per un periodo di sei mesi (compresi quelli del periodo "feriale" estivo), dal 1 luglio al 23 dicembre 2015- hanno ogni giorno, con un certo sacrificio personale, provveduto alla trascrizione dei dati su apposite "schede informatiche" concordate con il Prof. Sapignoli.

Conclusa la fase della rilevazione, i primi mesi del 2016 sono poi stati impiegati per la "pulizia" dei dati, la loro analisi e la loro elaborazione in apposite tabelle, nonché nello studio degli stessi e nella elaborazione dei commenti e delle "guide alla lettura" che compariranno nel "libro bianco".

Nel contempo, Giunta ed Osservatorio hanno, nel corso del biennio, più volte licenziato documenti di denuncia delle degenerazioni dell'informazione giudiziaria e dei sistemi di comunicazione degli inquirenti rispetto alle inchieste da loro condotte (un approfondimento particolare è stato svolto, ed è ancora in corso, sulle modalità di comunicazione tramite "video" da parte della polizia giudiziaria).

Tra le vicende oggetto di attenzione quella del c.d. processo Bossetti; la inchiesta ANAS e quella sul Teatro Petruzzelli di Bari. Tali documenti e prese di posizione hanno spesso trovato riscontro sui mezzi di informazione scritti ed anche nel corso di trasmissioni televisive come "Piazza Pulita" e "Otto e mezzo" (in entrambe sono state espressamente menzionate le iniziative dell'UCPI e dell'Osservatorio). Una rassegna stampa su questi temi, comunque, sarà distribuita in sede congressuale.

Tra le attività sul punto, un considerevole rilievo hanno rivestito alcuni Convegni organizzati dall'Unione delle Camere Penali, d'intesa con il proprio Osservatorio e con i colleghi delle camere territoriali.



Tra i tanti inviti ricevuti e le varie partecipazioni a convegni in tutta Italia (Catania, Oristano, Vicenza, Parma e molti altri), mette conto segnalare particolarmente il Convegno di Torino del maggio 2015, organizzato di concerto con l'Osservatorio e con la Camera Penale di Torino, che ha visto, tra l'altro, la prestigiosa partecipazione dell'avvocato francese *Daniel Soulez Larivière*, autore del noto *pamphlet* sul "Circo mediatico giudiziario" e il convegno bolognese dello scorso maggio, tra i cui organizzatori, oltre alla Camera Penale di Bologna, va annoverato il "Centro Marongiu" dell'UCPI.

Nel corso di quest'ultimo convegno, forse per la prima volta, è stata predisposta un'apposita sessione di psicologia giudiziaria con studiosi della materia per segnalare i condizionamenti che la giurisdizione subisce dalle distorsioni della informazione sulle inchieste giudiziarie.

Si tratta di situazioni forse ovvie per chi svolge il patrocinio penale, ma non altrettanto per la pubblica opinione e la magistratura, che spesso, nelle sue posizioni pubbliche, stigmatizza il fenomeno dei "processi mediatici" ma tende a rassicurare i propri interlocutori affermando la presunta inesistenza di pericoli per la "giurisdizione", che sarebbe in grado di "resistere" alle pressioni dei media.

Alla luce del biennio di lavoro svolto su questi temi è possibile svolgere alcune considerazioni ulteriori rispetto al fenomeno della informazione giudiziaria e del suo *background*.

L'informazione giudiziaria è stata in passato biasimata per la pedissequa ed acritica derivazione dalle fonti giudiziarie. Una doglianza condivisibile, che coinvolgeva giustamente anche e soprattutto le fonti stesse (in fin dei conti il giornalista scrive quanto gli viene comunicato), comprese quelle forensi, non certo estranee a fenomeni degenerativi.

L'esame complessivo del fenomeno informativo degli ultimi anni impone però di rilevare che quel modello (sintetizzabile un po' rozzamente nella dinamica "io ti passo la notizia" e "tu mi elogi nel tuo articolo") è ampiamente superato, o comunque residuale.

La valutazione delle attuali innovative dinamiche impone un'analisi più accurata del fenomeno.

Da tale analisi emerge assai chiaramente che le dinamiche attuali siano ormai più complesse delle precedenti, poiché sembra emergere una sorta di "asse" tra informazione e investigazione, destinato, molto spesso consapevolmente, ad incidere a favore dell'accusa sull'iter delle vicende giudiziarie anche *all'interno* del processo.

Tutto questo può essere sintetizzato con uno *slogan* che, come tutti, ha il difetto della semplificazione ma il pregio della chiarezza: l'informazione giudiziaria è spesso considerata dagli investigatori – parafrasando *Von Clausewitz* - la prosecuzione dell'inchiesta giudiziaria con altri mezzi<sup>2</sup>.

Sicché, a dispetto di smentite di maniera, è evidente che gli investigatori operino - oltre che ovviamente in sede giudiziaria - anche nella predisposizione della comunicazione esterna (peraltro attraverso strumenti informativi sempre più sofisticati), con l'intento di preparare il terreno allo svolgimento *del successivo processo*.

---

<sup>2</sup>Di Karl Von Clausewitz, generale prussiano nato nel 1780, è nota la dottrina politico militare sintetizzata nella celebre frase "La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi".



Ciò avviene a volte tramite i tradizionali *media*, altre volte con forme di comunicazione predisposte dagli stessi investigatori che i *media* si prestano a “rilanciare” ed amplificare in modo suggestivo, specialmente utilizzando la rete.

In proposito, va segnalato un vero e proprio “nuovo genere” di informazione giudiziaria, polemicamente definibile come una sorta di “trailer giudiziario”, destinato ad essere partecipe di un’operazione di condizionamento della giurisdizione (sia questo voluto o meno<sup>3</sup>).

Avviene così che il martellamento mediatico, in particolare televisivo e sul *web*, ma non solo, rappresentato dal “combinato disposto” di conferenze stampa degli investigatori, video suggestivi<sup>4</sup>, fughe mirate di notizie, pubblicazioni del contenuto di atti processuali a senso unico, ottiene il risultato di esercitare o comunque tentare un condizionamento sulla giurisdizione.

È necessario domandarsi se questo assetto della comunicazione<sup>5</sup>, che in questa sede si può descrivere solo in parte, sia compatibile non solo e non tanto con le nostre leggi (dato che l’articolo 114 c.p.p. è inoperante per scelta delle Procure e, da ultimo, in virtù di un’opinabile interpretazione delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione), quanto con le direttive europee.

Queste ultime rivendicano senza ombra di dubbio un nobile e condivisibile ruolo di *watchdog* ai mezzi di informazione, a volte in modo particolarmente ampio, ma nel contempo individuano due limiti all’informazione giudiziaria: la presunzione di innocenza e il non condizionamento della giurisdizione (quella che qualcuno traduce come *verginità cognitiva* del giudice).

Quanto al primo limite, le direttive europee richiedono una particolare *sobrietà* agli investigatori allorché, doverosamente, informino in ordine alle loro inchieste. *Sobrietà* che imporrebbe, anzitutto, di non presentare anticipatamente come colpevoli i cittadini sotto inchiesta. Riguardo al secondo limite, si riconosce che il fenomeno di una informazione che violi la presunzione di innocenza possa condizionare il giudice (non è dunque una fissazione degli avvocati).

Orbene, con riguardo alla presunzione d’innocenza, sembra evidente come il sistema informativo nonché quello comunicativo degli investigatori sia ormai programmato per ignorarla completamente, anche attraverso forme di comunicazione suggestive e articolate (conferenze stampa tutt’altro che *sobrie*, diffusione di *video* autopromozionali particolarmente sofisticati, *etc.*).

In ordine, invece, al condizionamento del giudice e, in verità, anche dei testimoni che dovranno deporre al dibattimento, l’U.C.P.I. con il proprio Osservatorio sull’informazione giudiziaria ha raccolto nel ricordato Convegno di Bologna le relazioni di esperti e docenti nelle materie di psicologia e sociologia giudiziaria che confermano, non sotto il profilo del senso comune, ma dello studio scientifico, come la pressione informativa veicolata da distorsioni nella presentazione di

<sup>3</sup> In proposito si leggano alcuni documenti dell’Osservatorio, tra i quali quelli relativi alle inchieste giudiziarie relative al tragico omicidio della piccola Yara Gambirasio, alle tangenti ANAS e all’inchiesta sul Teatro Petruzzelli di Bari.

<sup>4</sup> L’Osservatorio ignora, allo stato, se sia una leggenda metropolitana o meno l’esistenza, riferita informalmente da alcuni giornalisti, di una “banca dati” di video ed immagini allestita dalla polizia cui potrebbero liberamente attingere i *media* per la comunicazione (immagini di roboanti perquisizioni; irruzioni *etc.*). Certo è che, banca dati o meno, appare evidente una attività di propaganda informativa sulle indagini, destinata ad incensarle e a sostenerne la fondatezza.

<sup>5</sup> Si è disponibili a riconoscere che questo corrisponda ad un fenomeno non solo italiano, la c.d. *spettacolarizzazione* della giustizia. L’impressione è, tuttavia, che in Italia lo “spettacolo” sia a senso unico, in favore delle prospettazioni accusatorie.



vicende giudiziarie, possa condurre a degenerazioni processuali, condizionando i giudici, togati o non togati, e i testimoni.

In conclusione, all'esito di un esame anche sommario del "circo mediatico giudiziario" del nuovo millennio ci si deve chiedere se il ruolo degli investigatori ricomprenda anche quello dell'autopromozione delle proprie inchieste e il tentativo di "enfattizzarle" in un'ottica di condizionamento processuale e se il ruolo dei *media*, quando amplifica e si fa acriticamente garante della fondatezza delle inchieste giudiziarie, sia davvero in qualche modo in linea con quello di "cane da guardia" del potere, romanticamente evocato dai consessi europei.

**Prospettive di azione futura.** Come si sarà compreso dalla lettura di quanto precede, l'attenzione *organica e permanente* al tema della informazione giudiziaria ha rappresentato una novità introdotta nei temi dell'UCPI anche in ragione della istituzione di un Osservatorio dedicato.

È pertanto implicita, in prospettiva, la necessità di un affinamento dell'attività e delle iniziative nel prossimo biennio.

In chiave di progettualità, sarà necessario, nel prossimo futuro, tenere vivo il dibattito sulle questioni della informazione giudiziaria, anche attraverso la diffusione dei dati rilevati e dell'analisi che sarà contenuta nel "libro bianco" di imminente pubblicazione, coinvolgendo sia gli "operatori" della giustizia che quelli dell'informazione. In tal senso sono allo studio progetti di informazione e riflessione sui dati raccolti, d'intesa con le camere penali territoriali, le Università e le associazioni che fanno riferimento al mondo del *media*.

In secondo luogo, sarà necessario ampliare la sfera di attenzione dell'Unione, più di quanto non sia comunque già avvenuto, agli altri mezzi di comunicazione che, per ragioni di realismo sulle energie disponibili, sono per il momento stati tenuti in parte al di fuori della prima ricerca: ci si riferisce, ovviamente, all'informazione radiotelevisiva ed a quella c.d. on line (già, peraltro, oggetto di una relazione nel corso del già menzionato Convegno di Bologna).

Per altro verso, l'attività di segnalazione di singoli casi ed abusi nell'ambito della informazione giudiziaria, dovrà essere affinata, non limitandosi a denunciare alla opinione pubblica ed alla stampa singole violazioni, ma predisponendo iniziative che chiamino in causa le pubbliche autorità (garante sulla protezione dei dati; autorità governative e di polizia giudiziaria; ordini professionali – compreso quello forense in caso di abusi da parte di legali; autorità giudiziaria).

In tal senso già è operativo un gruppo di lavoro che sta studiando alcune possibili iniziative.

In altre parole, e concludendo, il programma del prossimo biennio passa attraverso la triplice attività di studio ed analisi del fenomeno; di "informazione" alternativa sulle caratteristiche del medesimo; di sviluppo di iniziative di politica giudiziaria destinate a caratterizzare la indisponibilità dell'UCPI a mantenere l'attuale stato di degrado della informazione giudiziaria, a partire dal fenomeno dei c.d. processi mediatici.

**5. L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA E LA DIFESA DEGLI ULTIMI.** Un particolare impegno è stato dedicato dalla Giunta alla implementazione, al rafforzamento ed alla Riforma di tutte le forme di assistenza difensiva dei soggetti economicamente e socialmente più deboli, al fine



di ottenere che la effettività della difesa fosse garantita prescindendo, dalla natura e dalla origine del mandato, dalla mancanza del rapporto fiduciario con il difensore, ovvero dalla condizione economica dell'assistito.

**La difesa d'ufficio.** Nel programma del 2014 denunciavamo che *«le liste dei difensori d'ufficio si sono trasformate, quasi, in “liste di collocamento”, demotivate e non qualificate»* e auspicavamo una riforma soddisfacente, in grado di *«offrire effettiva difesa ai meno abbienti e non umiliare la dignità della funzione»*.

Quell'ambizioso obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione della Riforma di cui al Decreto Legislativo 30 gennaio 2015 n. 6, attuativo della delega contenuta nell'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che aveva appunto delegato il Governo a riordinare la materia della difesa d'ufficio, prevedendo criteri e modalità di accesso in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione di requisiti tali da assicurare la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio.

La Riforma ha introdotto innanzitutto requisiti più stringenti per l'accesso all'elenco nazionale dei difensori di ufficio, al fine di garantire la competenza specifica del professionista che intende esservi iscritto.

In particolare, accanto a quelli del “conseguimento del titolo di specialista in materia penale” e della “comprovata esperienza professionale”, il novellato articolo 29 disp. att. c.p.p. prevede, quale ulteriore strumento di accesso, la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento la cui struttura è però mutata rispetto a quella precedentemente adottata: innanzitutto si è prevista una durata non più annuale ma biennale; inoltre si è espressamente previsto un esame finale da sostenere.

Naturalmente resta la “legittimazione” dell'Unione e delle Camere penali territoriali quali soggetti espressamente indicati dalla norma per l'organizzazione di tali corsi – con ciò riconoscendo il ruolo fondamentale della nostra Associazione nella formazione professionale specialistica.

Al contempo – ed è questo l'altra grande novità della riforma – si è previsto espressamente che la permanenza nell'elenco nazionale è condizionata all'*esercizio continuativo di attività nel settore penale*, oggetto di verifica annuale.

Questa riforma costituisce sicuramente un risultato storico per l'Unione delle Camere Penali. Essa ha infatti recepito in grandissima parte un articolato nella cui elaborazione la nostra Associazione ha avuto un ruolo fondamentale. Ma l'approvazione del testo del decreto legislativo non è stato certo un punto di arrivo.



Forte ed importante è stata la nostra presenza anche immediatamente dopo, quando il Consiglio Nazionale Forense è stato chiamato a redigere il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio (poi approvato il 22 maggio 2015).

Ed ancora, più recentemente, l'estate appena trascorsa, quando -ancora una volta il Consiglio Nazionale Forense- ha elaborato, anche su spinta e richiesta dei Consigli degli Ordini, delle Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d'ufficio.

Nel caso del Regolamento l'Unione delle Camere Penali Italiane ha partecipato direttamente e in prima persona, avendo la nostra Paola Rebecchi fatto parte della Commissione che ha redatto il testo poi approvato dal CNF (seppur con alcune modifiche rispetto all'articolato predisposto dalla Commissione).

Più complessa è stata l'attività nel caso delle Linee Guida, atteso che soltanto nella fase finale l'Unione è riuscita ad intervenire con forza per evitare che esse legittimassero prassi applicative che potevano svuotare la portata della Riforma.

Anche in quest'ultimo caso è stata -ancora una volta - la nostra Paola Rebecchi a predisporre un preciso documento poi trasmesso dalla Giunta al CNF, che ha accolto gran parte delle nostre istanze, in particolare per quanto riguarda la rigida applicazione del criterio della biennialità dei corsi di formazione (che la bozza iniziale delle Linee Guida predisposte dal CNF finiva -di fatto- per svuotare di ogni significato).

Come si vede, parlando di difesa d'ufficio e di Unione delle Camere Penali, non si può non ricordare la fondamentale figura di Paola Rebecchi, che ci ha tragicamente e improvvisamente lasciati l'11 giugno scorso, di ritorno proprio dal nostro Secondo Open Day a Rimini. In quell'occasione Paola presentò l'attività della sua Commissione proiettando lo straordinario documentario dedicato a Fulvio Croce e ricordando il fondamentale ruolo sociale e costituzionale dell'avvocato penalista e -in particolare- del difensore d'ufficio.

Paola Rebecchi, con i colleghi del suo Osservatorio, in più occasioni, ci ha ricordato che la conquista della Riforma del 2015 era soltanto l'inizio di un percorso culturale innanzitutto all'interno dell'Avvocatura, tracciando gli sviluppi futuri della riforma e della battaglia dell'Unione delle Camere Penali in tema di difesa d'ufficio, anche attraverso la formazione di base e territoriale, la sensibilizzazione degli iscritti, il monitoraggio delle concrete prassi giudiziarie dei singoli uffici.



In tema di formazione si deve ricordare l'intuizione che ha consentito, grazie all'ottimo lavoro svolto da Paola Rebecchi con il Prof. Giorgio Spangher, di dar vita alla collana dei *Quaderni per la formazione per la formazione professionale* dei difensori d'ufficio, edita da Pacini Editore con la collaborazione dell'Unione delle Camere Penali, i cui primi volumi sono già stati distribuiti nelle nostre scuole di formazione ed altri sono in avanzata fase di lavorazione.

L'Osservatorio sulla Difesa d'ufficio aveva, poi, iniziato ad elaborare anche una serie di questionari per cercare di monitorare la concreta applicazione della riforma nelle nostre aule di giustizia, anche al fine di evidenziarne eventuali criticità e prassi distorsive.

La Riforma costituisce un traguardo, ma allo stesso tempo segna un nuovo punto di partenza, per garantire e assicurare la competenza dei difensori d'ufficio e l'effettività del diritto di difesa.

Proprio per rivendicare tali principi e il rilievo costituzionale della difesa d'ufficio, l'Unione ha deciso di intervenire formalmente nel giudizio avanti la Corte Costituzionale promosso a seguito dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma che dubitava della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 116 del D.P.R. 115 del 2012 (che, come noto, prevede l'intervento "surrogatorio" dello Stato in relazione agli onorari del difensore d'ufficio che dimostra di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali).

Nell'ordinanza di rimessione, infatti, si leggevano inaccettabili attacchi alla figura del difensore d'ufficio (laddove il Giudice evidenziava che *la certezza di veder remunerato il proprio operato potrebbe spingere il difensore a scelte di strategia processuale non funzionali al miglior interesse dell'assistito, ma tese, invece, a lucrare un maggior compenso per sé*). La questione è stata recentissimamente risolta dalla Corte costituzionale, che ne ha dichiarato la manifesta infondatezza (ordinanza 5-6 luglio 2016, n. 206).

**Il patrocinio a spese dello Stato.** L'ordinanza della Corte Costituzionale da ultimo citata pone, seppur indirettamente, al centro dell'attenzione anche il tema del patrocinio a spese dello Stato, altro fondamentale istituto a tutela e garanzia dei diritti dei più deboli, ed in particolare di chi -per la propria situazione economica- non è in grado di far fronte alle proprie spese di assistenza e difesa.

Anche in tale ambito la Giunta e l'Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato hanno ottenuto in questi due anni risultati di primaria importanza.

Come sempre l'operato ha preso avvio da un'analisi della situazione esistente; in particolare l'Osservatorio ha raccolto dalle singole Camere penali territoriali i protocolli vigenti e le prassi seguite nel territorio.

Ne sono emerse notevoli criticità (liquidazioni basse o, addirittura, irrisorie, che spesso giungono a distanza di anni dal termine delle attività difensive), con la richiesta diffusa di elaborare protocolli



unitari, con tabelle standardizzate per semplificare e velocizzare la redazione e la successiva liquidazione degli onorari.

Il tema delle liquidazioni è di interesse per evitare che la funzione difensiva venga mortificata<sup>6</sup>, quasi fosse ritenuta un accessorio insignificante.

Sul versante delle prassi l'Unione e l'Osservatorio interverranno con il protocollo che è stato elaborato per facilitare avvocati e giudici, dal momento della domanda di ammissione sino alla liquidazione degli onorari, in modo da semplificare le procedure e consentire che la funzione difensiva non sia svilita.

Sul versante normativo, invece, merita di essere ricordata, innanzitutto, la questione relativa alla compensazione dei crediti da attività difensiva svolta nei confronti di persone ammesse al patrocinio con i debiti d'imposta<sup>7</sup>.

In questo quadro – che pur ha fatto segnare sicuramente dei passi in avanti – vanno ricordati anche i permanenti profili di criticità: dalla necessaria revisione dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (oggi pari ad € 11.528,41, aumentati di € 1.032,91 per ogni familiare convivente), che si collocano su importi davvero inadeguati, con l'esclusione di "tanti ultimi" dal potersi vedere garantita una difesa effettiva, il che contrasta, tra l'altro, con l'art. 3 della Costituzione, ma soprattutto rimane da comprendere perché i meno abbienti debbano essere muniti di un solo difensore, quasi ancora una volta a sottolineare l'inutilità della difesa.

Il lavoro dell'Osservatorio è servito per analizzare il fenomeno e le situazioni locali, e verificare la possibilità di fornire un utile contributo alle camere penali per cercare di dare omogeneità all'istituto e per evitare liquidazioni offensive della funzione.

---

<sup>6</sup> In particolare è stata evidenziata la troppa diffusa prassi di liquidazioni dei compensi effettuate in via generalizzata ed automatica con la riduzione massima del 50% dei parametri delle norme regolamentari vigenti (quindi nei minimi), spesso accompagnate dall'ulteriore riduzione del 30% "... per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ..." e talvolta dall'ulteriore taglio di un terzo previsto dal nuovo art. 106bis DPR 115/2002, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014, ed ancora integralmente in vigore per gli avvocati, nonostante per gli ausiliari del Giudice ne sia stata dichiarata la parzialmente incostituzionalità (sentenza Corte costituzionale 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192).

<sup>7</sup> La tematica è stata oggetto dapprima di una proposta di legge (la n. 3109 della Camera dei Deputati) presentata nel corso del 2015 dall'On. Rossomando ed altri e che ha avuto fin dall'inizio il nostro convinto sostegno, anche grazie alle proposte di colleghi della Camera Penale Veneziana, e poi dell'intervento del legislatore che con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha espressamente previsto la possibilità di compensare crediti per spese, diritti e onorari di avvocato riconosciuti nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato con ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). A tale norma è stata data da ultimo esecuzione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto del 15 luglio 2016. Altra recente conquista è stato l'inserimento, sempre ad opera della Legge di stabilità 2016, del comma 3bis dell'art. 83 DPR 115/2002, che ha disposto che "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta" - con ciò contribuendo sicuramente ad accelerare le tempistiche di liquidazione dei compensi dei difensori.



**6. LA DIFESA DEL DIRITTO DI DIFESA: “ENDANGEREDLAWYERS - AVVOCATI MINACCIATI”.** In questi ultimi due anni l’Unione si è fatta carico di una grave situazione a livello mondiale: il diritto degli avvocati a non dovere pagare le conseguenze dell’esercizio del diritto di difesa. Che poi è un risvolto del diritto alla difesa per ogni cittadino.

Tutto è cominciato quando l’Ordine degli Avvocati di *Diyarbakir*, la capitale del *Kurdistan* turco si rivolse all’avvocatura internazionale perché inviasse osservatori per constatare ciò che stava accadendo nella città sottoposta, ormai da tre mesi, a bombardamenti e ad un vero e proprio stato d’assedio da parte del governo turco.

Ma nel caso di *Diyarbakir* c’era in più il fatto che il Presidente del Consiglio dell’Ordine di quella città, che aveva denunciato la grave violazione dei diritti fondamentali degli abitanti di una città vicina sottoposta anch’essa al cosiddetto coprifuoco, era stato ucciso mentre profferiva un discorso appunto sui diritti del popolo curdo e le indagini sull’omicidio non andavano avanti (così come non vanno avanti nemmeno oggi) facendo sorgere il sospetto più che fondato che fosse stato ucciso dalla polizia turca proprio per essere un accanito difensore dei diritti umani.

Forti dell’adesione negli ultimi anni alla cd. “giornata dell’avvocato minacciato” promossa dalla omonima fondazione olandese che si tiene ogni 24 gennaio, e con la consapevolezza che l’Unione si era già mossa sulla situazione dei diritti umani in Turchia quando, in occasione delle manifestazioni di *Gezi Park* a Istanbul gli avvocati che difendevano i manifestanti erano stati malmenati e arrestati nel palazzo di giustizia della città e poi, nell’inverno del 2013, in occasione di un processo contro un gruppo di avvocati carcerati perché rei di avere semplicemente esercitato il diritto di difesa, due osservatori dell’UCPI si sono recati nella città curda scoprendo una situazione di azzeramento dei diritti fondamentali e, fra questi, del diritto di difesa.

I due osservatori tornarono e fecero un *report* così drammatico che l’intera Unione constatò ancora una volta come potesse essere calpestato il diritto di difesa. In seguito un altro viaggio a Istanbul, sempre come osservatori dell’Unione, in occasione di un processo contro due avvocati detenuti per avere esercitato a tutto campo il loro diritto-dovere di difensori.

L’Unione è stata interessata da altre situazioni consimili: in Egitto, in Cina, nelle Filippine, ma anche in Spagna e in moltissimi altri paesi in tutto il mondo, tanto da avvertire la necessità raccogliere l’idea di un progetto chiamato Avvocati Minacciati/*Endangered Lawyers*, che si batte e dovrà battersi contro questi attacchi agli avvocati.

Gli attacchi al diritto di difesa hanno un unico comune denominatore, in tutti i paesi che lo avvertono: l’avvocato, che difende persone sgradite al potere viene con queste identificato e solo per questo viene delegittimato e tacitato con la detenzione se non addirittura con la privazione della vita. Si tratta di un paradigma non sconosciuto anche nel nostro paese e corrisponde alla inaccettabile identificazione fra assistito e difensore, che viene strumentalmente coltivata al fine di incidere negativamente sul sistema delle garanzie e screditare la funzione difensiva.

Naturalmente, nei paesi di democrazia non consolidata – come possono essere per esempio i paesi della Primavera Araba – questi attacchi al diritto di difesa assumono la forma di una aggressione all’insieme degli avvocati, spesso i più giovani, che hanno sorretto e accompagnato la prima crescita democratica (si pensi al ruolo degli avvocati in Tunisia che è stato tale da meritare loro



addirittura il premio Nobel per la pace) e poi, una volta represses quelle aspirazioni, si trovano esposti e pagano per primi il loro essere in prima fila nel difendere i valori in cui hanno creduto. Ci stiamo interessando, per esempio, alla situazione di un avvocato detenuto in Egitto che era ed è il più noto difensore dei diritti umani in quel paese.

Anche in Cina sono arrestati difensori dei diritti umani a centinaia. E poi vengono arrestati i difensori di questi difensori e così via, in una perversa catena che mostra quanto il concetto di diritto alla difesa non sia ancora scandito abbastanza, soprattutto, ma non solo, nelle nuove democrazie. Si pensi alla Turchia di queste settimane, dove gli avvocati pagano, assieme a molti altri intellettuali, docenti, magistrati o anche semplici funzionari, il loro collocarsi su un fronte diverso da quello autoritario proprio del governo. L'aver come faro del proprio impegno professionale la difesa di ogni diritto, fa degli avvocati un soggetto scomodo per chi intenda conculcare diritti e garanzie. Anche in Italia, abbiamo l'impressione di essere soli a condurre battaglie impopolari e a difendere alcuni diritti fondamentali e non solo nel processo.

Abbiamo pensato, dunque, di costruire un progetto denominato "Avvocati Minacciati" che coinvolga e faccia valere il peso dell'intera Unione nella difesa dei colleghi di ogni paese che vengono minacciati e fatti oggetto di violenza per il solo fatto di esercitare il diritto/dovere di difendere. Non saremo gli unici a muoverci su questo fronte, perché già esistono associazioni, sia pur poche, che aderiscono al progetto. Intendiamo portare il contributo con l'autorevolezza e la forza non indifferente dell'Unione.

Desideriamo segnalare ancora che, grazie ai nostri osservatori, abbiamo seguito il processo contro il collega Malek Adly in Egitto, detenuto per mesi in isolamento e scarcerato solo da poco; siamo andati in Irlanda del Nord per raccogliere la drammatica testimonianza di parenti e difensori di due avvocati uccisi da paramilitari lealisti solo perché difendevano presunti terroristi.

La presenza di osservatori internazionali ai processi non è di per sé risolutiva, ma spesso induce la magistratura a comportamenti più corretti, soluzioni meno sommarie e, comunque, fa comprendere che l'avvocato non deve sentirsi e non deve essere mai solo quando difende diritti fondamentali. La pressione internazionale (la risposta dell'Unione è stata pronta) ha fatto sì che i legali del noto avvocato turco Miunip Ermish, di recente arrestato, abbiano potuto conferire con lo stesso anche prima dei 5 giorni di isolamento previsti dallo stato di emergenza; al settimo giorno è stato rilasciato.

Un effetto collaterale a questo impegno nella difesa dei difensori è il fatto che così si conoscono nuove realtà sociali e politiche, il che consente di approfondire riflessioni sugli ostacoli al diritto di difesa, affinché non si diffondano prassi degenerative e violente. Molte Camere Penali territoriali hanno inteso condividere il progetto, e raccontare ai colleghi ciò che accade in paesi come la Turchia. Questo ci sembra un segnale importante e testimonia l'interesse dei penalisti, che già hanno stretto legami con i colleghi europei, a diffondere e difendere i diritti fondamentali delle persone.

Desideriamo ringraziare, per il coraggio dimostrato, i colleghi Ezio Menzione e Nicola Canestrini, che hanno rappresentato nel migliore dei modi la nostra associazione.



**7. L'UNIONE, IL CARCERE E L'ESECUZIONE.** Con il proprio Osservatorio Carcere l'Unione ha perseguito l'obiettivo principale di contrastare le "ansie sociali" che invocano un sistema repressivo incentrato sul paradigma della pena detentiva.

Una vera e propria attività di "rieducazione", non quella prevista dall'art. 27 della Costituzione per i condannati, ma un'attività svolta nei confronti dei cittadini liberi che possa far condividere principi base di civiltà giuridica.

Dopo il richiamo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, vi è stata una maggiore attenzione politica alla drammatica situazione delle carceri. Impegno che non sempre ha condotto a risultati concreti.

Gli "**Stati Generali dell'Esecuzione Penale**", hanno rappresentato una grande occasione di confronto tra gli "addetti ai lavori" e l'Unione Camere Penali, invitata a partecipare, ha dato il proprio importante contributo. Suoi iscritti hanno preso parte ai 18 Tavoli tematici. Le relazioni di ciascun Tavolo e il documento di sintesi elaborato dal Comitato Scientifico sono pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia.

L'Osservatorio ha voluto ripercorrere il lavoro svolto per gli Stati Generali con la pubblicazione del libro "**Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale visti dall'Osservatorio Carcere U.C.P.I.**", che vuole porre le basi affinché quanto elaborato non vada disperso. All' "Open Day" di Rimini vi è stata la presentazione del volume, con l'intervento del Prof. Glauco Giostra, coordinatore del Comitato Scientifico, che ha scritto la prefazione unitamente al Ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Presidente Beniamino Migliucci.

Sono in corso rapporti con il "**Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale**", che rappresenta un importante punto di riferimento per vigilare affinché la custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Sarà un importante interlocutore per l'Osservatorio.

Molto resta da fare e quello che è stato fatto può e deve essere migliorato. Certamente è stata proposta una visione diversa del carcere, che però attende risultati concreti e non annunci che, spesso, non corrispondono alla realtà.

L'attività dell'"Osservatorio" si presenta, pertanto, complessa e articolata. Fondamentale è stata, e sarà, la collaborazione delle singole Camere Penali territoriali, con i loro Referenti. La presenza su tutto il territorio nazionale ha consentito l'accertamento di problematiche locali e l'impulso per un lavoro efficiente, dinamico e produttivo.



**Le visite agli istituti, agli OPG, alle REMS, ai CIE - l'accordo con l'“Osservatorio giovani” - le riprese video - La realtà che contrasta con gli annunci del D.A.P.** L'Osservatorio ha proseguito nell'attività di monitoraggio sui luoghi di detenzione visitando molti istituti e sottoponendo un articolato questionario alle Direzioni.

E' stato sottoscritto un protocollo con l'“Osservatorio Giovani”, affinché alle visite partecipino, oltre ai Referenti locali, anche due/tre giovani colleghi iscritti alla Camera Penale del luogo dove è situato l'istituto. La maggior parte delle visite sono state oggetto di ripresa televisiva da parte di “Camere Penali TV”.

Le relazioni e i video sono disponibili sul sito dell'Unione – [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it) - e costituiscono un importante documento che fotografa la reale situazione, spesso in contrasto con le notizie che giungono dal Ministero della Giustizia.

Con una nota del 10 febbraio u.s., riportata dalle Agenzie di Stampa, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha affermato che “con i miglioramenti apportati nell'ultimo anno, il 95% dei detenuti è in <custodia aperta> e trascorre tra le 8 e le 10 ore in spazi comuni, fuori dalle camere di pernottamento, impegnati in attività trattamentali e di sostegno. La custodia aperta progressivamente si sta estendendo anche ai detenuti dell'alta sicurezza. Se l'Italia calcolasse i numeri di posti detentivi regolamentari disponibili in maniera conforme agli indici medi internazionali, fruirebbe di un numero di posti regolamentari superiore al numero di detenuti presenti”.

Nel corso delle sue visite, l' “Osservatorio” ha riscontrato una situazione in gran parte diversa. Contestiamo, pertanto, la percentuale del 95%. Inoltre, nella maggior parte delle strutture dove è applicata la “custodia aperta”, i detenuti sono abbandonati a se stessi e nel migliore dei casi possono andare lungo il corridoio dove si aprono le celle o in un'altra stanza detta della “socialità”, dove al massimo c'è un bigliardino e si possono mettere ad asciugare i panni su stendini di fortuna. Dunque tracce rarissime di “attività trattamentali e di sostegno”.

L'Osservatorio ha visitato, da febbraio 2015, 20 strutture: la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza, la Casa Circondariale di Cremona, la Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze, la Casa Circondariale di Sollicciano di Firenze, la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, la Casa Circondariale di Pescara, l'Istituto Pagliarelli di Palermo, la Casa Circondariale “Bassone” di Comola Casa Circondariale “Sant'Anna” di Modena la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, la Casa Circondariale di Palmi, la Casa Circondariale di Bergamo, la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, l'O.p.g. di Montelupo Fiorentino, l'O.p.g. di Napoli, la Rems di Castiglione delle Stiviere, il C.I.E. di Roma Ponte Galera, la Rems di Volterra, la Casa di Lavoro di *Is Arenas*.

Componenti il direttivo dell' Osservatorio si sono recati anche alcuni istituti di pena europei, su iniziativa degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale.

Particolare attenzione sarà data nei prossimi mesi alle condizioni dei migranti ristretti e/o ospitati nelle strutture pubbliche (Visite programmate non ancora definite: Istituto di Bancali (Sassari) per detenuti al 41 *bis*; Casa Circondariale di Livorno; Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli; Casa di Reclusione di Roma/Rebibbia).



Con soddisfazione, occorre ricordare la tempestiva visita all'istituto "Mario Gozzini", voluta dalla Camera Penale di Firenze e il successivo documento diffuso immediatamente dopo. L'Osservatorio, unitamente alla CP fiorentina, ha contribuito ad evitare la trasformazione in Rems del Gozzini, ricevendo il ringraziamento ufficiale della direttrice. Ciò ha impedito il trasferimento dei detenuti da una delle pochissime strutture dove effettivamente viene svolto il trattamento individualizzato, ad altre. Circostanza che avrebbe interrotto il percorso rieducativo.

Interessante e foriera di nuove iniziative, la recente visita alla Casa di Lavoro di *Is Arenas*, in Sardegna. Uno stato di detenzione attivo, dove il trattamento è parte predominante del percorso individuale.

L'Unione Camere Penali Italiane, con il suo "Osservatorio Carcere", ha aderito, con entusiasmo, all'iniziativa "**Puliamo il Mondo**", di Lega Ambiente, al fine di vedere un numero sempre maggiore di detenuti coinvolti nei lavori di bonifica di città, terreni, litorali, mari, fiumi e laghi.

Si tratta di un progetto a nostro modo di vedere importantissimo e che si sposa perfettamente con quella idea di rivoluzione culturale che ci proponiamo di attuare sulle tematiche del carcere e perché no anche dell'ambiente.

Nei prossimi giorni molti detenuti usciranno per le strade e sulle spiagge assieme ai volontari di Legambiente per ripulirle e restituirle alla cittadinanza.

Si potrà così dimostrare in concreto l'indispensabilità di un nuovo concetto di esecuzione penale, che non deve limitarsi al solo aspetto punitivo, ma che deve per contro valorizzare il carattere rieducativo della pena, contribuendo altresì ad avvicinare il carcere alla società civile e dimostrando che anche le persone recluse possono contribuire a rendere migliore quel mondo di cui un giorno ritorneranno a fare parte a pieno titolo.

**La manifestazione per l'applicazione dell'art. 275 bis c.p.p.** La compilazione del questionario sui "**braccialetti elettronici**", ottenuta grazie al contributo dei Referenti delle Camere Penali territoriali, ha consentito di denunciare la "giurisprudenza creativa" in materia, laddove in mancanza del dispositivo, ogni Giudice adotta provvedimenti diversi, con prevalenza di quelli che lasciano in carcere l'interessato. La denuncia del nostro Osservatorio - come pubblicato sul quotidiano "*Il Sole 24 ore*" - ha sollevato il problema e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono dovute intervenire per sanare il contrasto tra le diverse decisioni. La mancanza del dispositivo, infatti, determinava a volte la scarcerazione del detenuto che veniva posto lo stesso agli arresti domiciliari, altre volte no, con conseguente permanenza in carcere. Invero il provvedimento delle Sezioni Unite è da definire neutro, in quanto lascia al Giudice di valutare caso per caso la soluzione da adottare, a seconda della pericolosità del soggetto. E' così nata l'iniziativa dell' "Osservatorio" promossa al Congresso di Cagliari - il braccialetto al polso degli Avvocati, con la scritta "+ braccialetti - carcere" - che, su proposta della Camera Penale di Firenze, è stata diffusa a livello nazionale il 30 novembre 2015, con manifestazioni in tutte le Camere Penali territoriali. Il successo mediatico ha consentito di sollevare nuovamente il problema della carenza dei dispositivi di controllo e il Ministero della Giustizia ha avanzato formale richiesta al Ministero dell'Interno, affinché provveda ad un appalto europeo per ulteriori e, ci



auguriamo, più tecnologici “braccialetti”. Ad oggi, però, il Viminale è ancora in attesa del via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze per far partire l’iter necessario per indire la gara che dovrebbe avere ad oggetto la fornitura di 10.000 dispositivi.

Notizie positive in tal senso sono seguite solo di recente a seguito della pubblicazione del Commento dell’UCPI sulla Relazione presentata ai sensi dell’art. 15 della Legge 67/2014 sulle misure Cautelari personali, nell’ambito del quale si erano criticati i silenzi della relazione stessa sui ritardi con i quali il Governo aveva gestito l’introduzione dell’art. 275 bis c.p.p. sull’utilizzo dei cd. “*braccialetti elettronici*”.

**La corretta informazione sui temi del carcere - Il progetto “vale la pena. la pena vale”.** L’Unione con il suo “Osservatorio” avverte come non ulteriormente differibile un’azione di intervento per la corretta informazione dei cittadini sui temi inerenti il carcere, partendo dalla legalità della pena. Tale azione è diretta a risvegliare le coscienze da una lunga fase involutiva causata da un consolidato filone giornalistico giustizialista e forcaiolo, non attento alla dignità di chi è indagato e, ancor peggio, di chi è detenuto.

Il concetto che deve essere recepito dai cittadini è quello che “**certezza della pena**” è un principio che non riguarda solo l’aspetto quantitativo (i giorni da scontare), ma anche qualitativo (il trattamento, il lavoro, il trattamento sanitario, la socialità e quant’altro previsto dalla Legge). La pena, se eseguita secondo i principi costituzionali, nel rispetto dei diritti di ogni singolo uomo, genera effetti virtuosi, oltre che sotto l’aspetto della dignità preservata, nella tutela di chi è detenuto, anche sotto il profilo utilitaristico, producendo l’effettivo recupero alla società di chi con questa ha infranto il patto, con l’interruzione del fenomeno della recidiva e con i conseguenti effetti benefici nei riguardi di tutti i consociati.

La sfida è soprattutto culturale. E’ nato così il progetto “**Vale la pena. La pena vale**”. Un primo incontro si è tenuto il 22 gennaio 2015, presso il Ministero della Giustizia, tra il Ministro, il Presidente dell’U.C.P.I. Beniamino Migliucci e il Responsabile dell’“Osservatorio Carcere”, Riccardo Polidoro, il Ministro ha assicurato il coinvolgimento del suo Ufficio, condividendo contenuti e finalità del progetto. Altre riunioni hanno visto la partecipazione del Vice-capo di Gabinetto, dell’addetto stampa del Ministro, del Responsabile dell’Osservatorio Carcere e della giornalista Silvia Zingaropoli, che sta curando nel dettaglio il progetto. L’iniziativa prevede un bando di idee per una campagna di comunicazione indirizzato a giovani creativi (*under 35*), per TV – Radio – Carta Stampata – *Internet*. La successiva messa in onda e pubblicazione della campagna d’informazione vincitrice. Un messaggio che sia capace di evocare le due facce di una pesante medaglia. Laddove è, infatti, urgente che si comprenda quanto sia ingiusto detenere delle persone in condizioni “inumane e degradanti”, è altrettanto urgente che i cittadini comprendano quante opportunità per il singolo detenuto e per l’intera società possano scaturire dall’esecuzione di una pena che, se compiuta offrendo ai detenuti sincere e concrete opportunità di reinserimento,



consentirebbe alla società di riguadagnare molto più di quanto essa abbia investito perché ciò avvenga. il progetto è stato inserito nei lavori degli Stati Generali e si sta lavorando, affinché, dopo un lungo silenzio del Ministero, si possa arrivare alla fase esecutiva.

Altra determinazione è stata quella di promuovere iniziative su tutto il territorio nazionale che portino la società civile a conoscere il mondo carcerario ed a confrontarsi con esso, organizzando eventi che vedano il diretto coinvolgimento, non solo degli addetti ai lavori, ma di quei cittadini che, altrimenti, non avrebbero la percezione del problema sociale costituito dalla condizione dei detenuti delle carceri del nostro Paese. Un' operazione del genere potrebbe far sì che la politica, da sempre timida sull'argomento carcerario, sia irrorata da nuova linfa, che le dia il coraggio di operare le giuste ed urgenti scelte legislative.

**Il sostegno alla L. 81/2014 sulla chiusura degli OPG - Il controllo sulle REMS.** Il percorso di riforma culminato nella l. 81/2014, che ha sancito la chiusura degli O.P.G., ha rappresentato un momento di grande mobilitazione sociale nel quale l'UCPI si è attivamente impegnata fin dall'inizio. Occorre anzitutto che la scadenza del 31 marzo 2015, data di chiusura definitiva degli O.P.G., non si traducesse nell'ennesima proroga, al contempo sollecitando le Regioni e le relative aziende sanitarie ad attivarsi finalmente non solo per l'individuazione e l'allestimento delle REMS destinate ad ospitare gli internati "non dimissibili", ma anche per rendere possibile la dimissione e la "presa in carico" da parte della Psichiatria Territoriale di tutti gli altri. Ed è noto che questo percorso incontrava ed incontra tuttora non poche resistenze, non solo da parte di chi, come sempre, si dimostra pronto a cavalcare presso l'opinione pubblica il permanente allarme "sicurezza", ma anche degli operatori, chiamati all'assunzione di ruoli e di responsabilità inedite, spesso senza un'adeguata direzione e programmazione.

L'Unione con il suo Osservatorio Carcere ha seguito quotidianamente l'evolversi degli eventi e si è fatta promotrice di plurimi interventi pubblici. In questa prospettiva è stata programmata, anzitutto, la visita all'O.P.G. di Montelupo Fiorentino il 16 marzo 2015, a distanza di 15 giorni dalla prevista chiusura, che ha messo in luce il fatto che l'Istituto non sembrava prossimo alla dimissione ed anzi non aveva ricevuto ancora alcuna direttiva in merito, situazione che è stata pubblicamente denunciata con un comunicato stampa del 23 marzo 2015, con un intervento pubblico su "*Il Garantista*" del giorno successivo ed anche attraverso un reportage della visita, con apposite interviste, realizzato da Camere Penali TV.

Ulteriore comunicato stampa, seguito da un nuovo articolo su "*Il Garantista*", pochi giorni dopo (il 4 ed il 7 aprile 2015), a scadenza ormai maturata, sono serviti a richiamare l'attenzione nuovamente sull'argomento, traendo spunto dalle notizie che pervenivano dalle varie regioni, per stigmatizzare l'inerzia di alcune e le incongrue iniziative di altre (Lombardia e Toscana, in particolare), invocando la nomina di un commissario governativo, come previsto dalla legge. Inoltre, poiché il Consiglio regionale toscano aveva reso nota l'intenzione di trasferire alla Casa



Circondariale, previa parziale riconversione in REMS, gli internati toscani dell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, veniva programmata ed eseguita, nel giro di pochi giorni (15 aprile), la visita dell'Istituto fiorentino, seguita da apposita conferenza stampa. Grazie al nostro impegno, che si è inserito nella cornice di una estesa mobilitazione sociale, la Regione Toscana ha riconsiderato la propria decisione, optando per un'altra soluzione più adeguata.

Da ultimo (ma non in ordine di importanza) va segnalata la pubblica adesione dell'UCPI (con comunicato stampa in data 26 maggio 2015) all'appello lanciato da *Stop O.p.g.*, il comitato di coordinamento della campagna di sostegno alla riforma in atto, appello tuttora attuale, al quale invitiamo ad aderire individualmente tutti gli iscritti alle Camere Penali.

I programmi futuri prevedono il controllo della situazione negli O.P.G. e la visita alle REMS che si vanno istituendo sul territorio nazionale. Già effettuata quella a Castiglione delle Stiviere, oggetto di un'inopinata conversione che assomiglia molto ad un semplice cambio di etichetta e a quella di Volterra, struttura che all'esterno appare come un vero e proprio carcere, ma dove si sta cercando di lavorare per adeguarsi alla normativa vigente. Le relazioni sono sul sito dell'Unione.

**Le problematiche relative ai migranti.** Non va poi dimenticato che l'UCPI tramite l'"Osservatorio" ha formato un gruppo di lavoro per studiare il fenomeno dei migranti, con particolare riguardo alle condizioni in cui sono tenuti, quando raggiungono il nostro Paese. Visitato il CIE di Roma Ponte Galeria, la relazione e il video sono disponibili sul sito dell'Unione [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it).

**Mai più bambini in carcere.** Un'ulteriore iniziativa dell'Unione, tramite l'Osservatorio, è stata dopo le visite alle Case Circondariali di Como ed Avellino, dove si è dovuta constatare la presenza di madri detenute con i loro bambini, in condizioni del tutto inadeguate all'età dei piccoli. Si è così provveduto a scrivere al Ministro della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ricordando l'impegno del Ministro di arrivare, entro la fine del 2015, a "quota zero" bambini in carcere, definendo tale situazione "*una vergogna da superare*".

Il Direttore Generale Detenuti e Trattamento dell'Amministrazione Penitenziaria ha risposto che per alcune detenute-madri la detenzione è motivata dalla posizione giuridica e che, per quanto riguarda Como, il provveditorato della Lombardia sta cercando a Milano una sede più idonea e capiente dell'ICAM attuale, mentre per Avellino è prevista la conclusione dei lavori per la realizzazione di un nuovo ICAM a Lauro (Av). L'Unione tramite l'Osservatorio provvederà a riscontrare adeguatamente questa risposta.

**L'applicazione della legge contro il dolore nel sistema penitenziario.** Va infine ricordato che, su iniziativa dell'Avvocato Francesca Sassano, l'Unione tramite il suo Osservatorio s'impegnerà per promuovere l'applicazione della Legge N.38 del 15 marzo 2010, all'interno delle carceri. La norma detta regole precise sulla terapia necessaria per combattere il dolore. Negli istituti di pena



esiste una realtà dove il diritto alla salute e il controllo del dolore psico-fisico si rivela necessario e indispensabile.

**Quanto altro resta da fare.** In materia di detenzione e di esecuzione penale l'attività da svolgere è enorme. Moltissimi e vari i temi da affrontare, in ambito locale e nazionale per esempio: mai più suicidi in carcere, vera e propria pena di morte di fatto. L'Unione Camere Penali ha una risorsa importantissima e unica, il radicamento su tutto il territorio. Vanno pertanto sentitamente ringraziati i Referenti Territoriali che hanno collaborato e contemporaneamente vanno invitati tutti gli appartenenti alle Camere Penali a una concreta partecipazione che, ove lo si riterrà, potrà essere anche propositiva.

**8. IL PERDURANTE SCANDALO DEL 41BIS.** Da sempre l'UCPI ha manifestato e continua a manifestare le più aspre critiche avverso uno strumento di inusitata quanto ingiustificata durezza della limitazione, non solo della libertà personale, ma dei più elementari diritti della persona umana, qual è il regime carcerario contemplato dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Fino ad affermare, senza mezzi termini, che si tratta di un sofisticato strumento di "moderna" tortura. E ciò pur nella consapevolezza che il carcere duro, nato sotto l'onda emotiva delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, trova ampi consensi non solo presso quasi tutte le forze politiche, ma anche presso ampi strati dell'opinione pubblica, sempre più convinta che la pena detentiva più dura è, nella misura e nel contenuto, più serve a contrastare le forme più efferate di criminalità e più rafforza il senso di sicurezza. Così, da rimedio emergenziale, interessato nel corso degli anni da numerose proroghe il "carcere duro" si è definitivamente stabilizzato nel nostro sistema penitenziario.

Difficile far comprendere che questa forma di privazione della libertà, cui soggiacciono anche detenuti ormai in fin di vita o comunque non più in grado di minimamente nuocere alla società, da strumento eccezionale deputato a neutralizzare detenuti particolarmente pericolosi, è ormai diventato mezzo quasi ordinario di controllo, non solo di soggetti condannati per delitti efferati e appartenenti a pericolose organizzazioni criminali, ma anche di imputati, e dunque presunti innocenti.

Premesso che le eccezionali cautele, in cui si compendia il trattamento del 41-bis, non dovrebbero mai potersi applicare a detenuti "in attesa di giudizio", ci sono profili di assoluta inaccettabilità in un ordinamento ispirato al principio di legalità e di giurisdizionalità delle misure limitative delle libertà. Tale regime è notoriamente stabilito (e prorogato) con decreto del Ministero della Giustizia che decide con tempistiche degne di un funambolo, sulla base di una (approfondita?) lettura di spesso voluminose ordinanze di custodia cautelare che non di rado compendiano migliaia di pagine di indagini delle quali è ben difficile che l'organo dell'esecutivo possa avere contezza. Ci chiediamo, di fronte a siffatta tipologia di atto amministrativo, che ha però il potere di incidere in modo così rilevante, non solo sulla libertà, ma anche sulla dignità l'affettività e l'integrità psichica di un soggetto, se sia conforme a criteri di giustizia emettere una valutazione avendo a disposizione esclusivamente gli atti di indagine compendati in qualche centinaio di pagine di



ordine di custodia cautelare. La decisione del Ministro si fonda dunque su una visione monca ed unilaterale, determinata dalla estrapolazione parziale di atti, da parte dell'accusa, senza che vi sia conoscenza approfondita neppure di tutti gli atti del procedimento.

È inaccettabile, oltre al contenuto della misura, che essa sia adottata dall'autorità governativa, senza alcun serio contraddittorio e senza la possibilità di interlocuzione seria da parte della difesa e la verifica da parte di un Giudice terzo ed indipendente che possa effettivamente incidere su una decisione amministrativa fondata su una presunzione.

In merito, basterà verificare i dati statistici relativi ai reclami avverso l'illegittimità del provvedimento, proposti innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma: nella stragrande maggioranza dei casi vengono respinti, confermando e confortando la presunzione ministeriale, che difficilmente può essere ribaltata in Cassazione, per gli stringati limiti di ricorribilità avverso il provvedimento circoscritti nella deduzione del vizio di violazione di legge.

L'impegno per l'abolizione di questa vergogna, che alligna in un ordinamento che vuole proclamarsi democratico, non verrà mai meno, anche se non si ignorano le difficoltà, considerato che persino le parole del Papa, così chiare nello stigmatizzare un carcere che porta ingiustificatamente sofferenza, malattie fisiche e psichiche, sono rimaste inascoltate.

Alle problematiche individuate ed introdotte dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale nel paragrafo 5.1 del documento finale, che porta la data del 18 aprile 2016, dovrà quindi essere aggiunto proprio il problema relativo al "momento primo" di sottoposizione dell'indagato al regime di cui all'art. 41 bis, comma 2, dell'Ordinamento Penitenziario: sarà indispensabile far sentire il pensiero forte di un'avvocatura che pretende un effettivo vaglio giurisdizionale e non amministrativo per restringere in modo così grave e assoluto la libertà e la dignità delle persone.

In merito alla applicazione dell'art. 41 bis o.p. l'UCPI con il proprio osservatorio Carcere ha avviato una attività di ricerca sullo stato detentivo delle persone detenute in regime di cui all'art. 41 bis o.p. E' stato inviato ai direttori degli Istituti penitenziari interessati una richiesta di informazioni riguardo alla salute, alla descrizione della cella, alla socialità, ai colloqui con i familiari, alle limitazioni alla corrispondenza al vitto e sopravitto, ai colloqui con gli avvocati. Il tutto per perseguire l'obiettivo di conoscere e approfondire la vita nel carcere e le implicazioni di varia natura che comporta il carcere duro.

La risposta consentirà di avere uno strumento di conoscenza ulteriore che potrà essere analizzato e divulgato al fine di far comprendere la totale illegittimità di un trattamento non consono alla dignità delle persone e eccedente le specifiche finalità per cui è stato predisposto.

Nel rilanciare la storica e mai abbandonata battaglia dell'Unione su questo regime di detenzione, l'Osservatorio Carcere, oltre ai questionari inviati ai detenuti, ha, con l'ausilio di Camere Penali Tv, realizzato due video con un'intervista a un ex detenuto che ha scontato 4 anni di carcere, di cui 3 in regime di alta sicurezza e l'ultimo al 41 bis. Si racconta l'oscuro e tragico percorso detentivo, e la divulgazione di simili testimonianze ci auguriamo consentirà di far comprendere quanto sia



inammissibile una detenzione inumana e degradante, che offende oltre alla dignità del condannato, anche la stessa cultura di uno Stato di diritto.

**9. LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE.** Se non vi è dubbio che il processo della famiglia e dei minori debba essere riformato e razionalizzato, sotto il profilo degli istituti e delle competenze, abbiamo espresso una ferma contrarietà al modo in cui, nell'ambito della intera riforma, si è ritenuto di mettere mano anche al processo penale minorile.

Come si è più volte ricordato ogni riforma in questa delicatissima materia non potrà infatti prescindere dalla tutela dei valori che ne costituiscono al tempo stesso la ragione della specializzazione e della esclusività.

La centralità della specializzazione è stata più volte ribadita, sul fronte interno, dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha affermato che tale valore deve ritenersi prevalente su ogni altra esigenza di economia processuale (Corte cost. sent. n. 1 12.1.2015 e sent. n. 194 del 24.9.2015).

In ambito sovranazionale, lo stesso concetto è stato ribadito dalle **“linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore”** (adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.11.2010) nonché dalla **“Convenzione sui diritti del fanciullo”**, la quale impegna gli Stati aderenti alla promozione ed istituzione di autorità e giurisdizioni specializzate per le persone minori, soprattutto in ambito penale (art. 40 quarto comma), nonché la Direttiva n. 20 del 1987 che impone la **“separazione dalla giurisdizione degli adulti”** da quella minorile.

Non può tuttavia non sottolinearsi come la specializzazione non possa in alcun modo intendersi in senso nominalistico, confidando cioè sulla sola assegnazione degli incarichi agli operatori, dovendosi piuttosto operare inversamente, collocando cioè la specializzazione all'inizio e quale premessa del percorso operativo.

Deve inoltre evidenziarsi come il valore della specializzazione non possa che coniugarsi con il valore della autonomia, in quanto un organo specializzato che non possa disporre autonomamente delle proprie risorse e che venga in tensione con le esigenze organizzative ed operative di altri uffici rischia di subire una evidente torsione ed un depauperamento della sua esclusività.

Come rilevava qualche anno fa un eminente studioso del processo penale minorile (G. Giostra) **“la giustizia minorile nella geografia giurisdizionale si costituisce come una regione autonoma”**, e tale autonomia nella sua effettività ed esclusività, costituisce dunque l'unico presidio del delicatissimo oggetto (il fanciullo e l'adolescente) di quella specifica giurisdizione.

La perdita di autonomia gestionale del Tribunale, ridotto a **“sezione specializzata”** ad immagine di quella del giudice del lavoro (così come si legge nella Relazione che accompagna il DDL), opera una oggettiva dequalificazione ed un impoverimento della cultura minorile.

Preoccupa che la Procura Minorile (che è il primo organo a venire a contatto con il Minore) subisca un evidente impulso alla promiscuità, o venga comunque esposto a tale non irrilevante pericolo, in quanto la assegnazione di pubblici ministeri non **“in via esclusiva”** alle Procure presso i Tribunale ordinari significa necessariamente esporre il ruolo a pericolose contaminazioni.



Altrettanto preoccupante è la confluenza delle sezioni di PG nei “**gruppi specializzati**” presso le procure dei Tribunali ordinari (Art. 1 n. 6), esponendo la cultura di tali sezioni ad una pericolosa sovrapposizione di culture e di approcci.

Non può infatti non rilevarsi come proprio la fase delle indagini che vede i pubblici ministeri ed il persona di PG delle sezioni entrare per primi a contatto con i minorenni, debba essere preservata da possibili inopportune declinazioni del ruolo in senso repressivo, non potendosi immaginare che un sistema che tende a preservare il minore dal cd. circuito penale, ne faccia subire l’impatto con modi tipici delle procure ordinarie e delle sezioni di PG non dotate della sensibilità e della cultura che maturano proprio in ambienti esclusivi e separati.

Ci siamo impegnati, nelle diverse sedi istituzionali ed associative, nelle audizioni ministeriali e nei convegni, a difendere questi principi, a tutela dei minori e degli adolescenti, contro la devastante logica di una falsa efficienza e di una finta razionalizzazione, incapace di cogliere la specificità del processo penale minorile.

**Minori e carcere.** I commenti che ha suscitato la rivolta di alcuni giorni fa, nell’istituto minorile di Airola, dimostrano, ancora una volta, che la strada per una detenzione conforme alla Legge è sempre in salita. Il percorso è lungo, faticoso, accidentato e la meta sempre più lontana, quasi invisibile e non si sa se effettivamente raggiungibile.

Che in un carcere possa avvenire una protesta, anche violenta, crediamo sia prevedibile. Viste le condizioni in cui versano alcuni istituti, potrebbe essere addirittura scontato. Le ragioni possono essere diverse. Secondo le fonti sempre uniche, quelle dell’Amministrazione Penitenziaria, a cui si rivolgono i cronisti per avere notizie sull’accaduto, a scatenare gli incidenti sarebbe stato il mancato arrivo delle sigarette o il vitto scadente. Altri, invece, riferiscono di una manifestazione di forza da parte dei *clan* della criminalità organizzata che si sono formati all’interno dell’istituto. I sindacati di Polizia Penitenziaria denunciano che gli istituti minorili sono diventati gli “atenei del crimine” e che la riforma del 2014, che consente la presenza anche di detenuti venticinquenni, ha creato enormi problemi di convivenza.

In mancanza, allo stato, di notizie certe, diamo per scontato che quanto avvenuto nel minorile beneventano, sia dovuto effettivamente alla prepotente presenza di ragazzi ormai adulti.

Va allora innanzitutto evidenziato che il numero dei detenuti negli istituti minorili è di gran lunga inferiore, rispetto a quelli delle carceri per adulti. Nel caso specifico di Airola (BN), al momento della ribellione erano presenti 49 detenuti, di cui 37 minorenni e 12 maggiorenni, un numero di persone che non dovrebbe destare alcuna preoccupazione per un’amministrazione efficiente, in grado – e messa in grado – di applicare leggi e regolamenti. Polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, volontari, dovrebbero avere continuamente il polso della situazione. Il magistrato di sorveglianza dovrebbe vigilare e conoscere la personalità di ogni ragazzo. se tutto questo avvenisse, la situazione sarebbe davvero sotto controllo e le eventuali “teste calde” sarebbero isolate dai loro stessi compagni di sventura, incentivati ad effettuare il percorso trattamentale previsto dalla legge.



Questa, e solo questa, può essere la soluzione. le altre, quelle proposte dai sindacati e promosse da titoli di giornali allarmistici (“carceri minorili riempite di adulti. uno su sei ha più di 18 anni”), sarebbero un rimedio peggiore del male e davvero incentiverebbero la scuola del crimine. per il giovane condannato adulto (21/25 anni), che ha commesso il reato quando era minorenne, si aprirebbero le porte del carcere ordinario, oggi, come ieri, vero e proprio deserto di legalità, rispetto agli istituti minorili. per coloro, poi, che, minorenni, sono già detenuti e stanno svolgendo attività rieducativa, ma hanno la sventura di compiere 21 anni, tale percorso sarebbe interrotto bruscamente per dover entrare nell’inferno degli adulti.

In realtà sembra che dietro certe posizioni, assunte in questi giorni, si nasconda il desiderio inconfessabile di “buttare la chiave” per chi, minore o meno, abbia sbagliato. I penalisti contrasteranno sempre questa ideologia, ben nascosta e contra legem e, anche se la strada è ardua e irta di ostacoli, continueranno a percorrerla.

**10. L’UNIONE PER I GIOVANI AVVOCATI.** L’Osservatorio per la Formazione Giovani è nato con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni di Avvocati penalisti sulla importanza del momento associativo e, dunque, sulla necessità di assumere e coltivare l’impegno di politica giudiziaria nelle file dell’U.C.P.I.

Pensare di definire l’Avvocatura del futuro potrebbe risolversi in esercizio di arroganza, non sempre, infatti, siamo in grado di decifrare aspettative, interessi, ansie e passioni di una avvocatura diversa, da quella che i meno giovani, o se volete i più anziani tra di noi, hanno conosciuto.

Nel programma di Venezia scrivevamo che, nel cercare di aiutare la crescita professionale e culturale delle giovani generazioni, avremmo dovuto interrogarci sulla nostra stessa identità, per evitare stereotipi dell’avvocato inattuali, fondati su presunzione e autoreferenzialità.

Per parlare con i più giovani, e per consentire loro un percorso di formazione anche associativa, è necessario essere preparati a farlo, consci delle peculiarità del momento, e della storia della nostra associazione.

I giovani, in particolar modo, soffrono per una crisi economica senza fine, per le difficoltà di un adeguato riconoscimento sociale, per la mancanza di una precisa identità.

Alcuni principi e valori rimangono, però, immutabili e sono alla base della nostra professione di penalisti: la passione, la difesa dei diritti fondamentali delle persone e dei meno abbienti, la difesa di principi costituzionali quali la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il fine rieducativo della pena, il giusto processo, la deontologia.

L’affermazione e la difesa della cultura delle garanzie e dei diritti fondamentali non è mai stata agevole nel nostro Paese, ed incontra enormi difficoltà ad essere diffusa e condivisa, anche perché



non trova adeguato spazio e approfondimento nei media, più propensi a sostenere facili posizioni “giustizialiste”.

È dunque indispensabile che la voce dei penalisti si avvalga del contributo delle più giovani generazioni, che possono dare un apporto di grande rilievo, fondato sulla freschezza delle loro energie e sulla loro passione.

Da qui il desiderio di trasmettere ai Colleghi più giovani anche il patrimonio ideale e di storia dell’Unione per concorrere a determinare una più forte consapevolezza dell’essere avvocato che sappia interpretare appieno la dimensione più alta e significativa della funzione.

Si trattava dunque di creare un Osservatorio che curasse uno scambio culturale e di informazioni tra i giovani delle Camere Penali, operando un collegamento tra i vari territori e le varie scuole di formazione.

È proprio in tale ottica che abbiamo voluto creare un nuovo evento quale l’*“Open Day”*, che ha come scopo anche quello di raccogliere i contributi dei vari osservatori in modo da condividerli con tutti i Colleghi che partecipano all’iniziativa, di creare e rafforzare una rete di contatti tra Avvocati di Fori differenti in modo da accrescere le conoscenze professionali, culturali e associative e il senso di appartenenza.

L’Osservatorio per la Formazione Giovani ha partecipato, congiuntamente con l’Osservatorio Carcere, alle visite periodiche, nel corso del 2016, agli istituti penitenziari del nostro Paese tra cui Palmi, Bergamo, Vigevano, Napoli. I giovani hanno, dunque, avuto modo di osservare la realtà del carcere da un’altra prospettiva, con un’esperienza che certamente concorre ad arricchire il loro bagaglio professionale e umano.

Il 3 maggio 2016 a Firenze l’Osservatorio per la Formazione Giovani, in collaborazione con la Camera Penale fiorentina, ha contribuito ad organizzare l’evento *“Principi del giusto processo, reato di tortura ed errore giudiziario”*.

Il 10 e 11 giugno 2016, nell’ambito del II Open Day tenutosi a Rimini, l’Osservatorio ha organizzato un incontro con Giuseppe Gulotta, detenuto ingiustamente per oltre 20 anni e infine assolto per non aver commesso il fatto in sede di revisione (*“Il caso Gulotta – Errore giudiziario, Giusto Processo, Difesa Attiva”*).

**11. FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE.** Avevamo puntualizzato nel nostro Programma, approvato al Congresso di Venezia, come il richiamo forte ai doveri del difensore dovesse



introdurre necessariamente il tema della formazione, della qualificazione professionale e della specializzazione, e quindi, della qualità della prestazione.

Avevamo anche sottolineato che la nostra Associazione si era distinta nell'evidenziare limiti e difetti dell'Avvocatura, per evitare di essere autoreferenziali e consentire il miglioramento di chi è chiamato a difendere diritti e libertà altrui, sottolineando che il ruolo del difensore nel processo può essere valorizzato solo tenendo presente la necessità di essere specializzati, preparati e corretti. Un avvocato impreparato e non specializzato, infatti, non fa altro che assecondare una deriva autoritaria del processo.

Stante la rilevanza del tema la Giunta ha ritenuto di costituire un Osservatorio per la Specializzazione ed una Commissione per il coordinamento delle scuole territoriali, delegando un proprio componente che, insieme al Segretario dell'Unione, seguisse le attività di formazione e specializzazione.

**La Specializzazione Forense una battaglia da continuare.** Nel 2014, a Venezia, le prospettive non sembravano esaltanti. Nonostante le modifiche apportate dal Parlamento all'originario progetto di legge professionale concordato con il CNF, l'Unione aveva comunque sostenuto la nuova disciplina della professione forense per evitare il peggio, auspicando che si sarebbe posto rimedio alle modifiche introdotte sulla specializzazione attraverso il regolamento di attuazione.

Purtroppo, lo schema iniziale di Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, predisposto dal Ministero della Giustizia, appariva del tutto insoddisfacente. Nell'elaborato ministeriale le associazioni specialistiche assumevano un ruolo marginale ed anche il mantenimento del titolo di avvocato specialista appariva subordinato a regole non condivisibili. Nessun cenno, inoltre, veniva fatto sul riconoscimento dei corsi di specializzazione organizzati dalle associazioni specialistiche, già effettuati o ancora in svolgimento.

Occorreva pertanto impegnarsi per ottenere la emanazione di un regolamento sulla specializzazione che, diversamente dallo schema proposto dal ministero, prevedesse un ruolo attivo dell'UCPI, quale associazione specialistica maggiormente rappresentativa, sia nella organizzazione e gestione dei corsi di specializzazione, pur d'intesa con Università e CNF, sia per il mantenimento del titolo, oltre al riconoscimento dei nostri corsi di specializzazione (i primi due già conclusi ed il terzo in svolgimento);

Certamente l'emanazione del D.M. del 12.8.2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 15.9.2015 e in vigore dal 14. 11 2015, rappresentava un risultato che premiava anni di battaglie dell'Unione e l'intenso lavoro della Giunta.

Grazie alla positiva e proficua interlocuzione con il Ministro Orlando, il Viceministro Costa e il Capo di Gabinetto Melillo, abbiamo partecipato ad una serie di incontri tenutisi al Ministero anche con i responsabili dell'Ufficio legislativo che hanno consentito di illustrare le motivazioni dell'Unione, che sono state apprezzate e condivise. Il tutto, nonostante un forte intervento a livello



politico delle università che tentavano di ottenere ulteriore spazio, ridimensionando il ruolo delle associazioni specialistiche.

Deve essere sottolineato il massimo sostegno e la condivisione delle associazioni specialistiche AGI, AIAF, UNCAT, UCC e UNAA e il rilevante impegno del CNF che, sin dall'inizio, ha fatto proprie le nostre proposte.

Basta confrontare il testo dello schema di regolamento proposto dal Ministro con quello poi definitivamente emanato per rendersi conto delle importanti modifiche ottenute. Il riferimento è in particolare:

- a) alla individuazione dell'UCPI - e delle altre associazioni specialistiche maggiormente rappresentative - quale soggetto organizzatore dei corsi in collaborazione con Università e CNF o COA;
- b) al mantenimento della prevalenza delle rappresentanze dell'Avvocatura nella gestione organizzativa dei corsi;
- c) al mantenimento di una verifica finale rigorosa del corso di specializzazione con una prova scritta ed una orale (quest'ultima era stata addirittura eliminata in una successiva redazione del testo);
- d) alla possibilità di tenere i corsi in sedi decentrate collegate in videoconferenza senza limiti rispetto al numero degli iscritti, alla presenza di tutor in loco, con il vantaggio di evitare costi di trasferta e di soggiorno;
- e) alla elaborazione di linee generali per i programmi dei corsi di specializzazione per evitare negative differenziazioni;
- f) all'obbligatorio e non più facoltativo coinvolgimento delle associazioni specialistiche in collaborazione con CNF e/o COA per la organizzazione di corsi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista;
- g) alla norma transitoria con l'espresso riferimento al riconoscimento dei corsi organizzati dalle associazioni specialistiche nei cinque anni precedenti;
- h) al mantenimento del Diritto Penale come unica area di specializzazione, bloccando i tentativi dell'ultima ora di un frazionamento che ne avrebbero snaturato il senso.

Un grande risultato considerando gli angusti spazi previsti per noi dall'art. 9 della legge professionale. Avvertiamo naturalmente la necessità di una particolare attenzione nella gestione dei nostri corsi di specializzazione, con la elaborazione di rigorosi criteri di valutazione delle prove previste a conclusione del corso.

**L'impugnativa del regolamento e le decisioni del TAR.** Puntualmente, e come previsto, è giunta la reazione delle Associazioni e degli Ordini che avevano da sempre avversato la specializzazione. OUA e ANF e gli Ordini di Roma, Napoli e Palermo hanno impugnato il regolamento innanzi al TAR del Lazio.

Dal contenuto dei ricorsi emergeva un attacco forte al ruolo del CNF e delle Associazioni specialistiche, con una contestazione dell'intero regolamento e dello stesso ruolo dell'avvocatura



nella gestione dei corsi di specializzazione, che si pretendeva dovessero essere addirittura di competenza quasi esclusiva delle università (vedi ricorso ANF).

L'UCPI non poteva fare a meno di costituirsi in giudizio, in opposizione ai ricorrenti, contribuendo a far fallire il chiaro tentativo di affossare la specializzazione.

Il provvedimento del TAR Lazio, infatti, si è limitato ad annullare il regolamento soltanto nelle parti relative ai settori di specializzazione (ritenendo mancante un criterio sulla loro individuazione) e sul colloquio di verifica da parte del CNF per il riconoscimento del titolo di specialista per pregressa esperienza professionale (per eccesso di delega), confermandone l'impianto complessivo, compresa la stessa norma transitoria sul riconoscimento dei corsi precedentemente effettuati.

Con le altre associazioni specialistiche abbiamo pertanto subito sollecitato il CNF ad una ridefinizione delle aree di specializzazione seguendo il criterio della specifica disciplina processuale, ed interloquito in tal senso anche con il Ministro Orlando per una sollecita emanazione del regolamento.

E' dei giorni scorsi, la notizia che il Ministero impugnerà il provvedimento del TAR, proprio sulle censure relative alla individuazione dei settori di specializzazione, ritenendo la materia strettamente regolamentare peraltro con la previsione espressa di una possibile revisione delle stesse.

L'iniziativa del Ministro, potrebbe rivelarsi la soluzione più celere in quanto i tempi della definizione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato dovrebbero essere abbastanza brevi e, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il regolamento diverrebbe subito nuovamente operativo; diversamente, con una nuova redazione ministeriale, sarebbe soggetto alla lunga trafila dei pareri previsti dalla legge prima della sua emanazione. L'UCPI pertanto dovrà sostenere tale impugnazione.

Un riferimento va fatto anche all'intervento dell'Unione sul CNF in merito alle prove di ammissione ai corsi per l'iscrizione all'albo special per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L'U.C.P.I. è intervenuta ottenendo la modifica del contenuto dei *quiz* per le prove di ammissione, suddivisi ora in prevalenza nelle materie corrispondenti all'indirizzo prescelto (civile, penale o amministrativo), che prima penalizzavano proprio i nostri colleghi portatori di una formazione più specialistica.

Deve essere sottolineato l'impegno dell'Osservatorio sulla Specializzazione che, oltre a ben supportare la Giunta nella partecipazione agli incontri con il CNF e con le associazioni specialistiche nella redazione di documenti e nella informazione agli iscritti, ha anche organizzato una serie di valide ed interessanti iniziative come la ricerca con i questionari sulla specializzazione e gli incontri tenutisi nel corso dei due "Open Day", di cui l'ultimo denominato "La giungla delle specializzazioni", con la presentazione di una indagine sul web sull'abuso del temine specializzato.

**La nostra offerta formativa. La scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista.** Le considerazioni che precedono unitamente ai provvedimenti normativi citati influenzano notevolmente la nostra offerta formativa. In particolare in riferimento al corso



biennale di alta formazione organizzato della nostra “scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista”. In questa situazione di attesa continueremo, comunque, a portare avanti in collaborazione con il CNF e con le Università il nostro corso di specializzazione, migliorando le tecniche didattiche e di comunicazione, potenziando il ruolo delle sedi decentrate, prevedendo la gestione in loco di tutte quelle attività diverse dagli incontri frontali trasmessi in videoconferenza.

Fugate le preoccupazioni espresse a Venezia sul rischio di creazione di corsi da parte dei singoli Ordini forensi, sia perché ormai non consentiti dal Regolamento Ministeriale, in mancanza di una nostra adesione, sia in conseguenza dell’orientamento espresso dal CNF di non supportare le iniziative localistiche, si pone il diverso problema di coinvolgere gli Ordini sulla nostra proposta di specializzazione, soprattutto nelle realtà dove già operano le sedi decentrate della Scuola Nazionale. Anche per le università occorrerà pensare ad un coinvolgimento di più dipartimenti di giurisprudenza nella organizzazione del nostro corso di specializzazione.

La Giunta come preannunciato nel programma ha inteso rilanciare il ruolo della Scuola Nazionale come strumento formativo di altissimo livello non limitato al solo corso di specializzazione.

La validità del programma proposto e la qualità dei relatori del III Corso biennale di alta formazione specialistica 2015-2016, non solo hanno garantito la apertura di nuove sedi decentrate, collegate in video-conferenza, ma hanno attratto un numero di oltre 440 iscrizioni (quasi raddoppiate).

La Giunta ha così deliberato una prima riduzione di € 250,00 della quota di iscrizione per il primo anno di corso, il rinvio al 2016 del pagamento della terza e quarta rata, con una ulteriore riduzione di € 250,00 per il corrente anno. Il tutto nell’ottica di rendere sempre più accessibile a tutti la formazione specialistica. L’avevamo scritto nel programma di Venezia e lo ribadiamo: il Corso di alta formazione deve restare il fiore all’occhiello dell’UCPI, la sede dove i migliori penalisti italiani portano ai più giovanile loro esperienze; un corso nel quale taglio pratico e dottrina si coniugano in modo appropriato.

La Giunta ha anche promosso diverse iniziative di collaborazione con vari dipartimenti di giurisprudenza.

Rammentiamo il master in tema di esecuzione penale con l’Università Roma Tre.

Ricordiamo il grandissimo successo ottenuto dal corso di alta formazione in Diritto Penale Europeo, svoltosi in collaborazione con l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, l’Osservatorio Europa e la Camera Penale di Bologna, svoltosi da ottobre 2015 a marzo 2016.

Il Corso, in video-collegamento con numerose sedi decentrate, ha visto la partecipazione di oltre 450 iscritti.

Sono stati organizzati poi due viaggi di studio a Strasburgo presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sono previsti altri viaggi di studio.

La Scuola nazionale sta inoltre avviando con la collaborazione di diversi osservatori la realizzazione di altri corsi di alta formazione. È già pronto da tempo quello dedicato alla difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

È anche allo studio con il Prof. Glauco Giostra, l’Università “Sapienza” di Roma e l’Osservatorio Carcere, un corso di alta formazione sulle tematiche dell’esecuzione penale, prendendo spunto



anche dalla recente esperienza dei tavoli di lavoro sugli Stati generali dell'esecuzione penale a cui l'UCPI come è noto ha dato un rilevante contributo.

Sono stati realizzati, con grande successo ed entusiasmo dei partecipanti, anche quattro seminari dedicati al tema della "comunicazione e persuasione", tenutisi nei giorni 11-12 aprile, 12-13 settembre 2015, 2-3 aprile e 24 -25 settembre 2015, oltre ad un incontro al secondo Open Day di Rimini.

Il moltiplicarsi delle attività richiede una semplificazione dell'attuale struttura della scuola nazionale anche per garantire sempre più precisi riferimenti organizzativi e scientifici per ciascuna iniziativa.

Deve anche essere sottolineato il positivo rapporto avviato tra U.C.P.I. e le Università coinvolte nei nostri corsi, che rafforza quello tra Avvocatura e Accademia.

È doveroso un ringraziamento a tutti i componenti del comitato di gestione e del comitato scientifico della Scuola Nazionale per l'intenso e positivo lavoro svolto, ed a tutti gli amici degli Osservatori che hanno collaborato con la Scuola.

**La GNOSIS forense ora impresa sociale.** Un riferimento va fatto anche alla partecipazione dell'U.C.P.I. alla GNOSIS Forense che gestisce l'organizzazione degli eventi e le sedi della Scuola Nazionale. Società in cui sono presenti anche le associazioni AGI, AIAF e UNCAT.

L'incremento delle iscrizioni ha consentito alla GNOSIS di superare le difficoltà economiche dei primi anni.

Inoltre, proprio per caratterizzare sempre di più, anche formalmente, il ruolo della GNOSIS come società deputata alla gestione dei corsi di formazione senza alcuna finalità di lucro, si è deliberata nel giugno scorso la modifica della SRL in impresa sociale finalizzata proprio alla formazione professionale degli avvocati.

La GNOSIS è divenuta, dunque, in questi anni una esperienza pilota di amministrazione trasparente e di condivisione, in uno spirito solidaristico, per una concezione comune della formazione e della specializzazione forense.

**Le scuole territoriali: la formazione di base e l'aggiornamento.** A Venezia avevamo evidenziato come le scuole territoriali costituiscano i centri attraverso cui non solo viene fornito ai professionisti un aggiornamento continuo, ma viene messa a disposizione dei più giovani la strumentazione tecnica, teorica e pratica per poter esercitare la professione con la necessaria competenza ed efficacia, e soprattutto con una competenza "di senso" della professione di avvocato. Simili attività formative assumono tanto maggiore importanza nel momento in cui i



Tribunali hanno cessato del tutto di essere i “luoghi della formazione” e gli “Studi” professionali stentano a fornire la necessaria supplenza.

Riproponiamo integralmente il contenuto di quella parte del documento programmatico che riteniamo più che attuale.

*Avevamo scritto: "Molto occorre fare nel campo, della riorganizzazione e del potenziamento delle Scuole territoriali, perché vengano date risposte efficaci alla "fame di formazione" che caratterizza la più giovane avvocatura. Le Camere penali territoriali devono essere il vero motore di queste riflessioni e di questa riforma, perché a contatto con le diverse realtà e le particolari emergenze del territorio e della professione e prossime alle differenti necessità associative.*

*Un dato tuttavia sembra essere emerso negli anni attraverso l'esperienza delle scuole: la fame di formazione costringe le CP ad un sempre maggiore incremento delle risorse che vengono dedicate alla formazione “tecnica” anche se spesso la richiesta proviene da fasce di utenti che non si riconoscono affatto nel ruolo del penalista specializzato e limitano la loro richiesta alla somministrazione di “strumenti operativi di base”, che gli consentano comunque di affrontare un processo penale, e tutto ciò a scapito della formazione di una giovane avvocatura consapevole del proprio ruolo e aperta alle dinamiche associative: il numero degli iscritti ai corsi di formazione è quasi sempre infinitamente più grande del numero degli iscritti alle singole Camere Penali. Risolvere questo nodo significa fare un fondamentale investimento sul futuro dell'avvocatura e dell' U.C.P.I.*

*Il “Formare” (che in verità significa “dar forma” a qualcosa di già esistente), presuppone l'esistenza di una sostanza grezza, potenzialmente dotata di una vocazione e, nello specifico, di una avvocatura che sia dunque un “fenomeno in potenza”, fatta di giovani professionisti, ancora inesperti, non dotati degli strumenti tecnici e deontologici che ne faranno (o ne potrebbero fare) avvocati consapevoli del proprio ruolo all'interno del processo e dunque all'interno della società. Un'attività che implica non solo una domanda sulla identità di coloro che si vogliono “formare”, ma anche inevitabilmente sulla identità di colui che forma.*

*Non si tratta, dunque, semplicemente di migliorare la formazione o di rimodularne le modalità ed i profili organizzativi, o di coordinarne gli sforzi con le prospettive di inserimento all'interno della specializzazione e dell'accesso futuro alla Scuola di alta formazione, ovvero non soltanto questo.*

*Si tratta di operare una riflessione complessiva sulla natura di quel “fenomeno in potenza” che è costituito dalla giovane avvocatura dalle generazioni future che accedono alla formazione. Una massa, che al di là delle rilevate flessioni (al sud sino al 20% in meno) dell'accesso alla professione, resta enorme e resa ancor più fragile dalla inarrestabile crisi economica che travolge il Paese.*



*Si tratta di verificare in profondità quale sia la qualità di questo fenomeno, quali le aspettative, quali le domande, quali insomma le identità. E di verificare se vi siano in questa nuova avvocatura interessi e passioni diverse dalle nostre, e se soprattutto siamo in grado di dare risposte a queste passioni diverse a questi differenti interessi ed a questa domanda complessiva di una nuova identità. Immaginare di poter servire alle generazioni future senza domandarci cosa siano e di cosa hanno bisogno, immaginare di poterle coinvolgere riproponendo loro solo la nostra idea di impegno associativo non basta. Interrogarci sulla identità di queste nuove generazioni che accedono alla professione significa infatti interrogarci (o doverci interrogare) sulla nostra stessa identità.*

*Molti giovani (esposti all'imprinting delle dottrine mercantistiche e concorrenziali di una prestazione intellettuale intesa come semplice servizio) accedono disorientati ai nostri corsi di formazione chiedendo solo un sapere rapido, commercializzabile nell'immediato, al di fuori di ogni specializzazione ed anzi un sapere operativo volto all'esercizio di una azione legale che tende all'esatto contrario, ad una offerta indistinta e multiforme che asseconi ogni possibile domanda del mercato.*

*La nostra nuova Formazione dovrà dare risposta innanzitutto a questa "confusione" trasformandola in una vera e propria "domanda di identità" che ci consenta di impostare un nuovo dialogo costruttivo con i nostri giovani colleghi, premettendo dunque ad ogni formazione tecnica una vera e propria rifondazione di senso dell'esercizio dell'avvocatura penale. Occorrerà pertanto modulare in maniera differente la nostra offerta a fronte di una richiesta esclusiva di "tecnicità" tutta orientata alla applicazione "pratica" da parte dei giovani iscritti, al fine di subordinare la loro richiesta di ottenere immediati e semplici strumenti "operativi", ad una complessiva dotazione valoriale, deontologica e identitaria.*

*Occorrerà dunque essere consapevoli che non si tratta solo di richiedere e di ottenere dalle singole Scuole Territoriali (attraverso una stretta sorveglianza centralizzata e tesa al controllo degli standard qualitativi) soltanto un alto livello di prestazione informativa, perché la fame di formazione che circola fra le più giovani generazioni rischia di asservire le nostre scuole ad interessi divergenti ed a farne dunque strutture centrifughe, sostanzialmente eterodosse ai nostri stessi fini.*

*Sarà necessario fare delle scuole territoriali il luogo dell'esemplarità della specializzazione, insistendo su metodologie nuove, sperimentali, su moduli che privilegino il laboratorio rispetto alla somministrazione di nozioni scolastiche che spesso offrono meno spazio alla formazione, intesa come formazione di una consapevolezza del proprio ruolo nel processo (e dunque nella società). Il luogo dove vengono presentati e testimoniati i valori di fondo che sono alla base della esistenza stessa delle Camere Penali.*



*Un simile salto qualitativo sarà possibile solo se tutte le Scuole territoriali saranno messe in rete, se questo sforzo sarà uno sforzo comune, collocato all'interno, non di una struttura centralistica che governa tutte le scuole, ma una struttura che ne coordina le risorse territoriali e che intrecci continuamente le esperienze delle singole scuole, istituzionalizzando gli scambi di competenze, di docenze e di moduli didattici, anche favorendo una maggiore originalità delle singole esperienze, perché una troppo stretta regolamentazione porta ad una omogeneizzazione che finisce di fatto con il frenare ogni esperienza innovativa.*

*Occorrerà istituzionalizzare una seria azione di monitoraggio ed una permanente acquisizione di dati relativi alla composizione dei corsi ed alla identità degli iscritti, al fine di individuarne le aspettative, le provenienze, gli inserimenti professionali e le specifiche domande di formazione. La raccolta di questi materiali costituirà di anno in anno uno straordinario materiale di conoscenza della identità delle nostre generazioni future e dunque della nostra stessa identità professionale, orientando i nostri interventi e le nostre scelte.*

*Il luogo della Formazione è soprattutto, a ben vedere, il luogo dove entriamo in contatto con il nostro futuro, con le giovani generazioni, con l'avvocatura di domani, è per questo un appuntamento al quale non possiamo mancare. E' lì infatti che noi possiamo chiedere e trovare, nelle esperienze, nell'entusiasmo, nelle stesse mancanze e nelle domande dei più giovani, la nostra stessa identità e la nostra nuova forza".*

Partendo da queste linee programmatiche il primo obiettivo della Giunta è stato quello di promuovere la costituzione ed il coordinamento delle Scuole territoriali lanciando lo slogan "una scuola per ogni Camera Penale".

Come già previsto dall'attuale Regolamento UCPI (artt. 6-7) è compito delle Scuole l'organizzazione sia del tradizionale "corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista", che di tutti quegli eventi (corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, etc.), necessari per garantire quella "formazione continua" prevista dalla legge professionale.

Si trattava pertanto sia di monitorare l'esistente sia di sostenere l'apertura delle nuove scuole, nonché di avviare un coordinamento ed un collegamento tra le stesse per valorizzare e far circolare un grande patrimonio di esperienze.

Sono stati organizzati a tal fine 3 incontri nazionali con i responsabili delle scuole territoriali: il 15 novembre 2014 a Roma, il 13 giugno 2015 a Rimini e l'11 giugno 2016 sempre a Rimini. Sono stati poi avviati, a partire da ottobre 2015, incontri a livello regionale delle Scuole con l'obiettivo



di creare un coordinamento a livello almeno distrettuale. Sono già stati realizzati gli incontri delle scuole del Lazio, della Campania e della Calabria.

È anche partito il progetto denominato "*le scuole in rete*", per garantire la comunicazione tra le scuole di tutti gli eventi e le iniziative organizzate sul territorio, al momento con l'invio di una *newsletter* quindicinale. Uno dei temi più importanti che si è iniziato ad affrontare riguarda la realizzazione del corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista (ora biennale di almeno 90 ore, con la espressa previsione di un esame finale) con i necessari adeguamenti alle modifiche dell'art. 29 disp. att. c.p.p. a seguito del decreto legislativo sulla difesa di ufficio.

Un altro grande risultato conseguito dall'UCPI con l'accoglimento praticamente integrale delle proposte di modifica formulate di intesa con il CNF.

La Giunta attraverso l'Osservatorio per la Difesa di ufficio (autorevolmente e magistralmente diretto dalla nostra Paola Rebecchi che ricorderemo sempre), e la Commissione per le Scuole territoriali, ha predisposto i nuovi modelli minimi uniformi per la realizzazione del corso, recepiti integralmente dal CNF.

Siamo anche intervenuti presso il CNF per evitare che la gestione delle commissioni di esame fosse monopolizzata dai COA, come previsto inizialmente, mantenendo invece la autonomia delle Camere Penali organizzatrici dei corsi. Anche il regolamento del CNF di attuazione delle nuove norme sulla difesa di ufficio, pertanto, accoglie integralmente le nostre istanze.

Sempre con l'ausilio dell'Osservatorio difesa di ufficio siamo ancora una volta intervenuti con il CNF, affinché nelle recenti linee guida di attuazione del Regolamento sulla difesa di ufficio fosse ribadita l'effettività della durata biennale del corso di formazione, in quanto collegato ad un percorso di esperienza professionale.

Proprio per meglio garantire l'omogeneità della formazione, e trasmettere il patrimonio di cultura dell'U.C.P.I. è in corso di attuazione la costituzione di un "elenco nazionale" di colleghi disponibili a intervenire agli incontri organizzati dalle Scuole territoriali, suddiviso per specifiche tematiche.

Positivi appaiono i primi risultati, sia per l'ampia partecipazione e l'entusiasmo degli intervenuti agli incontri organizzati che per l'apertura di nuove scuole territoriali.

In attuazione delle linee programmatiche di Venezia, al fine di monitorare la partecipazione e le stesse motivazioni degli iscritti ai corsi territoriali, la Commissione per le Scuole territoriali unitamente all'Osservatorio Formazione Giovani avvieranno una approfondita indagine con la predisposizione e la elaborazione di un questionario tipo.



La Giunta ha anche sottoscritto con il CNF un nuovo protocollo sull'auto-accreditamento delle attività formative, sostanzialmente con le stesse modalità del precedente, che prevede una comunicazione degli eventi almeno 30 giorni prima, in adattamento al nuovo regolamento sulla formazione continua.

Le intervenute modifiche normative e regolamentari, impongono necessariamente anche una nuova redazione del Regolamento delle Scuole U.C.P.I. da presentare al più presto al Consiglio delle Camere Penali.

L'Osservatorio sulla difesa di Ufficio, con la collaborazione del Prof. Giorgio Spangher che ringraziamo particolarmente per la sua disponibilità, ha anche avviato la redazione e pubblicazione di sussidi per i nuovi corsi di formazione biennale: sono stati già realizzati i primi tre volumi, inviati alle C.P.

**Il progetto per la formazione dei formatori.** Uno dei punti del programma di Venezia era quello di rivedere le modalità di svolgimento dei nostri corsi e di insistere su metodologie nuove, sperimentali, su moduli che privilegino il laboratorio rispetto alla somministrazione di nozioni "scolastiche", dando maggiore spazio alla formazione intesa come consapevolezza del proprio ruolo nel processo, dove si ribadiscono i valori di fondo che sono alla base della esistenza stessa delle Camere penali.

Per realizzare questo obiettivo occorre appunto una comune formazione dei formatori, ovvero di coloro che concretamente gestiscono la organizzazione e la realizzazione dei nostri corsi.

La Giunta, costituito, un apposito gruppo di lavoro ha aperto un confronto con il CNF che attraverso la propria Scuola Superiore dell'Avvocatura, aveva già avviato delle interessanti esperienze. Da qui, come annunciato a Rimini in occasione dell'ultimo Open Day, è nato il progetto "la Formazione dei Formatori", con la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione tra l'UCPI e la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, che prevede la realizzazione di seminari dedicati ai quadri formativi dell'UCPI. Il primo seminario, come già comunicato, si terrà a Roma il 28-29 ottobre p.v.

**13. LA COMUNICAZIONE.** La complessiva attività della Giunta finalizzata all'incremento delle attività di elaborazione scientifica risulterebbe inefficace, senza un altrettanto intensa e proficua attività comunicativa, attraverso la quale diffondere i contenuti delle nostre riflessioni e delle nostre elaborazioni nei più ampi spazi possibili.



Siamo infatti convinti che lo sforzo di approfondimento culturale e di politica giudiziaria si debba accompagnare ad una divulgazione delle idee e del pensiero dell'Unione, per cercare di comunicare non solo con la politica e con la magistratura, ma anche con l'opinione pubblica, quest'ultima troppo spesso condizionata da informazioni errate e fuorvianti.

La presenza dell'Unione sugli organi di informazione è aumentata in maniera considerevole nell'ultimo biennio.

La crescita della presenza è stata notevole su tutti i mezzi di comunicazione: carta stampata, tv-radio, e social network.

Sulla carta stampata oltre ad un'importante crescita numerica di citazioni, che ha toccato il numero record di 880 (al 19.09.2016), vi è stata una importante crescita qualitativa. In meno di ventiquattro mesi siamo stati citati dai principali quotidiani nazionali.

Qualche esempio più rilevante: 36 volte da Il Sole 24 Ore, 33 volte da Italia Oggi, 29 volte da Il Tempo, 22 volte da La Stampa, 21 volte da Il Corriere della Sera, 21 volte da Il Giornale, 19 volte da Il Foglio, 18 volte da Il Messaggero, 12 volte da Il Manifesto, 8 volte da Libero, 8 volte da la Repubblica, 7 volte da Il Fatto Quotidiano quindi anche da quotidiani con un taglio editoriale non proprio vicino alle nostre posizioni sulla giustizia e sui diritti.

Altro dato rilevante è la presenza su testate che hanno linee editoriali e politiche diverse, il che testimonia la trasversalità dell'Unione in materia di politica giudiziaria.

Altra importante novità è la presenza sui settimanali, oltre che sui quotidiani: 8 volte da Panorama, 3 volte da L'Espresso, 2 volte da Gente, 2 volte da Oggi, quindi anche da settimanali generici che hanno un pubblico non di addetti ai lavori.

In televisione l'Unione è stata presente e citata circa 30 volte, sui principali canali nazionali, e nelle principali trasmissioni di approfondimento: Porta a Porta e Uno Mattina su Rai 1, Agorà Rai, Rai Parlamento, Tg3, Sky TG24, TGCOM24, 8 e Mezzo Omnibus e Piazza Pulita su La7, Repubblica TV, e altre.

Alla radio l'Unione è stata presente numerosissime volte (oltre 100) sulle principali radio nazionali e su altre: RADIO 1 – ITALIA SOTTO INCHIESTA, VOCI DEL MATTINO - IL BIANCO E IL NERO- RADIO ANCH'IO – RAI RADIO1, LA RADIO NE PARLA, RADIO 3, RADIO 24 – LA VERSIONE DI OSCAR – OSCAR GIANNINO, RADIO 105, RADIO INBLU, RADIO RADICALE, IUSLAW WEB RADIO.

Sui canali social network (Facebook e Twitter, al momento) l'Unione ha visto un aumento delle persone che seguono i nostri canali social a dir poco enorme.



Su Facebook la nostra pagina, aperta sul finire dell'anno 2010, ad ottobre 2014 contava circa 2.900 persone che la seguivano (i cd. "mi piace").

Da ottobre 2014 a metà settembre 2016 il numero delle persone che la seguono è arrivato quasi a 7.000, con un aumento percentuale di crescita del 140 % delle persone che seguono la pagina.

Su Twitter l'Unione è presente dall'agosto 2015, e a metà settembre 2016 ha raggiunto quasi 2.000 persone che la seguono (i cd. "follower").


Nessuno dei canali social è stato sponsorizzato a pagamento.

I dati delle persone raggiunte dalle notizie pubblicate sui social sono veramente importanti. In molti casi abbiamo raggiunto decine di migliaia di persone con punte sino a 100.000.

Inoltre sui canali social è possibile analizzare i dati delle persone che li seguono. Sono molti interessanti, soprattutto quelli anagrafici, anche a fini di valutazioni politiche presenti e future.


Su Facebook circa il 50% delle persone che seguono la pagina sono donne ed il 50% uomini. Siamo seguiti anche dall'estero, ma il dato più significativo è quello anagrafico. La fascia di età tra i 25 e i 44 anni, sommando i dati delle donne e degli uomini, rappresenta circa il 63% del totale, come si può vedere nei seguenti schemi.

Donne:





### Uomini:



Su *Twitter* invece circa il 62% dei *follower* (coloro che seguono l'*account*) sono uomini, il 38% donne.

Interessante è, anche in questo caso, il dato anagrafico delle persone che seguono il nostro *account*. Circa il 73% è ricompreso nella fascia di età tra i 25 ed i 44 anni, come si può vedere nel seguente schema.

### Età

Fascia d'età	% del pubblico
tra i 13 e i 17 anni	< 1%
tra i 18 e i 24 anni	4%
tra i 25 e i 34 anni	22%
tra i 35 e i 44 anni	51%
tra i 45 e i 54 anni	18%
tra i 55 e i 64 anni	4%
sopra i 65 anni	1%

Dunque l'Unione ha acquisito ancora più spazio nel mondo dell'informazione e comunicazione, curandone anche i nuovi canali che, come si può vedere dai dati sopra citati, sono principalmente fruiti dalle giovani generazioni, consentendo inoltre di comunicare immediatamente ad un pubblico estremamente vasto.



**14. IL PROTOCOLLO MIUR.** L'anno scolastico 2015-2016 è stato il primo di piena attuazione del Protocollo MIUR.

I dati raccolti dalle singole Camere Penali danno atto di un grande interesse manifestato dal mondo scolastico e di un altrettanto grande impegno profuso dagli avvocati penalisti, che hanno messo a disposizione tempo, competenze e professionalità per la realizzazione del progetto.

Sono stati attivati contatti con gli Uffici Scolastici Regionali, organi competenti territorialmente e diverse Camere Penali che avevano già avviato sul proprio territorio un progetto di educazione alla legalità negli anni antecedenti all'entrata in vigore dell'Intesa hanno rinnovato l'esperienza alla luce dei principi condivisi da UCPI e MIUR nel Protocollo.

I resoconti presentati dalle Camere Penali danno conto della adesione all'iniziativa, di centinaia di Istituti su tutto il territorio nazionale e di come, in molti casi, il progetto sia stato inserito a pieno titolo nel piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016.

Migliaia di ragazzi hanno partecipato agli incontri con gli avvocati: questi si sono svolti attraverso la presentazione di un *format* licenziato dall'Osservatorio della Giunta che, con la proiezione di *slides*, brevi filmati e vignette, ha accompagnato gli studenti in un percorso di conoscenza e di informazione sui principi costituzionali e codicistici che regolano lo svolgimento del giusto processo, partendo dal ruolo del difensore e dall'importanza del rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti processuali, sino ad arrivare a trattare del coinvolgimento dei media nella cronaca giudiziaria, dell'esecuzione della pena, delle condizioni in cui versano le carceri.

Le lezioni, tenute sempre almeno da due avvocati e dalla durata di due o tre ore, sono state organizzate in modo da lasciare spazio alle domande dei ragazzi e da consentire l'approfondimento di temi specifici dagli stessi introdotti, perché percepiti come di maggior interesse.

Il risultato davvero confortante è rilevare come gli studenti, partendo molto spesso da posizioni rigide e scarsamente garantiste, abbiano sviluppato all'esito degli incontri una maggior sensibilità per i diritti e le garanzie difensive e questo rappresenta il raggiungimento di quella comunicazione con la società civile che l'Unione, e questa Giunta in particolare, ha ricercato e perseguito con l'attuazione del Protocollo MIUR, attività che l'Osservatorio svolge con dedizione e passione.

Il forte implemento delle attività sul territorio nazionale ha reso necessario la costruzione di una rete sempre più vicina alle Camere Penali per supportare i tanti impegni che ciascuna Camera Penale deve affrontare nell'organizzare gli incontri con le scuole.

Per questa ragione l'Osservatorio è oggi composto da un rappresentante per regione al fine di essere concretamente a disposizione delle Camere Penali.



Alcune Camere Penali territoriali hanno ampliato il progetto di educazione alla legalità attraverso iniziative ulteriori rispetto allo svolgimento delle lezioni nelle scuole.

In particolare, gli studenti, in alcuni casi, hanno partecipato allo svolgimento delle udienze penali; In altri casi hanno potuto accedere alle Case Circondariali locali incontrando i detenuti, visitando con loro i luoghi di espiazione della pena e dialogando sui temi della privazione della libertà personale, sulla vita prima e dopo l'esperienza detentiva.

Molte altre iniziative sono state estese al progetto di educazione alla legalità: ci si riferisce, in particolare, alla Giornata della Legalità, alla Giornata dei Braccialetti, alla Notte Bianca della Legalità, tutte esperienze che hanno visto le singole Camere Penali coinvolgere studenti e docenti che vi hanno aderito con entusiasmo.

Non sono mancati, poi, cineforum e incontri mirati svolti in singoli Istituti per trattare temi specifici a fronte di particolari problematiche riscontrate all'interno della scuola (ad esempio, casi di bullismo, reati informatici, diffusione delle sostanze stupefacenti), per spiegare ai ragazzi le possibili conseguenze di condotte che assurgono al rilievo penale.

L'attività svolta nell'anno scolastico 2015-2016 si è dimostrata intensa, diffusa su tutto il territorio nazionale, frutto di un pieno recepimento, da parte delle Camere Penali, dell'importanza del progetto e del Protocollo ad esso correlato.

La riflessione si impone, a maggior ragione, rispetto a quelle zone d'Italia in cui, prima della stipulazione dell'Intesa UCPI/MIUR, nulla era stato fatto in punto di educazione alla legalità e che, nell'arco di pochi mesi, hanno visto molti avvocati impegnati sul tema, sia dentro le scuole che attraverso iniziative parallele.

Il segnale è forte: il tema è sentito e le esperienze poste in essere sono accolte con entusiasmo. Messe le basi, è ora il tempo di guardare avanti, ai prossimi anni scolastici ed alle nuove generazioni, per continuare l'attuazione del progetto e per incentivarlo là dove ancora non è entrato a pieno regime, nell'auspicio che gli studenti e gli avvocati coinvolti siano sempre più numerosi e più determinati nel condividere i principi fondamentali della legalità e del rispetto delle regole, passaggio fondamentale di crescita e di formazione, oltre che caposaldo del vivere civile.

Importanti riscontri vengono da parte dei media che, soprattutto a livello locale e regionale, hanno dato grande rilievo all'attività svolta dalle Camere Penali in tema di legalità non solo sulla stampa ma anche in televisione nei TG Regionali.

Per questo anno scolastico si dispone di un nuovo format, presentato a Rimini, più aggiornato e dinamico per consentire ancora maggiore coinvolgimento ed interazione con alunni e professori,



rivisitato all'esito di un'attività di feedback svolta da tutte le Camere Penali presso gli Istituti visitati.

Vengono in rilievo, rispetto al precedente elaborato, la presentazione di storie di Avvocati come Fulvio Croce, Giorgio Ambrosoli e Serafino Famà, il riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la spiegazione del senso del giuramento da avvocato, l'approfondimento dei temi connessi al c.d. processo mediatico e alle conseguenze che da questo possono derivare.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, forti sono state le sollecitazioni ricevute dai ragazzi che, interpellati dagli avvocati sulla loro percezione dell'amministrazione della giustizia, a più riprese hanno dato l'impressione di credere che i processi siano, in buona sostanza, ciò che si vede e che si sente nelle trasmissioni televisive.

L'ultima considerazione deve essere spesa per descrivere l'importante gratificazione che i colleghi avvocati riportano dagli incontri con gli studenti. E' un'esperienza unica e coinvolgente che sostiene ed esalta l'entusiasmo con cui i relatori affrontano la platea dei ragazzi ma anche dei professori che li accompagnano e del personale che, a diverso titolo, è spesso presente. Si tratta di una straordinaria ed unica occasione per parlare dei temi cari all'UCPI con persone "non qualificate" che, invece, rappresentano l'opinione pubblica così bersagliata da false prospettazioni in tema di giustizia.

In questi incontri abbiamo avuto la concreta percezione di portare un contributo educativo forte alla crescita della nostra società civile così assolvendo, anche con questa attività, a quella funzione sociale che vede gli avvocati penalisti impegnati in primo piano nella formazione di una cultura veramente moderna, laica e democratica.

**15. L'ATTIVITÀ CULTURALE DELL'UNIONE.** Come di recente affermato dal Prof. Giovanni Fiandaca nel corso del suo intervento all'importante convegno dal titolo "Giustizia, verso quali riforme", organizzato dalla Camera Penale di Palermo, l'Avvocatura deve svolgere un'intensa attività culturale per proporre riflessioni e proposte approfondite e adeguate in materia di politica giudiziaria. D'altro canto l'affermazione è totalmente condivisibile, e la Giunta ha ritenuto, sin dal suo insediamento, di percorrere la strada del dibattito nella consapevolezza dell'importanza di idee e analisi maturate anche in seguito al confronto con il mondo politico, giurisprudenziale e accademico.

E così l'Unione, oltre ad aver partecipato attraverso propri componenti ad iniziative delle Camere Penali territoriali, ha organizzato, anche in collaborazione con le stesse, molti eventi nazionali.

Se ne riportano alcuni:



28 novembre 2014	Roma	UCPI	Quale futuro per il processo d'appello?
4 dicembre 2014	Prato	UCPI - CP Prato	IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO
31 marzo 2015	Roma	UCPI	Prescrizione Reato & Processo” UN NODO DA SCIOGLIERE
11 - 12 aprile 2015	Roma	UCPI - Scuola Nazionale	La Comunicazione Persuasiva - 1° Seminario
17 aprile 2015	Roma	UCPI - Scuola Nazionale	BREVI RIFLESSIONI SULLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE: NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E RIFORMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
4 - 5 maggio 2015	Palermo	UCPI - Osservatorio Carcere CoNaMS (Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza) Progetto europeo PrisonLitigation Network	Carcere, Città e Giustizia
7 maggio 2015	Firenze	UCPI - Osservatorio Carcere CoNaMS (Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza)	titolo “La tutela dei diritti dei detenuti tra giurisprudenza della Corte Edu e nuovi rimedi nazionali”.



		Progetto europeo PrisonLitigation Network	
8 - 9 maggio 2015	Torino	UCPI - Osservatorio Informazione Giudiziaria CP Piemonte	“INFORMAZIONE E GIUSTIZIA. Sinergia virtuosa o relazione perversa?”.
3 giugno 2015	Roma	UCPI - Scuola Nazionale	presentazione del libro ‘Considerazioni sul processo “criminale” italiano’ di Giorgio Spangher
12 - 13 giugno 2015	RIMINI	UCPI	1° OPEN DAY - Dal Passato immaginiamo il futuro
12 - 13 settembre 2015	Roma	UCPI - Scuola Nazionale	La Comunicazione Persuasiva - 2° Seminario
30 ottobre 2015	Firenze	UCPI - Centro Marongiu CP Firenze	Dal Giudice Garante al giudice diusapplicatore delle garanzie
6 - 7 novembre 2015	Modica	UCPI CP Iblei Ordine Avv. Ragusa	La punizione preventiva
14 novembre 2015	Trapani	UCPI - Oss. Informazione Giudiziaria Ordine Trapani con il patrocinio CP Trapani	INFORMAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA: PROSECUZIONE DELL’INCHIESTA GIUDIZIARIA CON ALTRI MEZZI?
20 novembre 2015	Bologna	UCPI - Centro Marongiu Alma Mater	Anatomia del potere giudiziario



		Studiorum	
22 gennaio 2016	Bologna	UCPI-Comm. Rapporti Avv. Internazionali - Osservatorio Europa CP Bologna - Ordine Avv. ti Bologna	Il diritto penale del (per il) nemico
19 febbraio 2016	Roma	UCPI - Osservatorio Cassazione	La Giurisprudenza nazionale di legittimità al cospetto della CEDU
4-5 marzo 2016	Napoli	UCPI	Avvocato posso parlare? Intercettazioni e garanzia di libertà del difensore”.
11 marzo 2016	Torino	UCPI Associazione Muoviti per la libertà	Non tutto è mafia
2-3 aprile 2016	Roma	UCPI - Scuola Nazionale	La Comunicazione Persuasiva. 3° Seminario di specializzazione sulla comunicazione nel processo penale
22 aprile 2016	Prato	UCPI - Oss. Corte Costituzionale Centro Marongiu CP Prato	Il Principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria
3 maggio 2016	Firenze	UCPI - Oss. Formazione Giovani CP Firenze	Principi del giusto processo: reato di tortura ed errore giudiziario
6 maggio 2016	Treviso	UCPI- Comm. Rapporti Avvocatura Intern.le - Osservatorio	La tutela dei diritti avanti alla corte EDU: l'Avvocato specializzato europeo



		Europa CP Trevigiana - Ordine Avvocati Treviso	
20.21 aprile 2016	Bologna	UCPI - Osservatorio Informazione Giudiziaria - Centro Marongiu CP Bologna e la Fondazione Forense	Un nuovo sistema processuale misto? Interferenze e distorsioni dei media sullo svolgimento del processo penale
27-28 maggio 2016	Capo d'Orlando	UCPI CP Patti	La separazione delle carriere
10-11 giugno 2016	Rimini	UCPI	2° OPEN DAY - Voglia di esserci e di partecipare
17 giugno 2016	Roma	UCPI	Presentazione del libro: Lettere a Francesca- Enzo Tortora
1-2 luglio 2016	Imperia-Sanremo	UCPI CP Imperia- Sanremo	La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma ineludibile
1-2 luglio 2016	Venezia	UCPI - Oss.Europa - Commissione Rapporti AvvIntern.le CP Veneziana - Ordine degli Avvocati di Venezia - Fondazione Feliciano Benvenuti	Convegno Internazionale: la centralità del ruolo dell'avvocato per la democrazia e tutela dei diritti fondamentali



16 settembre 2016	Firenze	UCPI - Centro Marongiu CP Firenze	Il Burocrate Creativo
24-25 settembre	Roma	UCPI - Scuola Nazionale	IV° Seminario sulla Comunicazione Persuasiva
<b>INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO</b>			
6 febbraio 2015	Palermo	UCPI INAUGURAZIO NE ANNO GIUDIZIARIO	Inauguriamo la Giustizia del futuro
13 febbraio 2016	Verona	UCPI INAUGURAZIO NE ANNO GIUDIZIARIO	Chi governa la Giustizia
<b>MANIFESTAZIONI SU ASTENSIONI</b>			
2 dicembre 2015	Roma	UCPI	I diritti delle persone al centro del processo e del diritto penale per la riaffermazione dei valori costituzionali
25 maggio 2016	Roma	UCPI	Il processo senza fine, le intercettazioni senza limite, l'interpretazione senza confini

Vi è stata anche una intensa attività consistita nella pubblicazione di atti di convegni, di quaderni per la formazione professionale, e di libri. Tra questi segnaliamo:

<b>Publicazioni UCPI</b>			
<b>data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Editore</b>



Giugno 2015	VERSO IL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO: indipendenza dell'accusa, obbligatorietà dell'azione penale e tutela del contraddittorio	Atti del Convegno di studio - Bologna 6 e 7 dicembre 2013	Pacini
Giugno 2015	Le misure Cautelari	Quaderni per la Formazione Professionale - la difesa d'ufficio diretta da Giorgio Spangher	Pacini
Settembre 2015	Le misure Precautelari	Quaderni per la Formazione Professionale - la difesa d'ufficio diretta da Giorgio Spangher	Pacini
Dicembre 2015	Inaugurazione dell'Anno Giudiziario degli Avvocati Penalisti 2015 - a cura di Giovanni Flora	Quaderni periodici dell'Unione delle Camere Penali Italiane	Pacini
2016	Giudizio direttissimo e abbreviato	Quaderni per la Formazione Professionale - la difesa d'ufficio diretta da Giorgio Spangher	Pacini
2016	ENZO TORTORA - Lettere a Francesca		Pacini
2016	I 250 anni "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria	Atti del Convegno di Livorno 16 - 17 maggio 2014 - a cura di Giovanni Flora	Pacini



2016	Anatomia del Potere Giudiziario	A cura di Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera e Lorenzo Zilletti	Carocci
2016	Gli Stati Generali dell'esecuzione penali	a cura dell'Osservatorio Carcere UCPI	Pacini
2016	Dal Giudice Garante al giudice disapplicatore delle garanzie	a cura di Caterina Paonessa e Lorenzo Zilletti	Pacini
2016	Il Principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria	a cura di Adelmo Manna	Pacini

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle pubblicazioni, in particolare il Prof. Giorgio Spangher per i quaderni per la formazione, il Centro Marongiu e tutti gli avvocati che hanno contribuito alla realizzazione delle opere.

Con particolare soddisfazione, e grazie alla generosità della Senatrice Francesca Scopelliti, abbiamo pubblicato “Lettere a Francesca”, scritte da Enzo Tortora durante la detenzione in carcere.

Si tratta di lettere contenenti riflessioni di straordinaria attualità, che hanno consentito di riproporre con forza il tema dell'improprio utilizzo della custodia cautelare, delle condizioni dei detenuti, dell'importanza fondamentale del giudizio di appello, della separazione delle carriere e dunque della battaglia per il giusto processo.

Un'altra importante novità è rappresentata newsletter dedicata alle novità legislative e giurisprudenziali maggiormente significative a livello nazionale. L'impegno è relevantissimo, anche per la cadenza bisettimanale della stessa, e consente un costante aggiornamento per i penalisti. Si deve rilevare come la massimazione delle sentenze venga effettuata con estrema attinenza e con estrema puntualità, e riteniamo sia stata apprezzata da tutti. Ringraziamo il gruppo di lavoro, coordinato dall'Avv. Prof. Fabio Alonzi, e composto dai colleghi Emanuele Antonini, Vincenzo Arrigo, Graziella Colaiacomo, Simone Faiella, Margherita Piccardi, Chiara Quintiliani, Luca Rossi, Giorgio Varano.

Al congresso straordinario di Cagliari avevamo prospettato la possibilità di riprendere l'esperienza di una rivista dell'Unione che si era conclusa agli inizi degli anni 90. L'impresa sembrava di difficile attuazione, perché richiedeva impegno costante e la composizione di un comitato



scientifico e di un comitato di redazione, e di una rete di collaboratori nel mondo dell'accademia e dell'avvocatura.

Grazie alla perseveranza della Giunta, e all'instancabile generosità e disponibilità di Giorgio Spangher, e di tanti amici siamo riusciti a mantenere quell'impegno.

Al congresso verrà presentato il primo numero della rivista penale dell'Unione, dal titolo "Parola alla Difesa".

Si tratta di una rivista scientifica, che nasce con l'intento di dar vita alla pubblicazione non solo di un "massimario alternativo" che diffonda "i principi di diritto non in linea con quelli cari alla politica criminale giudiziaria", procedendo ad una "più corretta massimazione delle sentenze della Cassazione", come prospettata nel programma di Venezia, ma anche con l'intendimento di dar voce a commenti autorevoli sulla giurisprudenza e sulla legislazione, dal punto di vista dell'avvocatura penale.

La Giunta ringrazia tutti i componenti degli Osservatori e delle Commissioni il fattivo contributo che in questi anni hanno svolto per la realizzazione del programma e per la redazione della presente relazione.

Un ringraziamento particolare va al Direttore della Scuola Avv. Francesco Sbisà, a tutti i componenti del Comitato scientifico, del Comitato di gestione e ai Colleghi delle sedi decentrate della Scuola nazionale di alta formazione.

Bologna, 30 settembre 2016

Il Presidente



Un grazie particolare a tutti gli amici degli Osservatori che hanno dato il loro indispensabile contributo all'attività descritta in questa Relazione:

**CENTRO MARONGIU:** Resp. Lorenzo Zilletti; Del.ti di Giunta: Anna Vittoria Chiusano e Giovanni Flora; Componenti: Fausto Giunta, Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Vincenzo Maiello, Daniele Negri, Bartolomeo Romano, Giorgio Spangher, Vincenzo Zeno Zencovich.

**COMMISSIONE ACQUISIZIONE DATI GIUDIZIARI:** Resp. Gian Domenico Caiazza; Del.to di Giunta: Francesco Petrelli; Componenti: Valentina Alberta, Emanuele Antonini, Vincenzo Bochicchio, Salvatore Bottiglieri, Giuseppe Carvelli, Tiziana Ceschin, Alessandro Corrias, Luca Dalla Torre, Piera Farina, Antonio Fatone, Alessandro Giadrossi, Ettore Greci, Roberto Lancellotti, Caterina Malara, Manuela Mancuso, Michele Mastromartino, Michele Micalizzi, Carmen Moscarella, Francesca Petruzzo, Ruggero Razza, Simona Sica, Mara Uggè, Giuliano Valer, Calogero Vella, Maria Elena, Vanina Zaru.

**COMMISSIONE COORDINAMENTO STATUTI CAMERE PENALI:** Resp. Vincenzo Zummo; Componenti: Marco Cavallaro, Ezio Franz, Sergio Genovesi, Rodolfo Meloni, Antonello Molinari, Guido Picciotto, Gianfranco Pilato, Davide Richetta, Enrico Scopesi, Alessandro Valenti, Marco Vassallo.

**COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:** Resp. Paola Rebecchi; Del.ti di Giunta: Antonietta Denicolò e Federico Vianelli; Componenti: Stefano Bonaudo, Danilo Di Serio, Marco Fazzini, Elisabetta Gentile, Roberto Ghini, Federico Lugoboni, Dario Lunardon, Lilla Giovanna Lo Sciuto, Federica Mancini, Vinicio Vannucci, Fabio Varone, Licia Zanetti.

**COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ:** Resp. Giulia Boccassi; Del.ti di Giunta: Antonietta Denicolò e Francesco Petrelli; Componenti: Marta Amato, Iliaria Li Vigni, Alessandro Magoni, Carolina Marrazzo, Paola Menaldo, Teresa Re, Giuseppina Sibio, Simona Sica, Annalisa Senese, Sabrina Viviani.

**COMMISSIONE RAPPORTI CON L'AVVOCATURA INTERNAZIONALE:** Resp. Nicola Mazzacuva; Del.to di Giunta: Rinaldo Romanelli; Componenti: Helmut Bartolini, Gian Luca Malavasi, Barbara De Biasi, Monica Di Nardo, Federico Fischer, Maria Lampitella, Ekaterina Piazzolla.

**COMMISSIONE SISTEMA PENALE, GIUSTO PROCESSO E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO:** Resp. Oreste Dominioni; Del.to di Giunta: Giovanni Flora; Coordinatori: Luigi Stortoni, Cristiana Valentini, Bartolo Iacono; Componenti: Valeria Attili, Marco Baietta, Luca D'Auria, Cristina Di Paola, Paolo Gilotta, Massimo Manieri, Antonello Natale, Franco Oliva, Vincenzo Regardi.



OSSERVATORIO CARCERE: Resp. Riccardo Polidoro; Del.ti di Giunta: Antonietta Denicolò e Francesco Lai; Componenti: Simone Bergamini, Gianluigi Bezzi, Fabio Bognanni, Filippo Castellaneta, Giuseppe Cherubino, Roberta Giannini, Davide Mosso, Ninfa Renzini, Cinzia Simonetti, Gabriele Terranova, Renato Vigna, Franco Villa.

OSSERVATORIO CASSAZIONE: Resp.li Fabrizio Merluzzi e Alfredo Sorge; Del.ti di Giunta: Luca Brezigare e Domenico Ciruzzi; Componenti: Fabio Alonzi, Gianfranco Antonelli, Manuele Ciappi, Bruno Larosa, Salvino Pantuso, Giovanni Passalacqua, Raffaele Quarta, Alessandro Rampinelli.

OSSERVATORIO CORTE COSTITUZIONALE: Resp. Roberto Tricoli; Del.ti di Giunta: Fabio Ferrara e Federico Vianelli; Componenti: Cristina Alfieri, Jacopo Luigi Allegri, Francesca Baggio, Michele Camolese, Filippo Dinacci, Federico Febbo, Fabio Ghiberti, Adelmo Manna, Annalisa Stile.

OSSERVATORIO DEONTOLOGIA: Resp. Antonio Rossomando; Del.ti di Giunta: Anna Chiusano e Fabio Ferrara; Componenti: Piero Cavalcanti, Vincenzo Comi, Enrico della Capanna, Giuseppe La Barbera, Ubaldo Macrì, Piero Morichelli, Marco Muscariello, Emiliana Olivieri.

OSSERVATORIO DOPPIO BINARIO E GIUSTO PROCESSO: Resp. Armando Veneto; Del.ti di Giunta: Fabio Ferrara e Federico Vianelli; Componenti: Adamo Vincenzo, Bosio Marco, Carrabba Mara, Di Francia M. Cristina, Formica Fabrizio, Formica Francesco, Furfaro Sandro, Ingraffia Saverio, Gigliotti Pietro, Imperato Andrea, Miceli Luigi, Milicia Giuseppe, Palumbo Cosimo, Saccomanno Roberto, Massimiliano Tranchida, Trimboli Antonio, Zagarese Giovanni, Zampogna Maria Teresa.

OSSERVATORIO EUROPA: Resp. Paola Rubini; Del.to di Giunta: Rinaldo Romanelli; Componenti: Silvia Allegrezza, Laura Autru Ryolo, Claudio Avesani, Michele Caianiello, Nicola Canestrini, Federico Cappelletti, Fabrizio Ceccarelli, Alfonso Furguele, Elisabetta Galeazzi, Andrea Guido, Mitja Gialuz, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Oliviero Mazza, Lorenzo Picotti, Maria Mercedes Pisani, Tommaso Rafaraci, Francesca Ruggieri, Eleonora Sartori, Riccardo Todesco.

OSSERVATORIO FORMAZIONE GIOVANI: Resp. Aldo Casalnuovo; Del.to di Giunta: Anna Chiusano; Componenti: Roberto Brancaleoni, Monica Del Grosso, Avv. Massimo Galasso, Giuseppe Ledda, Chiara Luciani, Michele Morena, Marco Russo, Salvatore Sansone, Vincenzo Sguera, Clara Veneto, Sarah Zolla.



OSSERVATORIO INFORMAZIONE GIUDIZIARIA - MEDIA E PROCESSO PENALE: Resp. Avv. Renato Borzone; Del.to di Giunta: Domenico Ciruzzi; Componenti: Domenico Amoroso, Tiziana Bellani, Giovanni Biagi, Roberto Capra, Irene Costantino, Elisabetta D'Errico, Giuseppina Ferro, Luana Granozio, Maria Rosaria Nicoletti, Rachele Nicolin, Giuseppe Passarello, Enrico Pelillo, Sergio Porcu, Nicola Quaranta, Francesco Romeo, Alessandro Sivelli, Massimiliano Sirchi, Giorgio Varano.

OSSERVATORIO INVESTIGAZIONI DIFENSIVE: Resp. Roberto d'Errico; Del.to di Giunta: Luca Brezigar; Componenti: Valentina Angeli, Laura Antonelli, Federica Bassetto, Giuseppina Brasca, Agostino Ferramosca, Giuseppe Giulitto, Mario Griffo, Giuseppe Guida, Federico Lucariello, Tiziano Luzi, Francesco Antonio Maisano, Salvatore Mormino, Andrea Soliani, Daniele Vicoli.

OSSERVATORIO LEGALITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE: Resp. Marcello Gallo; Del.to di Giunta Giovanni Flora; Componenti: Maurizio Bellacosa, Francesca Consorte, Rossana Dezio, Francesco Gambardella, Emilio Gueli, Tommaso Guerini, Elisabetta Manoni, Angelo Nanni, Savino Piattoni, Angelo Raucci, Nicola Stolfi, Andrea Zannier.

OSSERVATORIO MISURE PATRIMONIALI: Resp. Michele Cerabona; Del.to di Giunta: Paolo Giustozzi; Coordinatori: Marcello Fattore, Simone Faiella, Eugenio Minniti, Francesco Di Paola, Massimiliano Miceli, Riccardo Tropea, Rosario Piombino, Guglielmo Giordanengo.

OSSERVATORIO PER L'ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR: Resp. Cinzia Gauttieri; Del.to di Giunta: Francesco Petrelli; Ref. Macro Area Nord Ovest Federico Figari, Ref. Macro Area Nord Ovest Noemi Mariani, Ref. Macro Area Nord Est Silvia Biscaro, Ref. Macro Area Centro Nord Laura Bonifazi, Ref. Macro Area Centro Cinzia Gauttieri, Ref. Macro Area Centro Fabiana Gubitoso, Ref. Macro Area Centro Sud Marco Fimiani, Ref. Macro Area Centro Sud Marisa Savino, Ref. Macro Area Sicilia Patrizia Di Mattia, Ref. Macro Area Sardegna Francesco Marongiu Jr.

OSSERVATORIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Resp. Savino Murro; Del.to di Giunta: Antonietta Denicolò e Federico Vianelli; Componenti: Giuseppe Mario Aloï, Lorenzo Bergami, Francesca Frusteri, Maria Teresa La Froscia, Fabrizio Lamanna, Angelo Mastrocola, Marco Petitta, Geppina Mascia, Davide Richetta, Maria Valeri, Maria Grazia Stocco.

OSSERVATORIO SPECIALIZZAZIONE: Resp. Lodovica Giorgi; Del.to di Giunta: Egidio Sarno; Componenti: Saverio Maria Accarino, Laura Becca, Mariapia Maier, Antonella Marchese, Andrea Miceli, Giovanna Ollà, Giampiero Russo, Simone Zancani.



## INDICE

1. L'IMPEGNO PER L'UNIONE	p. 1
2. LA QUESTIONE DELLE RIFORME FRA POLITICA E MAGISTRATURA	p. 3
3. LA MAGISTRATURA ITALIANA FRA RIFORMA E AUTORIFORMA	p. 5
4. L'UNIONE E L'EUROPA	p. 7
5. L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA E LE SUE CONNESSIONI CON LA POLITICA GIUDIZIARIA	p. 9
6. L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA E LA DIFESA DEGLI ULTIMI	p. 13
7. LA DIFESA DEL DIRITTO DI DIFESA: "ENDANGEREDLAWYERS - AVVOCATI MINACCIATI"	p. 18
8. L'UNIONE, IL CARCERE E L'ESECUZIONE	p. 20
9. IL PERDURANTE SCANDALO DEL 41BIS	p. 27
10. LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE	p. 30
11. L'UNIONE PER I GIOVANI AVVOCATI	p. 32
12. LA SPECIALIZZAZIONE E LA FORMAZIONE	p. 34
13. LA COMUNICAZIONE E I NUOVI STRUMENTI	p. 45
14. IL PROTOCOLLO MIUR	p. 48
15. L'ATTIVITÀ CULTURALE DELL'UNIONE	p. 50
 <i>CONTRIBUTI</i>	 p. 55

**TESTO DDL C2798**

**(presentato in Commissione Giustizia  
Camera 23 dicembre 2014)**

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE  
RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI  
PENA PER IL **DELITTO DI CORRUZIONE  
E MAGGIORE EFFICIENZA DELLA  
CONFISCA COSIDDETTA ESTESA**

Art. 1.

*(Condotte riparatorie)*

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter.* - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore **ad un anno**, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la

**TESTO DDL S 2067**

**(approvato Commissione Giustizia  
Senato 2 agosto 2016)**

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE  
RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI  
PENA PER I **DELITTI DI SCAMBIO  
ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO,  
FURTO E RAPINA**

Art. 1.

*(Condotte riparatorie)*

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter.* - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato **interamente**, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, **ove possibile**, le conseguenze dannose o pericolose del reato. **Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.**

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore **a sei mesi**, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la

<p>sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, <b>se necessario</b>, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.</p> <p>Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».</p> <p><b>2. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:</b></p> <p>«<b>Art. 649-bis. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:</b></p> <p><b>a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e 8-bis) del primo comma dell'articolo 625;</b></p> <p><b>b) delitto previsto dall'articolo 636;</b></p> <p><b>c) delitto previsto dall'articolo 638».</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Le disposizioni <b>degli articoli 162-ter e 649-bis</b> del codice penale, <b>introdotti</b> dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.</p> <p>2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione <b>di</b> quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per</p>	<p>sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito <b>e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza</b>, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. <b>Si applica l'articolo 240, secondo comma.</b></p> <p>Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito <b>positivo</b> delle condotte riparatorie».</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, <b>introdotto</b> dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.</p> <p>2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione <b>per</b> quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per</p>
---	---

<p>provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.</p> <p>3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.</p>	<p>provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, <b>ove possibile</b>, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. <b>Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.</b></p> <p>3. <b>Nei casi previsti dal comma 2</b> il giudice, <b>se accoglie la richiesta</b> ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito <b>ai sensi del citato comma 2</b>. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. <b>Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> <i>(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)</i></p> <p>1. <b>All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)</i></p> <p>1. <b>All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;</b></p> <p><b>b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da</b></p>
---	--

euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

*c)* dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

#### **Art. 5.**

*(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)*

1. All'articolo 625, primo comma, *alinea*<sub>2</sub> del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

#### **Art. 6.**

*(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)*

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

*b)* al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è

<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> <i>(Modifica all'articolo 319 del codice penale in materia di limiti di pena per il delitto di corruzione).</i></p> <p>1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni».</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo, estensione della disciplina del codice delle leggi antimafia ed estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato).</i></p> <p>1. All'articolo 12-<i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 322, 322-<i>bis</i>, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere alcuno dei delitti previsti dagli articoli 517-<i>ter</i> e 517-<i>quater</i>, 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma,</p>	<p>della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;</p> <p><i>c)</i> dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p>
---	---

**600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di provento dell'evasione fiscale»;**

***b)* i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;**

***c)* al comma 2-*ter*:**

**1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2 sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1 »;**

**2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma 1»;**

**3) dopo le parole: «di beni e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;**

***d)* i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;**

**e) al comma 4-bis:**

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro»;

2) le parole: 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale.»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

**f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:**

**«4-quinquies.** Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

**4-sexies.** Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

**4-septies.** In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il

relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

## Capo II

**MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE**

### Art. 5.

*(Modifiche alla disciplina della prescrizione e regime transitorio).*

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:  
«Art. 159. – *(Sospensione del corso della prescrizione).* – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di **autorizzazione a procedere**, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la **richiesta**;

2) dal **provvedimento di deferimento** della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene **definito il giudizio** cui è stata deferita la

## Capo II

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE**

### Art. 7

*(Modifica all'articolo 158 del codice penale)*

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

### Art. 8

*(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)*

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) **autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;**

2) **deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;**

2) **dopo il numero 3-bis) è aggiunto il**

<p>questione</p> <p>3) <b>dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;</b></p> <p>4) <b>nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.</b></p> <p>Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:</p> <p>1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino <b>al deposito</b> della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore <b>a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;</b></p> <p>2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se <b>pronunciata</b> in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un <b>anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.</b></p> <p>I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado</p>	<p><b>seguinte:</b></p> <p>«3-ter) <b>rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;</b></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><b>b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:</b></p> <p>«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:</p> <p>1) dal <b>termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo</b> della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore <b>ad un anno e sei mesi;</b></p> <p>2) dal <b>termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo</b> della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un <b>anno e sei mesi.</b></p> <p>I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado</p>
--	---

<p>successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento <b>di responsabilità</b>.</p> <p>Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.</p> <p><b>La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».</b></p>	<p>successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento <b>della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.</b></p> <p>Se durante i termini di sospensione <b>di cui al secondo comma</b> si verifica un'ulteriore causa di sospensione <b>di cui al primo comma</b>, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;</p> <p><b>c) il secondo comma è abrogato.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Modifica all'articolo 160 del codice penale)</i></p> <p><b>1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(Modifiche all'articolo 161 del codice penale)</i></p> <p><b>1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».</b></p> <p><b>1-bis «Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "della metà", sono inserite le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché"».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <i>(Disposizione transitoria)</i></p>
---	--

2. Le disposizioni **dell'articolo 159 del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo**, si applicano ai fatti commessi **successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge**.

**Art. 6.**

*(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che**

la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

1. Le disposizioni **di cui agli articoli da 7 a 10 della presente legge** si applicano ai fatti commessi **dopo la data della sua entrata in vigore**.

**Capo III**

**DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE**

**Art. 12**

*(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. **Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia**)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza **personali** e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:**

1. la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
2. **ricorrano circostanze aggravanti ad**

<p><b>b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell'abitudine e della tendenza a delinquere, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;</b></p> <p><b>c) indicazione dei settori di tutela penale, le cui disposizioni incriminatrici devono essere inserite nel codice penale in ragione dell'omogeneità di materia e sulla base degli interessi protetti, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.</b></p>	<p><b>effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;</b></p> <p><b>3. nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;</b></p> <p><b>b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;</b></p> <p><b>c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di</b></p>
--	---

<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle <b>competenti</b> Commissioni parlamentari.</p>	<p>clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;</p> <p>d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, <b>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>, su proposta del Ministro della giustizia. <b>I relativi schemi</b> sono trasmessi alle Camere, <b>corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi</b>, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari <b>competenti per</b></p>
--	--

I pareri sono resi nel termine di **quarantacinque** giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti **alla** scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 7.

*(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo **il seguente principio e criterio direttivo:**

rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

**materia e per i profili finanziari.** I pareri sono resi nel termine di **sessanta** giorni, decorsi i quali i decreti **legislativi** possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti **la** scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

**3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.**

Art. 13.

*(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, **secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, **perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;**

b) consentire alle pubbliche

<p>2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere per l'espressione <b>del parere</b> delle <b>competenti</b> Commissioni parlamentari.</p> <p>I pareri sono resi nel termine di <b>quarantacinque</b> giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal</p>	<p>amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali, e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento , nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;</p> <p>c) eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.»</p> <p>2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, <b>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>, su proposta del Ministro della giustizia. <b>Il relativo schema</b> è trasmesso alle Camere, <b>corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo</b>, per l'espressione <b>dei pareri</b> delle Commissioni parlamentari <b>competenti per materia e per i profili finanziari</b>. I pareri sono resi nel termine di <b>sessanta</b> giorni, decorsi i</p>
---	--

<p>comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p><i>(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 6, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 6 e 7 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9.</b></p> <p><i>(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).</i></p> <p>1. All'articolo 71, comma 1, del codice di</p>	<p>quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14.</b></p> <p><i>(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 12, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 12 e 13 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, <b>DI DOMICILIO ELETTO</b>, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15.</b></p> <p><i>(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p>
--	---

<p>procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».</p> <p>2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 72-bis. - (<i>Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato</i>). –</p> <p>1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».</p>	<p>2. <i>Identico</i></p> <p>«Art. 72-bis. - (<i>Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato</i>). –</p> <p>1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di <b>non luogo a procedere o sentenza di non</b> doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <i>(Modifica in tema di riproponibilità dell'azione penale)</i></p> <p>1. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo:</p> <p>" , nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis , lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato".»</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17.</b> <i>(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)</i></p> <p>1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>”4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 10.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)</i></p> <p>1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, <b>comma 3-bis</b>, e <b>372, comma 1-bis</b>».</p> <p>2. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «<i>4-bis</i>. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di <b>cinque</b> giorni dalla formulazione della riserva stessa.</p> <p>3. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma <i>4-bis</i>,».</p> <p>4. <b>Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è abrogato.</b></p>	<p><b>dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario''».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)</i></p> <p>1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, <b>commi 3-bis e 3-quater</b>».</p> <p>2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma <i>3-bis</i> è aggiunto il seguente: «<i>3-ter</i>. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».</p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>«<i>4-bis</i>. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di <b>dieci</b> giorni dalla formulazione della riserva stessa»</p> <p>4. All'articolo <i>90-bis</i> , del codice di procedura penale, la lettera <i>b</i>) è sostituita dalla seguente: «alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3 <i>-ter</i>.»</p> <p>5. <i>Identico</i></p> <p>6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p>
--	--

**«3-bis.** In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a*), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;

*b*) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

**7.** All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

*b*) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

**8.** All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi» e al comma 4, in fine, sono inserite

<p>5. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui <b>al comma 2</b> dell'articolo 408 ovvero prima <b>della scadenza del termine di cui al comma 3</b> del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità. <b>In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.</b></p> <p>2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.</p> <p>3. Nei casi di nullità previsti <b>dal comma 2</b>, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre <b>impugnazione davanti alla corte di appello</b>, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.</p> <p>4. <b>La corte di appello</b>, se l'<b>impugnazione è fondata</b>, annulla il provvedimento <b>impugnato</b> e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento <b>impugnato</b> o dichiara inammissibile <b>l'appello</b>, condannando la parte privata <b>impugnante</b> al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».</p>	<p><b>le seguenti: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;</b></p> <p><b>b) il comma 6 è abrogato.</b></p> <p><b>9. Identico</b></p> <p>«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui <b>ai commi 2 e 3-bis</b> dell'articolo 408 e <b>al comma 1-bis dell'articolo 411</b> ovvero prima <b>che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis</b> del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità <b>o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.</b></p> <p><b>2. Identico</b></p> <p>3. Nei casi di nullità previsti <b>dai commi 1 e 2</b>, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre <b>reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica</b>, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.</p> <p>4. <b>Il giudice</b>, se il <b>reclamo è fondato</b>, annulla il provvedimento <b>oggetto di reclamo</b> e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile <b>il reclamo</b>, condannando la parte privata <b>che lo ha proposto</b> al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».</p>
---	---

6. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

10. *Identico*

11. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

*(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

## Capo II

**MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO**

## Capo II

**MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 11.</b> <i>(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).</i></p> <p><b>1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.</b></p> <p><b>2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «anche d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12.</b> <i>(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).</i></p> <p>1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».</p> <p><b>2. All'articolo 428, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».</b></p> <p>3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.</p> <p>4. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:</p> <p>«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato</p>	<p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20.</b> <i>(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>«3. <i>Identico</i></p>
---	---

<p><i>3-bis.</i> Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 1 dell'articolo 606.</p> <p><i>3-ter.</i> Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).</i></p> <p>1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive.</p> <p>In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».</p> <p>2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle</p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p> <p><i>3-ter. Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine <b>non superiore a sessanta giorni</b>, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive <b>limitatamente ai temi introdotti dalla difesa</b>. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».</p> <p><b>2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:</b></p> <p><b>«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».</b></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>«6-bis. <i>Identico</i></p>
---	--

<p>inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».</p>	<p><b>4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».</b></p> <p><b>5. All'articolo 452 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole "442 e 443;" sono inserite le seguenti "si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis".</b></p> <p><b>6. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».</b></p> <p><b>7. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».</b></p> <p><b>8. All'articolo 464 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole "442 e 443;" sono inserite le seguenti "si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis,".</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su</i></p>

<i>richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo)</i>	<i>richiesta delle parti)</i>
<p>1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>«<i>I-bis</i>. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».</p>	<p>«<i>I-bis</i>. <i>Identico</i></p>
<p>2. All'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>3. Il comma <i>1-bis</i> dell'articolo 444 del codice di procedura penale è abrogato.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>4. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma <i>1-bis</i> è inserito il seguente:</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>«<i>I-ter</i>. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i> e 322-<i>bis</i> del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».</p>	
<p>5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>6. All'articolo 445, comma <i>1-bis</i>, del codice di procedura penale, le parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2,» sono soppresse.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>8. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

**9. Al titolo II del libro VI della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:**

**«Art. 448-bis. – (Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato). – 1. Nell'udienza preliminare, fino al momento della discussione, e, se questa manca, in giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può chiedere personalmente, previa ammissione del fatto e conseguente richiesta di interrogatorio immediato, l'emissione della sentenza di condanna a pena specificamente indicata, non superiore, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, ad anni otto di**

**reclusione.**

**2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Si applica la disposizione dell'articolo 444, comma**

**1-ter.**

**3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene che all'esito dell'interrogatorio e dagli atti risulta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette**

«2-bis. Identico

**3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 2, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.**

*Soppresso*

sentenza di condanna, salva l'incongruità per difetto della pena indicata. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice, con la sentenza di condanna, decide sulla relativa domanda.

4. In caso di rigetto della richiesta, anche per incongruità della pena indicata, il giudice dispone il giudizio abbreviato, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129.

5. La sentenza di condanna emessa su richiesta è inappellabile per l'imputato.

6. Il pubblico ministero può proporre appello solo se si tratta di sentenza che modifica il titolo di reato o esclude la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

10. All'articolo 651, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «La stessa efficacia ha» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa efficacia hanno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la sentenza di condanna pronunciata a norma dell'articolo 448-bis».

*Soppresso*

#### **Art. 15.**

*(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).*

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;

b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

<p style="text-align: center;"><b>Art. 16.</b> <i>(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera <i>e</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«<i>e</i>) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:</p> <p>1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;</p> <p>2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;</p> <p>3) alla responsabilità civile derivante dal reato;</p> <p>4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23.</b> <i>(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>«<i>e</i>) <i>Identica</i></p> <p>1) <i>Identico</i></p> <p>2) <i>Identico</i></p> <p>3) <i>Identico</i></p> <p>4) <i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 24.</b> <i>(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)</i></p> <p>1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p><b>«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può</b></p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>SEMPLIFICAZIONE DELLE</b> <b>IMPUGNAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17.</b> <i>(Modifiche alle disposizioni generali sulle</i> <i>impugnazioni).</i></p> <p>1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».</p> <p>2. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «<i>1-bis.</i> Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere <i>a)</i>, limitatamente al difetto di legittimazione, <i>b)</i>, <i>c)</i>, esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e <i>d)</i>, del presente articolo».</p> <p>3. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato».</p>	<p>superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 25.</b> <i>(Modifica al codice penale in materia di</i> <i>ragguaglio delle pene)</i></p> <p>1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75 o frazione di euro 75»</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>SEMPLIFICAZIONE DELLE</b> <b>IMPUGNAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26.</b> <i>(Modifiche alle disposizioni generali sulle</i> <i>impugnazioni)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><i>Soppresso</i></p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 18.</b> <i>(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 599-bis. - <i>(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).</i> -- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.</p> <p>2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1</p>	<p>2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 581. - <i>(Forma dell'impugnazione).</i> -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:</p> <p>a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;</p> <p>b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;</p> <p>c) delle richieste, anche istruttorie;</p> <p>d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».</p> <p>3. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 27.</b> <i>(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>«Art. 599-bis. <i>Identico</i></p>
---	--

<p><b>del presente articolo</b> i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i> <b>del presente codice</b>, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-<i>quater</i>, secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinqüies</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.</p> <p>3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».</p> <p>2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 <b>sono inseriti i seguenti</b>:</p> <p>«1-<i>bis</i>. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-<i>bis</i>, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.</p> <p><b>1-<i>ter</i>. Si applicano le esclusioni di cui all'articolo 599-<i>bis</i>, comma 2</b>».</p> <p>3. Dopo il <b>comma 4</b> dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:</p> <p>«4-<i>bis</i>. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti <b>alle valutazioni di attendibilità</b> della prova dichiarativa, il giudice, <b>quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione</b>, dispone la rinnovazione dell'istruzione</p>	<p>2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-<i>quater</i>, secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinqüies</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.</p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è <b>inserito il seguente</b>:</p> <p>«1-<i>bis</i>. <i>Identico</i></p> <p>3. Dopo il <b>comma 3</b> dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:</p> <p>«3-<i>bis</i>. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti <b>alla valutazione</b> della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».</p>
--	--

<p>dibattimentale».</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).</i></p> <p>1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 6 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;</p> <p>b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:</p> <p>«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, <b>con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</b>».</p> <p>2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».</p> <p>3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:</p> <p>«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la <u>corte</u> dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso, <b>se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato</b>. Allo stesso modo la <u>corte</u> dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».</p> <p>4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni <b>con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</b>, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, ».</p> <p>2. <b>All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale le parole: "dell'articolo 311, commi 3 e 4" sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5."</b></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, <b>lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d)</b>, la <u>corte</u> dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la <u>corte</u> dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».</p> <p>5. <i>Identico</i></p>
---	--

<p>soppresse.</p> <p>5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».</p> <p>6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».</p> <p>7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.</p> <p>1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».</p> <p>8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«l) se la corte ritiene di poter decidere <b>la causa</b>, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».</p> <p>9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».</p>	<p>6. <i>Identico</i></p> <p>7. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni <b>con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</b>, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente ».</p> <p>8. <i>Identico</i></p> <p>«1-bis. <i>Identico</i></p> <p>1-ter. <i>Identico</i></p> <p>9. <i>Identico</i></p> <p>«l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».</p> <p>10. <i>Identico</i></p> <p>11. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 20.</b> <i>(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).</i></p> <p>1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.</p> <p>2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). –</p> <p>1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può <b>chiedere</b> la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.</p> <p>2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.</p> <p>3. Se accoglie la richiesta, <b>la corte di appello territorialmente competente</b> revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».</p> <p><b>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento ai giudicati già formati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21.</b> <i>(Relazione sull'amministrazione della giustizia)</i></p> <p>1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia</p>	<p><b>essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29.</b> <i>(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i> «Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). –</p> <p>1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può <b>ottenere</b> la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.</p> <p>2. La richiesta è presentata <b>alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento</b>, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.</p> <p>3. <b>La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e</b>, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.</p> <p><b>4. Si applicano gli articoli 635 e 640».</b></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30.</b> <i>(Relazione sull'amministrazione della giustizia)</i></p> <p>1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia</p>
--	--

prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, **in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui all'articolo 159, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.**

**2. Essi riferiscono altresì** dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge.

### **Titolo III**

#### **MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO**

##### **Art. 22.**

*(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).*

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, **nonché** dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 27 della presente legge.

### **Titolo III**

#### **MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO**

##### **Art. 31.**

*(Modifiche agli articoli 129 e 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. *Identico*

a) *Identica*

b) il terzo periodo è **soppresso**.

**2. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:**

**”f-*bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale”.**

**Art. 23.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

**Art. 32.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. *Identico*

2. *Identico*

**Art. 33.**

*(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)*

**1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;**

**b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:**

**«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;**

**c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:**

**«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.**

**1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;**

**d) il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;**

**e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:**

**«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».**

**2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;**

**b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono**

<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 24.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e</p>	<p>comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;</p> <p>c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».</p> <p>3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».</p> <p>4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:</p> <p>«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».</p> <p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 34.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina <b>in materia di intercettazione di</b></p>
---	--

<p>dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione <b>del parere</b> delle <b>competenti</b> Commissioni parlamentari.</p> <p>I pareri sono resi nel termine di <b>quarantacinque</b> giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.</p> <p>Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p>	<p><b>conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel</b> processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, <b>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>, su proposta del Ministro della giustizia. <b>I relativi schemi</b> sono trasmessi alle Camere, <b>corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi</b>, per l'espressione <b>dei pareri</b> delle Commissioni parlamentari <b>competenti per materia e per i profili finanziari</b>. I pareri sono resi nel termine di <b>sessanta</b> giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.</p> <p>Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p> <p><b>3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)</i></p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo <b>24</b>, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo <b>34</b>, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni <b>in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito</b> e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto</p>

della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale **all'udienza di selezione del materiale intercettativo**, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, **in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito**, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale **per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine**, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, **disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, che:**

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase

successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del comma 2 citato;

*b)* prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

*c)* tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

<p>b) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;</p> <p>c) <b>prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico e informatico, nonché il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;</b></p>	<p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) <b>disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;</b></li> <li>2) <b>la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;</b></li> <li>3) <b>l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;</b></li> <li>4) <b>il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;</b></li> </ol>
---	---

<p>d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge <b>sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia</b> delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;</p> <p>e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei</p>	<p>5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo <i>standard</i> idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;</p> <p>6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;</p> <p>7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;</p> <p>8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;</p> <p>f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti <b>per i reati</b> di competenza del giudice di pace;</p> <p>g) <i>identica</i></p>
--	--

<p>casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;</p> <p>f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di <b>condanna</b> solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;</p> <p>g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso <b>le sentenze di proscioglimento emesse</b> al termine del dibattimento salvo che <b>siano pronunciate</b> con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»; «<b>il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima</b>»;</p> <p><b>h) prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;</b></p> <p>i) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità;</p> <p><b>l) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26.</b> <i>(Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).</i></p> <p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo <b>24</b>, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei</p>	<p><b>h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché</b> avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;</p> <p><b>i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa</b> al termine del dibattimento salvo che <b>sia pronunciata</b> con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;</p> <p><b>l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;</b></p> <p><b>m) Identica</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 36.</b> <i>(Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)</i></p> <p>1. <b>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni</b> , nell'esercizio <b>della delega</b> di cui all'articolo <b>34</b>, i</p>
--	---

<p>seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;</p> <p>b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;</p> <p>c) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;</p>	<p>decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) revisione <b>delle modalità</b> e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, <b>salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;</b></p> <p>c) <b>revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;</b></p> <p>d) <b>previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;</b></p> <p>e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono, <b>ovvero ritardano</b>, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e <b>la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché</b> revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, <b>salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche</b></p>
--	--

<p>d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;</p> <p>e) <i>maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;</i></p> <p>f) previsione di <b>un più ampio ricorso</b> al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;</p> <p>g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, <b>nel</b> rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;</p> <p>h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il suo esercizio;</p> <p>i) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze <b>rieducative</b> dei detenuti minori di età.</p>	<p><b>internazionale;</b></p> <p>f) Identica</p> <p>g) <b>incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nonché di attività di volontariato</b> individuale e di reinserimento sociale dei condannati, <b>anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;</b></p> <p>h) previsione di <b>una maggior valorizzazione del</b> volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;</p> <p>i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, <b>con modalità che garantiscano il</b> rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;</p> <p>l) <b>revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;</b></p> <p>m) <b>previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;</b></p> <p>n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e <b>internate e disciplina</b> delle condizioni generali per il suo esercizio;</p> <p>o) <b>previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;</b></p> <p>p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze <b>educative</b> dei detenuti minori di età <b>secondo i seguenti criteri direttivi:</b></p> <p>l) <b>giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;</b></p>
--	---

- 2) **previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;**
- 3) **previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;**
- 4) **previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;**
- 5) **ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;**
- 6) **eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;**
- 7) **rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;**
- 8) **rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;**
- q) **attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 27.</b> <i>(Principi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo <b>24</b>, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli <b>25</b> e <b>26</b> e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28.</b> <i>(Disposizioni integrative e correttive)</i></p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in</p>	<p><b>a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;</b></p> <p><b>r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;</b></p> <p><b>s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;</b></p> <p><b>t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;</b></p> <p><b>u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;</b></p> <p><b>v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 37.</b> <i>(Principi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo <b>34</b>, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli <b>35</b> e <b>36</b> e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 38.</b> <i>(Disposizioni integrative e correttive)</i></p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in</p>
--	---

vigore **della nuova disciplina processuale e penitenziaria**, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata **nell'articolo 24**, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi **fissati** dagli articoli **25** e **26**.

Titolo V  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 30.  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

vigore **di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 34**, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata **nel** comma 2 **del medesimo articolo 34**, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi **stabiliti** dagli articoli **35** e **36**.

Titolo V  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. *Identico*

Art. 40.  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, **salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 33**, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA  
POPOLARE: “SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI”**

**COMITATO PROMOTORE**

Avv. Giuseppe Benedetto

Avv. Anna Vittoria Chiusano

Avv. Prof. Oreste Dominioni

Avv. Fabio Ferrara

Avv. Prof. Marcello Gallo

Avv. Beniamino Migliucci

Avv. Prof. Gaetano Pecorella

Avv. Daniele Ripamonti

Avv. Rinaldo Romanelli

Sen. Francesca Scopelliti

Dott. Piero Tony

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

\*\*\*

### **Art. 1 –**

Dopo il comma 1 dell'art. 104 Costituzione è inserito il comma seguente:

1 bis. *“La magistratura si distingue in giudicante e requirente”.*

Il comma 2 dell'art. 104 Costituzione è sostituito dal seguente: *“Il Consiglio della Magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione”.*

Il comma 3 dell'art. 104 Costituzione è abrogato.

Il comma 4 dell'art. 104 Costituzione è sostituito dal seguente:

*“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.*

Il comma 6 dell'art. 104 Costituzione è abrogato.

Al comma 7 dell'art. 104 Costituzione dopo le parole *“... né far parte del Parlamento o di un Consiglio Regionale”* sono aggiunte le parole: *“o comunale o di un ente di diritto pubblico”.*

### **Art. 2 –**

All'art. 105 Costituzione dopo le parole *“Spettano al Consiglio della magistratura”* è inserita la parola: *“giudicante”.*

All'art. 105 Costituzione le parole *“e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei giudici”.*

### **Art. 3 –**

Dopo l'art. 105 Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente:

*art. 105 bis.*

*“Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.*

*Ne fanno parte di diritto il Ministro della giustizia ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.*

*“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.*

*Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o comunale o di un ente di diritto pubblico.*

*Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento”.*

Dopo l'art. 105 Costituzione, introdotto dall'art. 3 della presente legge, è inserito il seguente:

*art. 105 ter.*

*“Spettano al Consiglio della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni dei magistrati requirenti.”.*

Dopo l'art. 105 Costituzione, introdotto dall'art. 3 della presente legge, è inserito il seguente:

*art. 105 quater.*

*"La Corte di giustizia disciplinare è composta da dodici membri scelti per la metà, e in pari numero, tra i presidenti e i procuratori generali di corte d'appello, con la modalità stabilita dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari delle università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.*

*La Corte elegge il presidente tra i presidenti di corte d'appello.*

*Spettano alla Corte i provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri ordinari”.*

**Art. 4 –**

Il comma 1 dell'art. 106 Costituzione è sostituito dal seguente: *“I magistrati giudicanti e requirenti sono nominati in base a concorsi separati”*.

Il comma 3 dell'art. 106 Costituzione è sostituito dal seguente: *“La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione”*.

**Art. 5 –**

Al comma 1 dell'art. 107 Costituzione dopo le parole *“I magistrati”* sono inserite le parole *“giudicanti e requirenti”*; dopo le parole *“se non in seguito a decisione”* è inserita la parola *“rispettivamente”*; dopo le parole *“del Consiglio superiore della magistratura”* sono inserite le parole *“giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”*.

Il comma 3 dell'art. 107 Costituzione è abrogato.

**Art. 6 –**

All'art. 110 Costituzione dopo le parole *“Ferne le competenze del Consiglio superiore della magistratura”* sono inserite le parole: *“giudicante e del Consiglio della magistratura requirente,”*.

**Art. 7 –**

Al comma 1 dell'art. 112 Cost. dopo le parole *“Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”* sono aggiunte le parole *“secondo le forme previste dalla legge”*.